

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

835^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2005

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente MORO,
indi del presidente PERA
e del vice presidente DINI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. VII-XXI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-69

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 71-107

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 109-126

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO		PELLICINI (AN), relatore	Pag. 4, 5, 6
RESOCONTO STENOGRAFICO		DRAGO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	5, 6
CONGEDI E MISSIONI	Pag. 1	RIPAMONTI (Verdi-Un)	5
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTORICO	2	Approvazione:	
DISEGNI DI LEGGE		(3468) Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975 e sua esecuzione (Approvato dalla Camera dei deputati):	
Seguito della discussione e approvazione:		PIANETTA (FI), relatore	6
(3299) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indiana, con Allegato, fatto a New Delhi il 28 novembre 2003:		DRAGO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	7
PERUZZOTTI (LP)	2	Approvazione:	
Approvazione:		(3425) Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 2003 alla Convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un Fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, fatto a Londra il 16 maggio 2003, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (Approvato dalla Camera dei deputati):	
(3366) Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003:		PELLICINI (AN), f.f. relatore	7
PELLICINI (AN), f.f. relatore	3	DRAGO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	7
BALDINI, sottosegretario di Stato per le comunicazioni	3	Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni:	
Discussione e approvazione:		(414-B) Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del senatore Consolo e	
(3405) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2003 (Approvato dalla Camera dei deputati):			

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

<i>dei deputati Cé ed altri; Conti Giulio; Conti Giulio; Di Virgilio e Palumbo) (Relazione orale):</i>	
BOSCETTO (FI), relatore	Pag. 10, 13, 17 e <i>passim</i>
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 10, 11, 13 e <i>passim</i>	
DALLA CHIESA (Mar-DL-U)	14
FASSONE (DS-U)	14, 19, 25
ZANCAN (Verdi-Un)	16, 21, 22
BAIO DOSSI (Mar-DL-U)	17, 22, 25
DRAGO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	21
TREDESE (FI)	26
MALABARBA (Misto-RC)	27, 30
TIRELLI (LP)	28
DATO (Mar-DL-U)	28
DANZI (UDC)	29
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	30
SUI LAVORI DEL SENATO	
Presidente	30
PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA	31
CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA	
Discussione e reiezione di proposta di modifica:	
PRESIDENTE	34, 39, 41 e <i>passim</i>
ANGIUS (DS-U)	39, 46
ZANCAN (Verdi-Un)	41
PETRINI (Mar-DL-U)	43, 44, 49
SCHIFANI (FI)	45, 46
PIROVANO (LP)	47
TOFANI (AN)	48
Verifiche del numero legale	49
DISEGNI DI LEGGE	
Seguito della discussione:	
(1899) GUBETTI ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio	
(2287) DANIELI Paolo. – Riforma dell'istituto della legittima difesa	
<i>(Relazione orale):</i>	
ZANCAN (Verdi-Un)	50, 51, 63
CARUSO Antonino (AN), relatore	50
MACONI (DS-U)	51, 59, 61 e <i>passim</i>
FASSONE (DS-U)	53
CAVALLARO (Mar-DL-U)	54, 64
CALVI (DS-U)	56, 57
MARITATI (DS-U)	59
BOBBIO Luigi (AN)	Pag. 62
BRUTTI Massimo (DS-U)	61, 66, 68
Verifiche del numero legale	50, 51, 61 e <i>passim</i>
ALLEGATO A	
RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI	
Disegno di legge n. 3299:	
Articoli 1, 2, 3 e 4	71
Disegno di legge n. 3366:	
Articoli 1, 2, 3 e 4	72
Disegno di legge n. 3405:	
Ordini del giorno	73
Articoli 1 e 2	75
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2	76
Articoli 3 e 4	76
Disegno di legge n. 3468:	
Articoli 1, 2, 3 e 4	77
Disegno di legge n. 3425:	
Articoli da 1 a 8	79
DISEGNO DI LEGGE N. 414-B	
Articolo 1 ed emendamento	81
Articolo 2 ed emendamenti	82
Articolo 3 ed emendamenti	84
Articolo 4 ed emendamenti	89
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4	91
Articolo 5 ed emendamenti	92
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5	94
Articolo 6 ed emendamenti	94
Articolo 7 ed emendamenti	99
Articolo 8 ed emendamento	101
Articolo 9 ed emendamenti	102
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 9	103
Articolo 10 ed emendamenti	104
DISEGNO DI LEGGE N. 1899:	
Articolo 1 ed emendamenti	105

ALLEGATO B**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . . .** *Pag.* 109**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione 117

GOVERNO

Trasmissione di documenti 117

REGIONITrasmissione di relazioni *Pag.* 117**PARLAMENTO EUROPEO**

Trasmissione di documenti 117

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Annunzio 69

Apposizione di nuove firme a mozioni 119

Interrogazioni 119

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente MORO

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del 30 giugno.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,34 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(3299) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indiana, con Allegato, fatto a New Delhi il 28 novembre 2003*

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di ieri ha avuto inizio la votazione degli articoli e che sull'articolo 1 è mancato il numero legale.

Il Senato approva l'articolo 1 nonché, con votazione seguita da controprova, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LP), l'articolo 2. Il Senato approva altresì gli articoli 3 e 4 e il disegno di legge nel suo complesso.

Approvazione del disegno di legge:

(3366) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003*

PRESIDENTE. Dopo che il relatore facente funzioni PELLICINI si è rimesso alla relazione scritta, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario di Stato per le comunicazioni BALDINI rinunciato ad intervenire, passa alla votazione degli articoli.

Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché il disegno di legge nel suo complesso.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3405) *Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2003 (Approvato dalla Camera dei deputati)*

PELLICINI, *relatore*. La ratifica del Memorandum d'intesa con il Kuwait sulla cooperazione nel campo della difesa assume particolare valenza politica in ragione della posizione strategica di tale Paese nell'area mediorientale nonché della sua collocazione tra i Paesi arabi moderati. Peraltro il Memorandum esclude qualsiasi tipo di transazione inerente le mine antiuomo o altre armi analoghe. Invita il Governo ad accogliere l'ordine del giorno G3 che lo impegna ad esercitare un controllo stringente sulle operazioni di scambio di armamenti tra imprese private autorizzate onde scongiurare l'insorgere di traffici clandestini o con Paesi belligeranti. Stante l'analogo contenuto, invita al ritiro degli ordini del giorno G1 e G2.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale invita il rappresentante del Governo ad esprimersi sugli ordini del giorno.

DRAGO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Accoglie gli ordini del giorno G3 e G2. Esprime parere contrario sul G1.

RIPAMONTI (*Verdi-Un*). Mantiene l'ordine del giorno G1.

È respinto l'ordine del giorno G1.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli.

Il Senato approva gli articoli 1 e 2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento aggiuntivo 2.0.100 (testo 2), riformulato a seguito del parere condizionato espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PELLICINI, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 2.0.100 (testo 2).

DRAGO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anche il Governo è contrario.

È quindi respinto l'emendamento 2.0.100 (testo 2). Il Senato approva gli articoli 3 e 4 e il disegno di legge nel suo complesso.

Approvazione del disegno di legge:

(3468) *Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975 e sua esecuzione (Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. Dopo che il relatore PIANETTA si è rimesso alla relazione scritta, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario di Stato per gli affari esteri DRAGO rinunciato ad intervenire, passa alla votazione degli articoli.

Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4 nonché il disegno di legge nel suo complesso.

Approvazione del disegno di legge:

(3425) *Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 2003 alla Convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un Fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, fatto a Londra il 16 maggio 2003, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. Dopo che il relatore facente funzioni PELLICINI si è rimesso alla relazione scritta, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario di Stato per gli affari esteri DRAGO rinunciato ad intervenire, passa alla votazione degli articoli.

Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, nonché il disegno di legge nel suo complesso.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(414-B) Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del senatore Consolo e dei deputati Cé ed altri; Conti Giulio; Conti Giulio; Di Virgilio e Palumbo*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale, e che nella seduta antimeridiana del 24 maggio si è svolta la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo. Invita il senatore Segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5^a e dalla 1^a Commissione sul disegno di legge e sugli emendamenti (*v. Resoconto stenografico*). Passa all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, proposto dalle Commissioni riunite, a partire dall'articolo 1, introdotto dalla Camera dei deputati, e dall'emendamento ad esso riferito.

BOSCETTO, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 1.1.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il Governo è contrario.

Il Senato respinge l'emendamento 1.1 mentre approva l'articolo 1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2, introdotto dalla Camera, e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.1, 2.100, 2.101 e 2.102.

BOSCETTO, *relatore*. Invita i presentatori degli emendamenti a ritirarli.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.1, 2.100, 2.101 e 2.102 sono improcedibili.

Il Senato approva l'articolo 2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3, introdotto dalla Camera dei deputati, e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

BOSCETTO, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 3.200. Invita al ritiro dei restanti emendamenti.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti dal 3.2 al 3.12 mentre approva l'emendamento 3.200 e l'articolo 3, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4, introdotto dalla Camera dei deputati, e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.100, 4.0.2 e 4.0.1.

BOSCETTO, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 4.200 e contrario sui restanti.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

È quindi respinto l'emendamento 4.2 (con la conseguente preclusione dell'emendamento 4.1).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.100, 4.0.2 e 4.0.1 sono improcedibili.

Il Senato approva l'emendamento 4.200 nonché l'articolo 4, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5, introdotto dalla Camera dei deputati, e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 5.102 e 5.0.100.

BOSCETTO, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 5.200 e contrario sui restanti.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Sono quindi respinti gli emendamenti 5.100 e 5.101.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.102 e 5.0.100 sono improcedibili.

Il Senato approva l'emendamento 5.200 e l'articolo 5, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6, corrispondente all'articolo 1 del testo approvato in prima lettura dal Senato, e degli emendamenti ad esso riferiti.

DALLA CHIESA, *relatore*. Al fine di facilitare l'applicazione dei benefici di legge l'emendamento 6.100 riduce la pena minima per il reato, spesso commesso dai familiari della vittima per criticabili ma consolidate tradizioni religiose.

FASSONE (*DS-U*). Ritira gli emendamenti 6.6, 6.7 e 6.8, in quest'ultimo caso per l'ulteriormente meditato obiettivo di evitare la paralisi dell'azione giudiziaria a causa della differenziazione tra il comportamento volto a menomare le funzioni sessuali della vittima e le lesioni ordinarie. L'emendamento 6.108 reca altresì una precisazione tecnica sulla punibilità dei comportamenti lesivi tenuti al di fuori del territorio nazionale, per scoraggiare il temporaneo trasferimento delle bambine nei Paesi di origine per le pratiche di mutilazione.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Nonostante qualche perplessità di carattere tecnico-giuridico, le finalità del provvedimento sono talmente condivise da avere determinato la presentazione di un'unica ma nevralgica proposta di modifica. L'emendamento 6.107 tende a confermare anche per la fattispecie penale in esame il limite sistematico della presenza del reo sul territorio nazionale ai fini dell'applicazione della sanzione ai reati commessi da cittadini stranieri all'estero.

BOSCETTO, *relatore*. Sottoscrive l'emendamento 6.104 e lo ritira. Esprime parere favorevole agli emendamenti 6.108, 6.100a e 6.110 e parere contrario ai restanti emendamenti.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere conforme al relatore.

FASSONE (*DS-U*). Ritira l'emendamento 6.109, che coincide nella sostanza con l'emendamento 6.100a dei relatori.

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). L'emendamento 6.100, che riduce da sei a quattro anni la pena minima per il reato, risponde all'orientamento del suo Gruppo per il contrasto della pratica di mutilazioni genitali femminili, con un intervento non solo di punibilità penale ma anche di prevenzione soprattutto in ambito familiare.

Il Senato, con successive votazioni, approva gli emendamenti 6.100, 6.108, 6.100a e 6.110 e respinge gli emendamenti 6.101, 6.102, 6.10,

6.103, 6.11, 6.105, 6.106, 6.107 e 6.111. È quindi approvato l'articolo 6, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7, introdotto dalla Camera dei deputati, e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 7.100.

BOSCETTO, *relatore*. E' contrario agli emendamenti.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.100 è improcedibile.

Sono respinti gli emendamenti 7.1 e 7.101 ed è approvato l'articolo 7.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8, introdotto dalla Camera dei deputati, e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato, su cui il relatore ed il rappresentante del Governo esprimono parere contrario.

Il Senato respinge l'emendamento 8.100 ed approva l'articolo 8.

PRESIDENTE. Ricorda che l'articolo 9 è stato soppresso dall'emendamento 6.100a e che gli emendamenti ad esso riferiti sono conseguentemente preclusi, ad eccezione di quello volto ad inserire un articolo aggiuntivo, che si intende illustrato, su cui il relatore ed il rappresentante del Governo esprimono parere contrario.

E' respinto l'emendamento 9.0.1 (testo 2).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10, introdotto dalla Camera dei deputati, e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che sugli emendamenti 10.100 e 10.101 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BOSCETTO, *relatore*. Sollecita l'approvazione dell'emendamento 10.200 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 10.100 e 10.101 sono improcedibili.

Il Senato approva l'emendamento 10.200 e l'articolo 10, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Nonostante qualche rilievo di tipo tecnico, il suo Gruppo voterà a favore del provvedimento, nella convinzione dell'assoluta necessità di reagire sul piano legislativo, sia pure in termini di accettabile razionalità e quindi con un approccio non solo repressivo ma anche di prevenzione, per evitare la diffusione in Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile per pretese ragioni di carattere religioso e culturale.

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). Dichiarò il voto favorevole del Gruppo della Margherita al provvedimento che introduce la punibilità penale delle mutilazioni genitali femminili, secondo le risoluzioni approvate dal Parlamento europeo nel 2000 e nel 2001, pur nella consapevolezza che tale pratica, oltre a costituire una violazione dei diritti umani, come ribadito in numerose dichiarazioni internazionali, da ultimo nella Piattaforma di azione di Pechino, e dal Comitato di bioetica nazionale, risponde ad una radicata consuetudine difficilmente estirpabile solo con precetti di carattere normativo. Occorrerebbe invero rafforzare le misure preventive, da svolgersi soprattutto nei Paesi di origine, attraverso il sostegno delle ONG e della cooperazione allo sviluppo, poiché le mutilazioni genitali femminili sono diffuse su larga scala in 28 Paesi dei continenti asiatico e africano, con il coinvolgimento di 120 milioni di donne di ogni fascia sociale e di istruzione e in Italia di 4.000 bambine provenienti da territori aventi tali tradizioni. Ringrazia quindi il relatore Dalla Chiesa e il senatore Fassone per il contributo al miglioramento della normativa, rammaricandosi che per ragioni di copertura finanziaria non sia stata accolta la richiesta del Parlamento europeo di riconoscere il diritto di asilo e lo *status* di rifugiate alle donne che hanno il coraggio di opporsi alle famiglie e ai gruppi sociali di appartenenza. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e Verdi-Un. Congratulazioni*).

FASSONE (*DS-U*). Il provvedimento in esame avrebbe dovuto contenere anche la previsione del diritto di asilo per le donne che in caso di rimpatrio rischiano di essere costrette nei Paesi di origine a subire mutilazioni genitali ed avrebbe dovuto destinare risorse più ingenti per le iniziative di carattere preventivo. Si tratta tuttavia di un disegno di legge importante e positivo, che afferma il prioritario interesse della difesa di valori universali riconosciuti in numerosi atti internazionali e pone un argine di carattere giuridico contro forme intollerabili di violenza nei confronti delle donne. Per queste considerazioni esso troverà il voto favorevole dei Democratici di sinistra.

Presidenza del presidente PERA

TREDESE (*FI*). Annuncia il voto favorevole di Forza Italia ad un disegno di legge che costituisce un rilevante progresso sul terreno della difesa dei diritti umani.

MALABARBA (*Misto-RC*). Rifondazione comunista ha inizialmente avvertito il provvedimento in esame, giudicando più opportuno contrastare la gravissima violazione dei diritti delle donne costituita dalle mutilazioni genitali con iniziative di carattere preventivo e di crescita culturale piuttosto che attraverso misure di carattere sanzionatorio e repressivo, tanto più preoccupanti se valutate nel contesto della politica generale adottata dall'attuale maggioranza nei confronti dell'immigrazione. Le modifiche apportate nel corso dell'esame hanno parzialmente ridotto tali preoccupazioni anche se la mancata previsione della possibilità di offrire lo *status* di rifugiato alle donne che subiscano o siano a rischio di subire tali mutilazioni induce i senatori di Rifondazione comunista ad astenersi dalla votazione.

TIRELLI (*LP*). Dichiarò il voto favorevole della Lega, auspicando che il testo in esame costituisca il primo passo verso una più chiara definizione dei rapporti fra le tradizioni culturali degli immigrati ed il sistema di leggi e valori del Paese ospitante. Auspica altresì che la legge sia puntualmente applicata e non soffra le inadempienze ed i ritardi che hanno caratterizzato altri provvedimenti in materia di immigrazione. (*Applausi dai Gruppi LP e FI*).

DATO (*Mar-DL-U*). In dissenso dal Gruppo, si asterrà dalla votazione giudicando il provvedimento insufficiente poiché non sostenuto da adeguate misure sul piano della prevenzione sociale e del superamento culturale delle pratiche di mutilazione genitale femminile, ma anche per sottolineare la scarsa attenzione che il Parlamento presta a pratiche (largamente diffuse nel mondo occidentale e non meno gravi di quelle che, con un atteggiamento di superiorità culturale, l'Occidente condanna) di assoggettamento del corpo femminile ai modelli culturali dominanti, che hanno portato, per esempio, a una larga diffusione della chirurgia estetica fra le minorenni.

DANZI (*UDC*). I senatori dell'UDC voteranno a favore del provvedimento che sancisce la necessaria condanna di pratiche inaccettabili in un Paese che, nel momento in cui è fortemente impegnato ad offrire un trattamento umano, solidarietà ed un percorso di reale integrazione sociale agli immigrati, chiede agli stessi la condivisione dei principi fondamentali

attinenti il rispetto della persona, della dignità dell'individuo e più generale dei diritti umani. (*Applausi dai Gruppi UDC e FI. Congratulazioni.*)

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MALA-BARBA (Misto-RC), il Senato approva il disegno di legge n. 414-B, nel testo emendato, autorizzando la Presidenza ad apportare le modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie.

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari in ordine al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 6 al 21 luglio. (*v. Resoconto stenografico.*)

ANGIUS (*DS-U*). Ribadendo la richiesta già avanzata in sede di Conferenza dei Capigruppo, chiede che dal calendario dei lavori venga espunto l'esame del disegno di legge n. 3247, la cosiddetta legge Cirielli, in materia di attenuanti generiche e di recidiva. Il provvedimento, il cui *iter* non si è concluso in Commissione, è stato inserito nel calendario dei lavori su richiesta del Gruppo Forza Italia, all'esito di uno scambio con la Lega per l'approvazione della delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario, poiché contiene al suo interno anche norme *ad personam* che hanno effetti su imminenti scadenze processuali di un noto esponente della maggioranza. È avvilente che ancora una volta, di fronte ai gravi problemi del Paese, al dissesto dei conti pubblici, ai problemi economici delle famiglie, la maggioranza costringa il Parlamento a discutere di provvedimenti che hanno il fine ultimo di sottrarre alcune persone al giudizio della magistratura ed all'eventuale condanna. Invita la maggioranza ad arrestare questa deriva estremista e ad assumere una visione più complessiva dei problemi del Paese, tanto più che il provvedimento in questione appare fortemente squilibrato a vantaggio degli autori di reati gravi, per i quali non verrà aumentata la pena in caso di recidiva e vengono dimezzati i termini di prescrizione, e non contribuirà ad accorciare la durata dei processi. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U.*)

ZANCAN (*Verdi-Un*). Sostiene la proposta del senatore Angius, sottolineando l'assoluta insensatezza dell'inserimento nel calendario di un provvedimento che condiziona pesantemente l'agenda dei lavori parlamentari sino alla pausa estiva solo per far fronte alle scadenze processuali di un autorevole deputato della maggioranza. Rileva altresì che questa norma *ad personam* è inserita in una pluralità di disposizioni che avvantaggiano gli autori di reati di grande rilevanza sociale, determinando, con un intervento sui termini di prescrizione, una sorta di amnistia non dichiarata a favore di usurai, concussori e corruttori, a fronte di misure che ap-

paiono dissennatamente repressive nei confronti degli autori di reati di minore gravità.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Mentre il Governo presenta un DPEF che segna l'uscita dai sogni e dalle illusioni che hanno caratterizzato la politica economica del Governo in questi anni, la maggioranza propone di inserire nel calendario dei lavori un disegno di legge assolutamente estraneo ai pressanti interessi degli italiani, la cui unica finalità è quella di ridurre i termini di prescrizione per favorire i soliti noti. Il Parlamento viene così posto al servizio degli interessi di alcune persone e di alcune forze politiche, in quanto la decisione della maggioranza comporta la riduzione degli spazi di discussione sui decreti-legge e sulla politica economica e quindi sui reali problemi del Paese, nel momento in cui grazie alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea (a riprova che l'Europa è un'ancora di salvezza rispetto ad incoscienti politiche populiste e stimolo ad un razionale e realistico governo del Paese) il DPEF conferma le preoccupazioni più volte espresse dall'opposizione sulla drammatica congiuntura economica, caratterizzata da assenza di crescita, da un *deficit* che supera il 4 per cento del PIL e da un significativo aggravarsi del debito pubblico. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Misto-IdV e del senatore Occhetto*).

SCHIFANI (*FI*). La richiesta di discutere in Aula, dopo sei mesi di intenso dibattito in Commissione, il disegno di legge che modifica il codice penale in materia di attenuanti generiche e recidiva, lungi dall'essere il frutto di un patto tra Forza Italia e la Lega, appare invece assolutamente ragionevole. Tale decisione non comporta né la limitazione del dibattito, né la blindatura del testo, ma sarà l'Aula nella sua sovranità a valutare in modo sereno e pacato il merito del provvedimento, che ad avviso del Gruppo contiene norme condivisibili: la riduzione dei termini di prescrizione contribuirà ad abbreviare i tempi dei processi riducendo la fisiologia dei rinvii, mentre l'inasprimento delle sanzioni in caso di recidiva è un segnale forte da inviare al Paese. Rileva infine che il contingentamento dei tempi di discussione dei decreti-legge, una prassi costante anche nella precedente legislatura, risponde ad esigenze di funzionalità dei lavori dell'Aula. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PIROVANO (*LP*). Non vi è alcuna forzatura nella richiesta pienamente legittima che l'Aula del Senato, dopo sei mesi di esame in Commissione, discuta il merito di un disegno di legge.

TOFANI (*AN*). Sono ormai rituali gli interventi dell'opposizione, che tendono a dipingere le forze politiche che sostengono il Governo come estranee alle esigenze dei cittadini. Nel caso specifico le critiche non tengono conto che l'inserimento all'ordine del giorno di un disegno di legge approvato dalla Camera non significa una adesione pedissequa al testo, ma è finalizzato a non disperdere il ricco dibattito svoltosi in Commissione. È

pertanto da rifiutare un simile processo alle intenzioni, perché la maggioranza non ha blindato il testo, ma è assolutamente disponibile ad un dibattito sereno ed aperta alla valutazione di eventuali modifiche che accentuino l'originario profilo del disegno di legge nel senso dell'inasprimento delle sanzioni in caso di recidiva. (*Applausi dal Gruppo AN*).

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), il Senato respinge la proposta di modifica del calendario, avanzata dal senatore Angius. Resta pertanto definitivo il calendario comunicato all'Assemblea.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1899) GUBETTI ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio

(2287) DANIELI Paolo. – Riforma dell'istituto della legittima difesa

(Relazione orale)

PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'unico articolo del disegno di legge n. 1899, nel testo proposto dalla Commissione. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 19 maggio è proseguita la votazione degli emendamenti.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore ZANCAN (Verdi-Un), il Senato respinge l'emendamento 1.101.

Presidenza del vice presidente DINI

CARUSO Antonino, *f. f. relatore*. Ricorda che il parere favorevole all'emendamento 1.102 era condizionato alla sostituzione della parola «legalmente» con l'altra «legittimamente».

Il Senato approva l'emendamento 1.102 (testo 2). Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore MACONI (DS-U), è approvato l'emendamento 1.103.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Annuncia il voto favorevole sugli identici emendamenti 1.104 e 1.105, con i quali si intende sopprimere la lettera *b*). Infatti, prevedere la sussistenza del rapporto di proporzione nel caso in cui vi sia pericolo per l'incolumità della persona o addirittura della sua vita è disposizione inutile, mentre è inaccettabile nel caso in cui il bene da tutelare sia la proprietà, in quanto nessun bene materiale può va-

lere la vita dell'aggressore. Ciò rappresenta una regressione giuridica dalle devastanti conseguenze, un incentivo al ricorso alle armi e quindi indirettamente un elemento di ulteriore pericolo per l'agredito, mentre le norme vigenti sulla legittima difesa già consentono un efficace azione di tutela. Bisogna pertanto evitare che il richiamo alle paure di cittadini, o l'incongrua traslazione di legislazioni straniere determinino un *vulnus* alla civiltà e alla razionalità del codice penale.

FASSONE (*DS-U*). Dichiaro il voto a favore dell'emendamento 1.104 stigmatizzando i sempre più sottili margini di mediazione per modificare un testo profondamente censurabile. Il disegno di legge non appare infatti in grado di raggiungere l'obiettivo ad esso sotteso di offrire all'agredito strumenti di difesa più efficaci nei confronti delle nuove forme violente in cui si manifesta la criminalità. Lascia scoperta infatti l'ipotesi della putatività colposa della legittima difesa, che viene rimessa alla valutazione processuale, mentre la giurisprudenza degli ultimi anni ha fornito un'ampia interpretazione al riguardo, assicurando agli aggrediti un trattamento favorevole anche nei casi in cui la loro reazione sia stata innescata da un pericolo supposto.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Dichiaro il voto a favore degli emendamenti 1.104 e 1.105, che rappresentano l'ultimo tentativo di migliorare un testo censurabile sotto ogni aspetto. Particolarmente grave appare il *vulnus* arrecato al principio di proporzionalità, che è a fondamento dell'istituto della legittima difesa, per introdurre un pericoloso principio di presunzione che rischia di determinare conseguenze negative per l'agredito. Inaccettabile appare altresì porre sullo stesso piano la minaccia della vita e quella dei beni, così come di particolare difficoltà sul piano dell'accertamento interpretativo pare essere il riferimento a mezzi idonei per contrastare la minaccia. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

CALVI (*DS-U*). Non parteciperà alla votazione per segnalare il dissenso radicale con l'impianto del disegno di legge che aggrava inverosimilmente la posizione dell'agredito laddove la giurisprudenza ha fornito un'interpretazione estremamente tollerante dell'istituto della legittima difesa. Il disegno di legge infatti riduce la tutela nel caso in cui la reazione di legittima difesa sia stata innescata da una supposta aggressione e fa dipendere da una valutazione rimessa alla sede processuale l'assenza di desistenza ai fini della sussistenza del rapporto di proporzionalità tra la reazione e la minaccia nei confronti di beni.

È quindi respinto l'emendamento 1.104 (identico all'emendamento 1.105).

MARITATI (*DS-U*). L'emendamento 1.106 tenta quantomeno di attenuare il danno arrecato dal disegno di legge al principio fondamentale sotteso alla legittima difesa, quello della proporzionalità tra l'offesa e la ri-

sposta difensiva, che non può essere mai presunta ma va verificata concretamente nei singoli casi. Richiama l'attenzione sulla pericolosità insita in un irresponsabile allargamento delle maglie dell'istituto della legittima difesa, quella cioè di indebolire la cultura del rispetto della persona e della vita, cui peraltro il centrodestra afferma di volersi ispirare. (*Applausi dai senatori Fassone e De Zulueta*).

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore MACONI (DS-U), è respinto l'emendamento 1.106.

BOBBIO Luigi (*AN*). A nome del Gruppo, dichiara il voto a favore dell'emendamento 1.107 volto a scongiurare il rischio, che appare sotteso alle pregiudiziali posizioni assunte dall'Associazione nazionale dei magistrati sul disegno di legge, di un'interpretazione restrittiva circa i luoghi cui applicare la nuova fattispecie. Si propone pertanto di precisare chiaramente, senza rimettere la questione alla valutazione del magistrato, che la disposizione si applica anche nei casi in cui il fatto sia avvenuto in luoghi dove si esercita un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. (*Applausi del senatore Meduri*).

ZANCAN (*Verdi-Un*). L'emendamento 1.107, su cui dichiara il voto contrario, nell'equiparare il privato domicilio a qualsiasi luogo dove si svolge un'attività commerciale o di impresa, fa saltare ogni ragionevole limite di deterrenza all'uso delle armi per esigenze di difesa personale, cosicché gli addetti alla sicurezza di un supermercato potranno legittimamente sparare tra migliaia di persone per cercare di arrestare gli autori di un furto. (*Applausi della senatrice De Zulueta*).

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Dichiara il voto contrario all'emendamento del senatore Bobbio non solo per il suo contenuto, ossia per l'indiscriminata equiparazione tra residenza privata e luogo di esercizio dell'attività commerciale o imprenditoriale, laddove in sede giurisprudenziale il ricorso alla legittima difesa all'interno di un piccolo esercizio commerciale ha sempre condotto all'assoluzione degli autori di comportamenti lesivi, ma anche per la scelta politica ad esso sottesa di limitare l'attività di interpretazione dei magistrati nell'applicazione della legge al caso concreto, per una sorta di diffidenza ugualmente indiscriminata verso il loro operato.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). È contrario all'emendamento 1.107, che si propone di colmare una lacuna del testo licenziato dalla Commissione, e in generale al disegno di legge per la logica ispiratrice, che deve essere fermamente respinta. Per ragioni di mera propaganda si scardina infatti uno degli antichi principi su cui si fonda il diritto penale europeo, confermato persino dal codice Rocco del 1930, che legittima il ricorso alla forza per contrastare un'azione violenta solo sulla base della proporzione tra le due azioni, da verificare di volta in volta in sede giurisprudenziale; invece

ora viene legittimato l'uso delle armi contro una minaccia, anche se poi il commerciante dovrà dimostrare sia il pericolo dell'aggressione sia la mancata desistenza. A prescindere dalle contraddizioni del provvedimento e dal rischio che esso ottenga effetti opposti rispetto a quelli auspicati, si augura che non tutti i senatori della maggioranza vogliano concorrere ad introdurre un simile imbarbarimento sociale per ferocia ideologica e insipienza politica, pur di non ammettere il fallimento della politica del Governo sul terreno della sicurezza, e si uniscano all'opposizione per evitare l'approvazione dell'emendamento e dell'intero disegno di legge. (*Commenti dal Gruppo AN*).

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore MACONI (*DS-U*), dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Rinvia il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta e dà comunicazione delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza.

La seduta termina alle ore 12,52.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente MORO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

PACE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 30 giugno.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Antonione, Baldini, Bettamio, Bosi, Costa, Cursi, Cutrufo, D'Alì, Forte, Giuliano, Grillo, Guasti, Guzzanti, Mantica, Novi, Salzano, Saporito, Sestini, Siliquini, Sudano, Ulivi, Vegas, Ventucci e Ziccone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Servello, per attività di rappresentanza del Senato; Zorzoli, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti; Boldi, Carella, Cozzolino, Liguori, Longhi, Rollandin, Sanzarello e Tatò, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul Servizio sanitario nazionale; Rigoni, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Marino, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Bonatesta, Bonfietti, Compagna e Manieri, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,34*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(3299) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indiana, con Allegato, fatto a New Delhi il 28 novembre 2003 (ore 9,35)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3299.

Riprendiamo l'esame degli articoli.

Ricordo che nella seduta di ieri ha avuto inizio l'esame degli articoli e che sulla votazione dell'articolo 1 è mancato il numero legale.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

PERUZZOTTI (*LP*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(3366) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003 (ore 9,37)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3366.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore facente funzioni se intende integrarla.

PELLICINI, *f. f. relatore*. Mi richiamo alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BALDINI, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3405) *Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2003 (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 9,38)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3405, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Chiedo al relatore se intende integrarla e lo invito ad illustrare contestualmente l'ordine del giorno G3.

PELLICINI, *relatore*. Signor Presidente, questa ratifica è particolarmente importante, sia per la posizione strategica del Kuwait, sia per il fatto che il Governo di quel Paese può definirsi moderato nel panorama dei Governi arabi.

Dopo la liberazione del Kuwait, le relazioni con l'Italia sono aumentate e si è giunti a questo Trattato, che prevede l'assistenza militare da parte dell'Italia nei confronti di quel Paese.

Il Kuwait, come dice la relazione, è in una situazione di accesso democratico, perché presenta alcuni aspetti ancora controversi. Per esempio, il diritto al voto è ancora negato alle donne e ai militari, che evidentemente sono ritenuti soggetti a rischio. È in corso il tentativo di riconoscere il diritto di voto alle donne. In Kuwait, quindi, si sta avanzando verso una democrazia di tipo arabo, che cerca di avvicinarsi alle democrazie occidentali. Ripeto, questa ratifica è importante per la posizione che il Paese ha ai confini con l'Iraq.

Il Trattato di assistenza militare esclude, all'articolo 5, la vendita e la cessione di mine antiuomo e di altre armi particolarmente insidiose. Ho presentato un ordine del giorno che impegna il Governo ad esercitare il maggior controllo possibile nei confronti delle ditte private autorizzate alla cessione e alla vendita di armi, per evitare che vi siano abusi rispetto al Protocollo e che queste armi possono finire a Paesi confinanti, belligeranti o meno.

È stato presentato un ordine del giorno anche da parte dell'opposizione, che sostanzialmente ha un contenuto simile a quello da me illustrato. Non penso vi sia una discrepanza sostanziale fra i due testi, pertanto invito il senatore Boco, primo firmatario dell'ordine del giorno G1, a ritirarlo e a votare a favore dell'ordine del giorno G3, perché in sostanza sono uguali. Da parte della maggioranza e del Governo c'è l'intenzione di assistere il Kuwait nel pieno rispetto delle leggi sulla vendita delle armi e della trasparenza di questi rapporti, poiché non vogliamo certo incrementare la possibilità di un traffico di armi clandestino in quei Paesi dove, tra l'altro, di armi ce ne sono già moltissime.

PRESIDENTE. Vorrei conoscere dal relatore il suo parere sull'ordine del giorno G2, a firma del senatore Martone.

PELLICINI, *relatore*. Signor Presidente, anche in questo caso invito il presentatore a ritirarlo, oppure ad elaborarne uno comune con i firmatari dell'altro ordine del giorno, il G1, anche se mi sembra che il contenuto sia lo stesso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Martone il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche l'ordine del giorno G2. Non essendo presente in Aula, si intende che abbia rinunciato ad intervenire.

È iscritto a parlare il senatore Boco il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche l'ordine del giorno G1. Non essendo presente in Aula, si intende che abbia rinunciato ad intervenire.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DRAGO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, relativamente ai tre ordini del giorno il Governo ritiene che, in considerazione delle motivazioni espresse in Commissione, non possa essere accolto l'ordine del giorno G1, di cui è primo firmatario il senatore Boco, e che invece possano essere accolti gli ordini del giorno G2 e G3.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno G1?

RIPAMONTI (*Verdi-Un*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine giorno G1, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G2 e G3 non verranno posti in votazione.

Do lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sull'emendamento presentato al disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 2.0.100 relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che dopo le parole: «sono stipulate» siano inserite le altre: «senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato».

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame di un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PELLICINI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

DRAGO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.100 (testo 2), presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(3468) *Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975 e sua esecuzione (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 9,47)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3468, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

PIANETTA, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DRAGO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.
Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(3425) *Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 2003 alla Convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un Fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, fatto a Londra il 16 maggio 2003, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 9,48)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3425, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata stampata e distribuita. Chiedo al relatore facente funzioni se intende integrarla.

PELLICINI, *f. f. relatore*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DRAGO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(414-B) Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del senatore Consolo e dei deputati Cé ed altri; Conti Giulio; Conti Giulio; Di Virgilio e Palumbo*) (*Relazione orale*) **(ore 9,50)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 414-B, già approvato dal Senato e modificato dalla

Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del senatore Consolo e dei deputati Cé ed altri; Conti Giulio; Conti Giulio; Di Virgilio e Palumbo.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 24 maggio si è svolta la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5^a e dalla 1^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

PASSIGLI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti del Governo, secondo cui la quantificazione degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 3, 4 e 5 risulta congrua rispetto alle attività ivi previste e le clausole di invarianza finanziaria di cui agli articoli 2 e 7 sono idonee ad escludere l'insorgere di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo, con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che ai rispettivi commi 2 degli articoli 3, 4 e 5, la parola: "2004" sia sostituita dall'altra: "2005"; che al comma 1 dell'articolo 10, le parole: "a decorrere dal 2004" siano sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 2005", le parole: "2004-2006" vengano sostituite dalle altre: "2005-2007" e le parole: "per l'anno 2004" siano sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2005".

La Commissione, esaminati altresì i relativi emendamenti trasmessi, esprime parere di nulla osta sulla proposta 9.0.1 condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 3, delle parole: «dall'anno 2004», ovunque ricorrano, con le seguenti: «dall'anno 2005». Esprime inoltre parere contrario, ai sensi della suddetta norma costituzionale, sulle proposte 2.1, 2.100, 2.101, 7.100, 2.102, 4.100, 5.102, 10.101, 4.0.2, 4.0.1, 5.0.100, 10.100, parere contrario sugli emendamenti 3.101, 3.103, 3.104, 3.6, 3.9, 3.11, 3.12, 4.2 e 6.111 e parere di nulla osta sulle restanti proposte esaminate».

«La 1^a Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri: parere non ostativo sull'emendamento 4.2, a condizione che esso sia riformulato prevedendo il raggiungimento della previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per la definizione delle attività ivi previste, in considerazione dei rilevanti aspetti di competenza regionale in materia di formazione del personale sanitario; parere non ostativo sui restanti emendamenti».

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, così come proposto dalle Commissioni riunite.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BOSCETTO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 1.1.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BOSCETTO, *relatore*. Signor Presidente, invito i presentatori a ritirare gli emendamenti all'articolo 2, altrimenti il mio parere è contrario.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.1, 2.100, 2.101 e 2.102 sono improcedibili.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BOSCETTO, *relatore*. Signor Presidente, invito i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti all'articolo 3, altrimenti il mio parere è contrario.

L'emendamento 3.200, presentato dai relatori, su cui il parere ovviamente è favorevole, è un adeguamento a seguito del parere espresso dalla 5^a Commissione.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti presentati all'articolo 3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.101, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 3.102, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.103, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.104, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.105, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.9, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.11, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.12, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.200, presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOSCETTO, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.2, 4.100, 4.1, 4.0.2 e 4.0.1 e parere favorevole sull'emendamento 4.200.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.100 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 4.200, presentato dai relatori.

È approvato.

L'emendamento 4.1 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 4.2. Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 4.0.2 e 4.0.1 sono improcedibili.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOSCETTO, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.100, 5.101, 5.102 e 5.0.100 e parere favorevole sull'emendamento 5.200.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti presentati all'articolo 5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.100, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.101, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 5.102 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 5.200, presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 5.0.100 è improcedibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, corrispondente all'articolo 1 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

DALLA CHIESA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 6.100 mira a ridurre la sanzione minima prevista per la commissione del reato, in considerazione del fatto che quest'ultimo, per la sua stessa tipologia, può con molta probabilità coinvolgere i familiari della vittima.

Al sottoscritto e ai colleghi della Commissione è sembrato che fosse utile disporre una riduzione del minimo della pena in modo da aprire le porte dei benefici di legge nella previsione che si tratti di un familiare, e dunque per evitare che si sommino traumi ai traumi, nel rapporto che si stabilisce tra la legge italiana e le credenze religiose o le abitudini delle etnie di appartenenza.

Questo è il senso dell'emendamento, che mi sembra riesca a rendere compatibile la necessità di proclamare la laicità dello Stato, che impone comunque a tutti i credenti, quale che sia la loro religione, di attenersi ad un quadro di comportamenti dettato dalle nostre leggi, e al tempo stesso di rendere compatibile questa esigenza con quella di non «infierire» sulla famiglia della vittima. Si tratta pur sempre di pratiche che rimandano a consolidate ed antiche credenze religiose.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, dichiaro innanzitutto di ritirare gli emendamenti 6.6. e 6.7.

Ritiro altresì l'emendamento 6.8, ma la prego di consentirmi di spiegarne il motivo, anche perché mi sembra utile che rimanga agli atti parlamentari traccia del percorso motivazionale sia della presentazione che del ritiro di tali proposte.

L'emendamento si inserisce nel secondo comma dell'articolo 583-*bis* del codice penale, quello che riguarda le lesioni di minore gravità e minore devastazione (se così possiamo dire); il testo prevede che sia punito colui che cagiona tali lesioni al fine di menomare le funzioni sessuali.

L'emendamento 6.8 si propone di sopprimere questa finalità; la formulazione che ne ho dato nasce dal timore, tutt'altro che irragionevole, che nelle aule giudiziarie, una volta aperta l'indagine sulle motivazioni della condotta, si inseriscano motivazioni di tipo sociologico, religioso, di tradizione o di altro genere, che potrebbero paralizzare la funzione di contrasto della norma penale.

A meglio riflettere, però, questa dizione è bene che rimanga, proprio per l'equivoco – nel quale io stesso sono provvisoriamente caduto – tra fini e motivi; in effetti, quando una condotta incorpora di per se stessa l'evento è superfluo specificare che tale condotta è tenuta per il fine di produrre quell'evento: se ad esempio pronuncio una espressione ingiuriosa nei confronti di taluno, è superfluo dire che l'ho proferita per offendere, in quanto l'offesa è insita nella condotta. Qui, analogamente, si potrebbe dubitare che le lesioni possano essere arrecate o per una semplice volontà di ledere l'integrità fisica della persona, ovvero per menomarne le funzioni sessuali.

Ecco perché una eventuale introduzione dell'indagine non sarebbe paralizzata qualora si distinguesse tra fine (che è quello di ledere la persona) e motivi (che possono essere quelli religiosi, sociologici, di tradizione, di abitudine e di convenienza sociale). Conseguentemente, l'inciso rimane opportuno proprio per differenziare la condotta da quella delle lesioni ordinarie, sia pure produttive dello stesso evento e della stessa gravità.

Se mi è consentito, signor Presidente, illustrerei brevemente anche l'emendamento 6.108, che rappresenta una precisazione tecnica che non intacca minimamente le finalità della norma ma la rende, a mio giudizio, più precisa.

L'obiettivo del testo è quello di rendere punibile la condotta in questione anche quando tenuta al di fuori del territorio nazionale; noi vogliamo infatti contrastare, per quanto è possibile, la condotta del genitore che, per realizzare questo suo preteso imperativo socio-religioso, trasferisce la propria bambina nello Stato di provenienza, ivi attua la condotta, per poi tornare in Italia.

In base alla ripartizione delle giurisdizioni, la nostra giurisdizione avrebbe competenza su questo fatto solo qualora esso fosse commesso in danno di cittadina italiana, e non quando commesso in danno di cittadina straniera. Ecco perché in un primo tempo abbiamo scelto la soluzione di rendere perseguibile il fatto anche quando commesso in danno di cittadina straniera, ovviamente all'estero, in deroga agli articoli 9 e 10 che

sono quelli che prevedono l'espansione della nostra giurisdizione allorché sussista tutta una serie di requisiti (la gravità del fatto, la richiesta del Ministro e la presenza del reo sul territorio nazionale).

Questa architettura mi è sembrata e mi sembra meno felice del rinvio al puro e semplice articolo 7, il quale prevede invece l'espansione della nostra giurisdizione in ragione del titolo del reato: chiunque lo commetta, in danno di chiunque e quale ne sia la gravità. Deve essere, cioè, la nostra legge ad assumere la qualità del reato come elemento giustificatore di una espansione della giurisdizione. Ecco allora che in questo caso il rinvio puro e semplice all'articolo 7, cioè la previsione del reato come perseguibile all'estero *tout court*, dovrebbe essere sufficiente ad eliminare tutte le altre condizioni (la presenza del reo e la gravità del reato), lasciando peraltro quella della richiesta del Ministro proprio per una delibazione politica sull'opportunità che la nostra giurisdizione interferisca con quella di uno Stato straniero. Caldeggio quindi questa precisazione, che è di carattere unicamente tecnico.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, la bontà delle finalità di questa legge mi ha indotto ad un'attività emendativa molto ridotta. Ho presentato infatti un solo emendamento, anche se su un punto, a mio giudizio, molto importante. E siccome sembra che il provvedimento debba tornare alla Camera, credo che la maggioranza ed i relatori dovrebbero prenderlo in considerazione. È un tema che è già stato trattato, nella seconda parte del suo intervento, dal senatore Fassone, e sul quale io esprimo opinioni parzialmente contrarie.

Dobbiamo affrontare la questione della punibilità, nel nostro Stato, e secondo la nostra giurisdizione, di fatti commessi all'estero da cittadini stranieri. È evidente la problematica dei ritorni presso le famiglie, che definirei tribali, per la patente inciviltà e gravità di questa pratica di mutilazione. È possibile che i fatti che con questa legge vogliamo sanzionare possano avvenire all'estero al momento del ritorno presso le famiglie e con una condotta tenuta dai familiari o dalla etnia di origine della donna che subisce la mutilazione. Quale limite dare alla nostra giurisdizione? Così come è strutturata la legge, la giurisdizione non ha limite, quindi è suscettibile di essere applicata anche al cittadino straniero che non metterà mai piede in Italia.

Credo sia di buon senso, di sistema e non di pangiustizionalismo limitare la giurisdizione quando si verifichi la condizione, che poi è comune per tutti i reati commessi all'estero, che il cittadino straniero o italiano che ha commesso il reato all'estero si trovi sul territorio nazionale. Non sarebbe una condizione riduttiva della portata della legge, bensì una condizione che razionalizza, che rende praticabile, non assurdamente impegnativa per la nostra giurisdizione e che nello stesso tempo consente il rigore giusto della legge non appena si verifica l'arrivo sul suolo nazionale, che è sempre, non dimentichiamoci, la regola cardine per l'applicazione della giurisdizione italiana.

Sulla materia del reato commesso all'estero, raccomando un'attenta valutazione da parte dei relatori e della maggioranza.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BOSCETTO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.100. Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti 6.101, 6.102, 6.10, 6.103 e 6.11.

Aggiungo la mia firma all'emendamento 6.104, che ritiro, d'accordo con il senatore Dalla Chiesa.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.105 e 6.106. Sull'emendamento 6.107, per le ragioni già spiegate anche personalmente al senatore Zancan, noi riteniamo che la presenza del reo nel territorio dello Stato in questo caso non debba essere necessaria, e quindi siamo contrari a tale emendamento, pur ritenendo rispettabile la posizione del collega Zancan.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 6.108 del senatore Fassone e contrario al 6.109 dello stesso senatore Fassone perché siamo favorevoli all'emendamento 6.100a, da me presentato, che ricomprende tutta la problematica e sopprime l'articolo 9 del disegno di legge. Esso infatti prevede che: «La condanna contro l'esercente di una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-*bis* importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza della condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri». *Conseguentemente, nell'alinea sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le altre: «sono inseriti i seguenti». Conseguentemente, sopprimere l'articolo 9».*

Naturalmente il parere è favorevole sull'emendamento 6.110, presentato da noi relatori, e contrario all'emendamento 6.111.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello appena espresso dal relatore. Ringrazio il senatore Fassone per aver giustificato il ritiro dei propri emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.100.

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, spendo solo poche parole per ringraziare per il lavoro svolto in Commissione e soprattutto per il contributo dato dal relatore Dalla Chiesa a proposito della riduzione della

pena da sei a quattro anni. Questo si sposa con il nostro assenso al disegno di legge – su cui nutriamo comunque alcune perplessità che verranno poi esplicitate in sede di dichiarazione di voto finale – e con il nostro atteggiamento di fronte a fatti legati alle mutilazioni genitali femminili.

Crediamo che sia giusto e corretto individuare un reato; è però improprio ritenere la funzione punitiva e penale come l'unica funzione che consenta di estirpare questa drammatica e squallida pratica. Serve un'azione di prevenzione importante e la riduzione della pena consente soprattutto di non accanirsi nei confronti dei genitori. Noi sappiamo che le tradizioni dei Paesi di origine da cui provengono le vittime coinvolgono soprattutto l'ambito familiare, e quindi anche i genitori. Dal punto di vista educativo e del contributo che il mondo occidentale può dare al resto del mondo in cui si registrano queste pratiche, io credo che la riduzione della pena da sei a quattro anni sia opportuna e debba essere apprezzata, per cui ringrazio il relatore Dalla Chiesa. (*Applausi del senatore Veraldi*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.100, presentato dal relatore, senatore Dalla Chiesa.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.101, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.102, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.10, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 6.6 e 6.7 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 6.103, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.11, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 6.104, identico all'emendamento 6.8, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 6.105, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.106, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.107, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.108, presentato dal senatore Fassone.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.109, sostanzialmente identico all'emendamento 6.100a.

FASSONE (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, proprio perché il testo coincide sostanzialmente con quello dell'emendamento 6.100a, presentato dal relatore, non vorrei che la bocciatura del mio emendamento avesse effetti preclusivi su quest'ultimo e perciò ritiro l'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.100a, presentato dal relatore, senatore Boschetto.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.110, presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.111, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BOSCETTO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 7.1, 7.100 e 7.101.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 7.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario della 5^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.100 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 7.101, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BOSCETTO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.100, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 9 è soppresso a seguito dell'approvazione dell'emendamento 6.100a. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti presentati a tale articolo.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 9, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOSCETTO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

DRAGO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.0.1 (testo 2), presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOSCETTO, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 10.100 e 10.101 e parere favorevole sull'emendamento 10.200.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore sugli emendamenti all'articolo 10.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 10.100 e 10.101 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 10.200, presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per annunciare il voto favorevole mio personale e del Gruppo Verdi-l'Unione.

Le ragioni del voto favorevole risiedono essenzialmente nell'assoluta necessità di reagire, sul piano legislativo, ad una mutilazione terribile dell'identità più intima della donna; reagire in termini di accettabile razionalità e in termini legislativi per cercare di stroncare, attraverso un'opera non soltanto di repressione ma anche di doverosa informazione, pratiche di assoluta inciviltà umana prima ancora che giuridica e per impedire che queste si ripetano e si diffondano nel nostro Paese.

Qualsiasi causale – rispetto di regole etniche, di credenze religiose e di culture che tali non sono – non soltanto non giustifica questa pratica, ma anzi la rende più grave e maggiormente intollerabile. È per tali ragioni che, pur avendo avanzato alcune perplessità ed osservazioni sul piano tecnico, giuridico e realizzativo nei riguardi del testo, la bontà della sua finalità è talmente vincente che merita l'approvazione.

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, inizio il mio intervento con l'affermare, a nome del Gruppo della Margherita, che è al nostro esame un disegno di legge importante, che vuole intervenire sulla prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

La scelta che stiamo compiendo, pur se importante, è però un'occasione dimezzata sul piano culturale, o meglio interculturale, normativo e sanitario.

C'era assolutamente bisogno di una risposta normativa, perché la mutilazione genitale femminile è una violazione dei diritti umani, anche se sappiamo che un male millenario, basato sulla sopraffazione delle donne, sulla poligamia maschile e sulla servitù femminile, quindi su un diritto consuetudinario, non può essere estirpato solo con una legge, pur se questa è un tassello importante. Speriamo che ora possa iniziare un nuovo corso della storia dell'umanità, a partire dal Vecchio continente, una storia che coinvolga l'intera umanità.

C'era bisogno di una normativa anche perché lo stesso Parlamento europeo ha presentato una proposta di risoluzione nel 2000, poi ribadita nel settembre del 2001, chiedendo agli Stati membri di considerare all'interno di ogni singolo apparato legislativo le mutilazioni genitali femminili un delitto contro l'integrità della persona.

Sempre in quella risoluzione del Parlamento europeo si chiedeva espressamente di svolgere indagini esaustive per conoscere il fenomeno, di riconoscere il rischio di mutilazioni genitali come motivo di concessione del diritto di asilo, di adottare la clausola di difesa dei diritti umani come priorità di azione nelle relazioni con i Paesi terzi e di sostenere le

organizzazioni non governative che lavorano per l'eliminazione di tali pratiche.

Questo disegno di legge ci permette di capire e di chiarire cosa significhi il rispetto delle tradizioni dei popoli, che non possono e non devono essere confuse con l'accettazione dei valori identitari, che violano i diritti umani.

Si potrebbero citare numerose dichiarazioni internazionali, dalla Dichiarazione dei diritti umani alla Dichiarazione dei diritti del fanciullo, fino alla Dichiarazione di Vienna del 1993, la quale, all'articolo 18, dice esplicitamente: «I diritti umani delle donne e delle bambine sono una parte inalienabile, integrale e indivisibile dei diritti umani universali. La piena e paritaria partecipazione delle donne alla vita politica, civile, sociale ed economica a livello nazionale, regionale ed internazionale, e lo sradicamento di qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso sono obiettivi prioritari della comunità internazionale».

Non solo. Anche la Piattaforma d'azione di Pechino (ribadita recentemente, dopo dieci anni, nella Conferenza cui ha partecipato anche una delegazione di questa Assemblea) chiede di «rafforzare le leggi, riformare le istituzioni e promuovere norme e pratiche che eliminino la discriminazione contro le donne e incoraggino le donne e gli uomini ad assumersi la responsabilità del loro comportamento sessuale e nella procreazione; assicurare il pieno rispetto per l'integrità fisica del corpo umano e assumere iniziative per assicurare le condizioni necessarie alle donne per esercitare i loro diritti in materia di riproduzione ed eliminare, dove possibile, leggi e pratiche coercitive».

Lo stesso Comitato nazionale di bioetica ribadisce che la pratica escissoria, nonostante sia «profondamente radicata culturalmente, richiesta ed esigita anche dalle adolescenti, non può essere ritenuta eticamente accettabile sotto ogni profilo e deve essere quindi combattuta e proscritta, anche con l'introduzione di nuove norme di carattere penale».

Per noi occidentali il termine «mutilazione» ha un significato peggiorativo, allude all'idea di una menomazione, a un corpo deturpato, che ha cambiato irrimediabilmente aspetto, sino a perdere la sua integrità e la sua armonia naturale. Per i 28 Paesi del Continente asiatico e africano, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, le pratiche di mutilazione rappresentano invece una forma di intervento che elimina la parte maschile dai genitali femminili. Vogliono pulire, purificare e compiono tutto questo attraverso cerimonie di iniziazione. Queste pratiche sono diffuse su larga scala e, al contrario del pensiero comune, coinvolgono ragazze di fasce sociali diverse, provenienti da famiglie con gradi d'istruzione anche elevati.

Questo tema, quindi, non può lasciarci indifferenti, soprattutto se pensiamo al numero di donne coinvolte: sono 120 milioni le donne colpite da queste pratiche. Ma anche in Italia, su 45.000 donne provenienti da territori a tradizione escissoria, 4.000 sono bambine già infibulate. Sono dati forniti nel 2000 dal Ministero dell'interno.

Il testo, così come verrà approvato oggi, è sicuramente migliorato. Ringraziamo per questo la Commissione; in particolare, desidero ringraziare pubblicamente i colleghi Dalla Chiesa e Fassone per aver contribuito a migliorare l'articolato, come era già stato fatto alla Camera. Si riconosce il reato di mutilazione genitale; si individuano forme di repressione e condanna severe, ma lo si fa dopo aver individuato misure e iniziative di prevenzione, che devono essere svolte soprattutto nei Paesi d'origine, utilizzando i meccanismi della cooperazione allo sviluppo. Tali modifiche sono state apportate anche con il nostro contributo.

Fondamentale è stato anche riconoscere il ruolo di supervisore al Dipartimento delle pari opportunità, nel rispetto dei valori del *mainstreaming*. Tuttavia, i veri protagonisti, le associazioni che da anni operano in trincea per risolvere il problema, o meglio per effettuare quella mediazione culturale, sociale e politica, devono ricevere il giusto riconoscimento, onde evitare ancora una volta uno iato difficilmente colmabile.

Affinché si realizzi questa mediazione, inoltre, che consenta la catarsi spirituale e sociale che non si realizzi con la mutilazione del corpo, ma attraverso il rispetto dell'altra come diversa da sé, e come tale portatrice di risorsa, di dignità umana, utente e attore principe deve essere la donna immigrata, in modo che non sia oggetto di una trasformazione culturale traumatica, ma soggetto e propulsore di cambiamento. La donna immigrata, infatti, risente ancora di più della necessità di affermare la propria etnia e, attraverso le pratiche di mutilazione genitale femminile, segna un legame indissolubile con la comunità di origine. Questa affermazione, riassuntiva ma reale, ci fa capire che serve innanzitutto un profondo e radicale confronto culturale, serve una rilettura interculturale di come è visto, pensato e vissuto il corpo della donna, serve eliminare la banale e fuorviante lettura religiosa. Con questa legge, parzialmente, ci si riesce.

Esprimiamo, quindi, alcune riserve, ma diciamo di sì a questa legge. Manca una parte fondamentale, in questo provvedimento, e vogliamo ricordarlo all'Assemblea in uno spirito di profonda collaborazione: a volte siamo europeisti quando ci conviene, altre volte disprezziamo e non rispondiamo alle richieste del Parlamento europeo. Sarebbe necessario il riconoscimento, per quelle donne coraggiose che si oppongono ai loro mariti o al gruppo sociale di appartenenza e che avrebbero bisogno del diritto di asilo, dello *status* di rifugiate, ma il nostro Stato preferisce non parlare della legge sul diritto di asilo e non riconoscere queste donne coraggiose, che ci permettono di creare un ponte con i loro Paesi di origine: questa parte, non è stata accolta.

Fino a quando la tutela dei diritti umani dovrà sottostare ad una quantificazione economico-finanziaria per cui la maggioranza non ha accettato di riconoscere il diritto di asilo e di rifugiate a queste donne per mancanza di copertura economica? Fin quando ragioneremo di diritti umani sottostando a quantificazioni economico-finanziarie rischieremo davvero di realizzare una tutela dimezzata.

Ho voluto ricordare tutto ciò in sede di dichiarazione di voto, ma diremo comunque sì a questo disegno di legge. Il nostro sì è un segno di

speranza non per omologare le culture delle donne d'altrove alla nostra, ma per scrivere insieme una pagina piena dei diritti umani, a partire dal rispetto, dall'accettazione e dalla promozione integrale del corpo umano femminile. Le pene previste credo non debbano essere considerate unica parte sostanziale di questa legge, anche perché sarebbe stato meglio distinguere...

PRESIDENTE. Senatrice Baio Dossi, la invito a concludere.

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). ...i genitori da altre figure che possono incidere in simili pratiche.

Ci auguriamo quindi – e concludo – che le fattispecie previste dalla legge siano attentamente analizzate dai giudici (avanziamo questa raccomandazione, pur nel rispetto dell'autonomia dei giudici), perché solo una loro buona applicazione potrà segnare una storia di rispetto della dignità umana delle giovani donne. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e Verdi-Un. Congratulazioni*).

FASSONE (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo. Questo disegno di legge affronta un tema estremamente complicato, non perché non sia evidente a tutti la drammaticità delle situazione che esso contempla, ma perché deve affrontare e in qualche modo superare due interrogativi particolari. In particolare deve chiedersi se e come il rispetto delle culture, delle tradizioni, dei costumi di altri popoli possa conciliarsi con le nostre categorie culturali e giuridiche, tra le quali il primato dell'invulnerabilità dei diritti umani e il rispetto dell'integrità fisica della persona. Ebbene, in questo caso noi non dobbiamo avere il timore di occidentalizzare il mondo, di imporre le nostre categorie, le nostre culture, le nostre spiritualità.

Dobbiamo essere consapevoli che affermiamo, invece, valori universali e il timore di trasformare il relativo in assoluto è scongiurato dalla consacrazione nelle varie Carte internazionali del diritto all'integrità fisica come un universale di cui possiamo legittimamente pretendere l'osservanza da tutti.

Il secondo interrogativo che la legge affronta è quello dell'efficacia o meno del diritto penale a fronte di fenomeni sociali diffusi e radicati. È la domanda di sempre allorché si vara una nuova norma penale pesantemente repressiva. Questo fatto non può mai essere giudicato in termini trionfalistici: se si introduce una nuova norma penale, è perché circola nella nostra comunità una condotta grave che ci mette in allarme. Ma il diritto penale ha anche un valore simbolico che trascende di gran lunga la sua eventuale capacità concreta di dissuasione; significa una presa di coscienza della co-

munità che quel valore è assunto come sacrale e come meritevole di essere difeso.

All'inizio, in effetti, il disegno di legge conteneva una sola previsione penale e per questo motivo lo abbiamo giudicato insufficiente e abbiamo dato, soprattutto alla Camera dei deputati, un ampio contributo a contornare l'intervento penalistico di tutta una serie di interventi sociali. Questo è dunque soltanto il primo passo per voltare pagina.

Abbiamo oramai preso penosa e dolorosa familiarità con le foto delle bambine terrorizzate nell'imminenza della pratica o subito dopo la stessa, quali apparse in questi anni su tanti giornali e riviste. Abbiamo appreso dal seminario afro-arabo del 2003 le raffinate e molteplici crudeltà che la malata prepotenza maschile è in grado di inventare per sottomettere quel corpo della donna che desidera e teme nello stesso tempo e che vuole assoggettare mutilandolo come rivalsa della sua soggezione istintuale. Tutto questo è la permanente manifestazione di una tragedia che continua a popolare ed inquinare i nostri giorni, quella della violenza che tortura chi non può difendersi.

Noi non possiamo presumere di estirpare con una legge tutto il male del mondo; possiamo fare qualcosa per circoscriverlo e ridurlo. Questa legge è appunto il qualcosa che stiamo cercando di fare, ben sapendo che il cammino della storia è molto più lento di quello delle nostre impazienze.

Presidenza del presidente PERA (ore 10,40)

(*Segue FASSONE*). Avremmo voluto qualcosa di più: avremmo voluto un'attenzione al diritto di asilo formalizzata anche nei confronti delle donne migranti che lo chiedono in quanto terrorizzate dal pericolo di sopportare queste pratiche, ove rimpatriate; avremmo voluto un maggior corredo di risorse per gli interventi sociologici e politici di contorno alla legge.

Anche se questo giustifica qualche nostra riserva, la legge è comunque un fatto positivo. Negarle il consenso non in nome di quello che afferma, ma in nome di quello che non contiene, non sarebbe facilmente comprensibile, né accettabile. Per questo motivo, confermiamo il nostro voto favorevole.

TREDESE (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREDESE (*FI*). Signor Presidente, colleghi, a titolo personale e per il Gruppo Forza Italia annuncio il voto favorevole su una legge di grande

progresso civile, una legge che detta le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quale violazione dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine.

MALABARBA (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (*Misto-RC*). Signor Presidente, dobbiamo trattare con molta cautela problemi delicati relativi a Paesi e a popoli con storie, tradizioni e tendenze culturali diverse dalle nostre e non sempre tutto può essere risolto, anzi – se me lo consente – quasi mai, con misure sanzionatorie sul piano legale e con la repressione.

Tuttavia, di fronte a una pratica come quella delle mutilazioni genitali femminili non possiamo non considerare questa come una gravissima violazione nei confronti delle donne e del loro corpo.

Bisogna trovare tutte le strade possibili per mettere in piedi un'azione che contrasti un'attività tanto radicata quanto barbara. Prevenzione e crescita culturale, soprattutto attraverso le associazioni che si rapportano alle comunità migranti presenti nel nostro Paese e anche direttamente con un intervento nei Paesi di origine, è la strada maestra da percorrere.

Il disegno di legge in esame non coglie tuttavia questa dimensione ed interviene soltanto su alcuni aspetti sanzionatori. Abbiamo criticato il provvedimento ed inizialmente ne abbiamo contrastato l'*iter* preoccupati proprio di non porre i nostri valori occidentali come gli unici valori. So che i colleghi che sono intervenuti a favore del disegno di legge si riferiscono a ben altri valori universali che non quelli cui si rifanno abusivamente correnti razziste e xenofobe presenti alle nostre latitudini. È il combinato disposto tra questo provvedimento ed altre misure anti immigrati che ha creato in noi le più forti preoccupazioni.

Certo, l'approvazione dell'emendamento presentato dal senatore Dalla Chiesa sulla riduzione delle sanzioni da sei a quattro anni va incontro, anche se parzialmente, alle nostre preoccupazioni. Pertanto, riteniamo di poter mutare il nostro voto da contrario in un'astensione, sostanzialmente motivata – come hanno ricordato altri colleghi dell'opposizione – dal fatto che non si è colta anche in questa occasione l'opportunità di offrire lo *status* di rifugiato alle donne che subiscono o che sono a rischio di subire queste mutilazioni. Se si considera barbara questa pratica, indubbiamente chi la subisce contestualmente subisce una violazione di uno dei fondamentali diritti umani.

Per questo motivo dovremmo essere aperti e favorire anche attraverso questa strada l'approvazione nel nostro Paese di una legge sul diritto di asilo che ancora non è prevista. Il fatto di avere respinto l'emendamento che andava in questa direzione non ci consente di dimostrare un'apertura

maggiore nei confronti di una legge che comunque va incontro, almeno parzialmente, ad alcune delle preoccupazioni che abbiamo manifestato.

Per tali ragioni ribadisco la parziale contrarietà del nostro Gruppo, che esprimeremo attraverso l'astensione.

TIRELLI (*LP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (*LP*). Signor Presidente, nell'esprimere il voto favorevole del Gruppo Lega Nord, mi auguro che questo sia solo un primo passo nella direzione di risolvere il problema posto dal senatore Fassone. È difficile coniugare il mantenimento delle tradizioni proprie di altre culture con il rispetto delle leggi dei Paesi ospitanti, però è un problema che va risolto. Non si può permettere che all'interno del nostro territorio nazionale si realizzino diversità di trattamento per quanto riguarda la punibilità di alcuni reati.

Deve essere chiaro che per noi la mutilazione è un reato e che come tale va punita. Siamo giunti a questo attraverso una lunga storia, la storia dei diritti umani, che nel nostro Paese ha vissuto un percorso diverso da quelli dei Paesi di origine delle vittime – così le definiamo noi – di queste mutilazioni. Noi ci siamo arrivati per gradi. La civiltà occidentale è arrivata a stabilire questi principi con sofferenza e talvolta sulla base di contraddizioni, anche motivate dall'influsso di poteri temporali sulla nostra attività legislativa.

Con il provvedimento al nostro esame si tenta, anche se mi auguro non sia soltanto un tentativo, di punire chi viola i diritti fondamentali dell'uomo. Siamo naturalmente favorevoli, anche se ci auguriamo che questo sia soltanto un primo passo lungo la strada del rispetto dei diritti umani ed anche della chiarezza. Si pretende, pur con tutti i gradi di approssimazione possibile, che colui che chiede ospitalità nel nostro Paese accetti anche di osservarne le leggi che regolano la convivenza.

Il mio augurio finale è che questa legge non rappresenti soltanto un manifesto e che non incontri poi nelle varie fasi dell'applicazione, e nella discrezionalità di chi dovrà applicarla, dei rallentamenti, se non dei boicottaggi, quali quelli cui abbiamo assistito ultimamente rispetto ad altre norme in materia di immigrazione. (*Applausi dai Gruppi LP e FI*).

DATO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

DATO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, evidentemente siamo di fronte a pratiche che vanno in qualche modo contrastate. Ritengo però che la norma in esame non sia adeguata per farlo perché eccessivamente repressiva, da una parte, dal momento che riguarda pratiche sostenute da

tradizioni culturali, e non da vincoli e obblighi previsti da altre leggi, tanto per intenderci. D'altra parte, considero il provvedimento in esame insufficiente perché non appronta e non rende disponibili misure e servizi adeguati, volti ad aiutare culture e gruppi etnici che a mio avviso da soli debbono superare queste pratiche.

Tuttavia, vi è una ragione principale alla base di quanto sto sostenendo: io che vorrei essere contro chiunque imponesse le nostre scelte in termini di scontro di civiltà, ritengo assolutamente insufficiente e iniquo che nel nostro Paese si approntino misure repressive per pratiche che appartengono ad altre culture, senza che noi stessi proviamo ad interrogarci su altre pratiche che evocano problemi non del tutto differenti e che sono in voga nel nostro Paese, sostenute da una cultura abbandonata a logiche di mercato.

Voglio fare al riguardo un piccolo esempio: non dovremmo forse interrogarci sull'opportunità di mettere fuori legge il ricorso a pratiche di chirurgia estetica su corpi di giovani neanche maggiorenni, anch'esse imposte in un certo senso da vincoli di tipo culturale, che lasciamo diffondere nel nostro Paese, con la proposizione di modelli che, in fin dei conti, determinano una violenza sui corpi femminili per soddisfare presunti immaginari maschili? Questi non sono forse tratti di nostre piccole violenze corporali e domestiche sulle quali dovremmo interrogarci senza presunzioni di superiorità nei confronti dei portati di altre culture?

Questa è la ragione che mi induce ad astenermi dal voto. Vorrei che in Italia quando si affrontano questo genere di temi si facesse un serio esame di coscienza su aspetti assolutamente non edificanti della nostra cultura, sui quali non riteniamo di intervenire – ripeto – per una presunzione immotivata e infondata.

DANZI (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANZI (*UDC*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimo il voto favorevole dell'UDC al presente disegno di legge, motivandolo in maniera sintetica e, spero, chiara.

Chi più di noi cattolici, convinti assertori della solidarietà e dell'integrazione, può esimersi dal considerare necessaria una legge di questo genere! Vorrei invitare tutti ad una riflessione: siamo stati un popolo di emigranti, è vero; la gente che soffre, la gente che ha necessità di lavoro va accolta umanamente, e stiamo appunto lavorando affinché venga accolta con dignità e umanità anche attraverso le leggi che operano in modo che il numero delle persone che arrivano nel nostro Paese disperate e senza lavoro sia limitato e che a ciascuna di loro venga consentita una vita dignitosa – come è giusto che sia – e di integrazione.

Si parla anche della possibilità di concedere loro il diritto di voto, che trovo legittimo. Si dibatte sulla necessità di accorciare i tempi per consen-

tire l'integrazione, però penso che ci siano delle regole e che ci si debba integrare nella cultura della società ospitante.

Dico alla mia carissima amica Cinzia Dato che non si può paragonare l'infibulazione ad un tatuaggio. Penso che la prima sia una pratica assolutamente da condannare e non condivisibile, e ciò deve essere compreso da chi chiede ospitalità nel nostro Paese e riceve attenzione, sensibilità, garanzie, tutela della persona e rispetto dell'individuo. Vi è quindi la necessità di capire quanto sia opportuno integrarsi in una civiltà, in questo caso, che non consente, con la legge in esame, pratiche assolutamente criticabili.

Esprimo dunque il voto favorevole del Gruppo dell'UDC. (*Applausi dai Gruppi UDC e FI*).

MALABARBA (*Misto-RC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (*Misto-RC*). Anche in relazione all'importanza di questo voto, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Malabarba, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 414-B, nel testo emendato, con l'intesa che Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi ieri sera, ha approvato integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 21 luglio.

Fermi restando gli argomenti previsti per la settimana in corso, gli incardinamenti della seduta antimeridiana di giovedì 7 luglio prevedono

al primo punto l'avvio della discussione generale del disegno di legge recante modifiche al codice penale in materia di attenuanti generiche e recidiva, il cui esame proseguirà la settimana prossima subito dopo quello del decreto-legge su energia elettrica e gas, in scadenza il 13 luglio.

Seguiranno poi il decreto-legge in materia di entrate, da avviare giovedì prossimo, e gli altri argomenti non conclusi.

Nella seduta antimeridiana di giovedì 14 luglio saranno incardinati i decreti-legge in tema di funzionalità della pubblica amministrazione e di disagio abitativo, che proseguiranno nelle sedute comprese tra il 19 e il 21 luglio.

Per tutti i decreti-legge citati, la Conferenza ha proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi.

Nella seduta antimeridiana di giovedì 21, sarà incardinato, ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati, il decreto-legge di proroga di missioni internazionali.

È stato infine stabilito che, non appena definito dalla Commissione esteri, sarà posto all'ordine del giorno il disegno di legge di ratifica dell'accordo con la Russia per lo smaltimento di sommergibili nucleari.

Programma dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi ieri sera con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento – il seguente programma dei lavori del Senato fino alla sospensione per le ferie estive:

- Disegno di legge n. 2467 – Disciplina delle attività di consulenza su strumenti finanziari (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Doc. XXII, n. 13 – Proposta di inchiesta parlamentare sui fatti verificatisi a Genova in occasione del G8
- Disegno di legge n. 1472 – Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 1019-1020-1175-B – Interventi per l'espansione dell'Università di Messina, dell'Università di Cassino e in favore dell'Università pontina, nonché per l'espansione e il potenziamento di sedi e poli decentrati di altri atenei (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 1732 – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (*Voto finale con la presenza del numero legale*) (*Fatto proprio dai Gruppi di opposizione*)
- Disegno di legge n. 2875 – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (*Fatto proprio dai Gruppi di opposizione*)

- Disegno di legge n. 2885 – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (*Fatto proprio dai Gruppi di opposizione*)
- Disegno di legge n. 344 e connessi – Istituzione di corti d'appello e sezioni distaccate
- Disegno di legge nn. 1899-2287 – Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio
- Disegno di legge n. 406 e connessi – Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive
- Disegno di legge n. 2441 – Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione a seguito di sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 1745-B – Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 2431 – Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative concernenti la minoranza slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 470 e connessi – Interventi per lo sviluppo delle isole minori
- Disegno di legge n. 1544 – Modifica all'articolo 61 del codice penale
- Disegno di legge n. 1388, 1040, 1147, 1318, 2340 e 2352 – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999
- Disegno di legge n. 2085 – Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum per il distacco dei comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 2244 – Riconoscimento della qualifica di militari belligeranti a quanti prestarono servizio militare dal 1943 al 1945 nell'esercito della Repubblica sociale italiana (RSI)
- Disegno di legge n. 2274-2275 – Norme per la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche
- Disegno di legge n. 553-1658-1712-1749-B – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 414-B – Disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (*Approvato*)
- Disegno di legge n. 1184-B – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 1777-800 – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale

-
- Disegno di legge n. 2949 – Disposizioni in materia di contributi e di affidamento di servizi alle associazioni di protezione ambientale (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
 - Disegno di legge n. 3247 – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
 - Ratifiche di accordi internazionali
 - Disegni di legge di conversione di decreti-legge
 - Documenti di bilancio
 - Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
 - Elezioni di organi collegiali
 - Mozioni
 - Interpellanze ed interrogazioni

**Calendario dei lavori dell'Assemblea
Discussione e reiezione di proposta di modifica**

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – il calendario dei lavori per il periodo dal 6 al 21 luglio 2005:

Mercoledì	6	Luglio	<i>(antimeridiana)</i> (h. 9,30-13)	}	<ul style="list-style-type: none"> – Ratifiche di accordi internazionali – Seguito discussione disegni di legge non conclusi: disegni di legge nn. 414-B – Divieto mutilazioni femminili (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>); 1899 e 2287 – Legittima difesa; 1544 – Aggravanti reati contro anziani; 2431 – Delega testo unico minoranza slovena Friuli-Venezia Giulia (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>); 1184-B – Delega carriera dirigenziale penitenziaria (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>); 1777 e 800 – Reato manipolazione mentale – Avvio discussioni generali (giovedì 7 ant.): <ul style="list-style-type: none"> – Disegno di legge n. 3247 – Modifiche codice penale su attenuanti e recidiva (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>); – Disegno di legge n. 3500 – Decreto-legge n. 106, in materia di entrate (<i>Presentato al Senato – Voto finale entro il 17 luglio – Scade il 16 agosto</i>) – Disegno di legge n. 2949 – Contributi ad associazioni di protezione ambientale (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) – Seguito mozione n. 321, Cortiana ed altri, sui brevetti <i>software</i> (<i>ex art. 157, comma 3, Reg.</i>)
»	»	»	<i>(pomeridiana)</i> (h. 16,30-20)		
Giovedì	7	»	<i>(antimeridiana)</i> (h. 9,30-14)		
Giovedì	7	Luglio	<i>(pomeridiana)</i> (h. 16)	}	– Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 3247 (Attenuanti e recidiva), 3500 (Decreto-legge n. 106, in materia di entrate), 2949 (Contributi ad associazioni di protezione ambientale), e 3421-B (Decreto-legge n. 81, su energia elettrica e gas) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 7 luglio.

Il Parlamento in seduta comune sarà convocato nel mese di luglio, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, per l'elezione dei giudici aggregati della Corte costituzionale.

Martedì	12	Luglio	(<i>antimeridiana</i>) (h. 10-14)	<ul style="list-style-type: none"> - Seguito discussioni generali disegni di legge già avviati (disegni di legge nn. 3247 – Attenuanti e recidiva; 3500 – Decreto-legge n. 106, in materia di entrate; 2949 – Contributi ad associazioni di protezione ambientale)
Martedì	12	Luglio	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	
Mercoledì	13	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13)	<ul style="list-style-type: none"> - Disegno di legge n. 3421-B – Decreto-legge n. 81, su energia elettrica e gas (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati – Scade il 13 luglio</i>) - Seguito disegno di legge n. 3247 – Modifiche codice penale su attenuanti e recidiva (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) - Seguito disegno di legge n. 3500 – Decreto-legge n. 106, in materia di entrate (<i>Presentato al Senato – Voto finale entro il 17 luglio – Scade il 16 agosto</i>) - Seguito discussione disegni di legge non conclusi: Ratifiche di accordi internazionali; disegni di legge nn. 1899 e 2287 – Legittima difesa; 1544 – Aggravanti reati contro anziani; 2431 – Delega testo unico minoranza slovena Friuli-Venezia Giulia (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>); 1184-B – Delega carriera dirigenziale penitenziaria (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>); 1777 e 800 – Reato manipolazione mentale; 2949 – Contributi ad associazioni di protezione ambientale (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
»	»	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	
Giovedì	14	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-14)	
				<ul style="list-style-type: none"> - Avvio discussioni generali (giovedì 14 ant.): <ul style="list-style-type: none"> - Disegno di legge n. 3523 – Decreto-legge n. 115, funzionalità pubblica amministrazione (<i>Presentato al Senato – Voto finale entro il 31 luglio. – Scade il 30 agosto</i>); - Disegno di legge n. 3511 – Decreto-legge n. 86, in materia di disagio abitativo (<i>Approvato dalla Camera dei deputati – Scade il 29 luglio</i>)

Giovedì 14 Luglio (*pomeridiana*) } – Interpellanze e interrogazioni
(h. 16)

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 3523 (Decreto-legge n. 115, funzionalità pubblica amministrazione) e 3511 (Decreto-legge n. 86, in materia di disagio abitativo) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 14 luglio.

Martedì 19 Luglio (*antimeridiana*) } – Discussioni generali disegni di legge già
(h. 10-14) } avviati (disegni di legge nn. 3523 – Decreto-legge n. 115, funzionalità pubblica amministrazione; 3511 – Decreto-legge n. 86, in materia di disagio abitativo)

Martedì 19 Luglio (*pomeridiana*) } – Seguito disegno di legge n. 3247 – Modi-
(h. 16,30-20) } fiche codice penale su attenuanti e recidiva (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

Martedì 19 Luglio (*pomeridiana*) } – Seguito disegno di legge n. 3523 – De-
(h. 16,30-20) } creto-legge n. 115, funzionalità pubblica amministrazione (*Presentato al Senato – Voto finale entro il 31 luglio – Scade il 30 agosto*)

Mercoledì 20 » (*antimeridiana*) } – Seguito disegno di legge n. 3511 – De-
(h. 9,30-13) } creto-legge n. 86, in materia di disagio abitativo (*Approvato dalla Camera dei deputati – Scade il 29 luglio*)

» » » (*pomeridiana*) }
(h. 16,30-20) }

Giovedì 21 » (*antimeridiana*) } – Seguito discussione disegni di legge non
(h. 9,30-14) } conclusi

Giovedì 21 » (*antimeridiana*) } – Avvio discussione generale (**giovedì 21 ant.**):
(h. 9,30-14) }
– Disegno di legge n. – Decreto-legge n. 111, proroga missioni internazionali (*Ove approvato e trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati – Scade il 27 agosto*)

Giovedì 21 Luglio (*pomeridiana*) } – Interpellanze e interrogazioni
(h. 16)

Gli emendamenti al disegno di legge n. (Decreto-legge n. 111, proroga missioni internazionali) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 21 luglio.

*Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 3421-B
(Decreto-legge n. 81, energia elettrica e gas)*

(Totale 1 ora)

Relatore	5'
Governo	5'
Gruppi:	
AN	5'
UDC	5'
DS-U	5'
FI	5'
LP	5'
Mar-DL-U	5'
Misto	5'
Aut	5'
Verdi-Un	5'
Dissenzienti	5'

*Ripartizione dei tempi per il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3500
(Decreto-legge n. 106, in materia di entrate)*

(Da martedì 12 luglio pom. - Totale 4 ore e 30 minuti)

Relatore	15'
Governo	15'
Votazioni	1 h. 30'
Gruppi 2 ore e 30', di cui:	
AN	19'
UDC	15'
DS-U	23'
FI	26'
LP	12'
Mar-DL-U	16'
Misto	15'
Aut	10'
Verdi-Un	10'
Dissenzienti	5'

*Ripartizione dei tempi per il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3523
(Decreto-legge n. 115, funzionalità pubblica amministrazione)
(Da martedì 19 luglio pom. – Totale 4 ore e 30 minuti)*

Relatore	15'
Governo	15'
Votazioni	1 h. 30'
Gruppi 2 ore e 30', di cui:	
AN	19'
UDC	15'
DS-U	23'
FI	26'
LP	12'
Mar-DL-U	16'
Misto	15'
Aut	10'
Verdi-Un	10'
Dissenzienti	5'

*Ripartizione dei tempi per il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3511
(Decreto-legge n. 86, disagio abitativo)
(Da martedì 19 luglio pom. – Totale 4 ore e 30 minuti)*

Relatore	15'
Governo	15'
Votazioni	1 h. 30'
Gruppi 2 ore e 30', di cui:	
AN	19'
UDC	15'
DS-U	23'
FI	26'
LP	12'
Mar-DL-U	16'
Misto	15'
Aut	10'
Verdi-Un	10'
Dissenzienti	5'

ANGIUS (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS (*DS-U*). Signor Presidente, non vorrei far perdere molto tempo né a lei né ai colleghi, anche perché abbiamo anche ieri, nel corso della Conferenza dei Capigruppo, espresso la nostra contrarietà al calendario dei lavori che è stato testé letto.

La nostra contrarietà è motivata dal fatto che, su proposta del presidente del Gruppo di Forza Italia, il collega Schifani, è stata inserita nel nostro calendario (rispetto al quale, peraltro, non avremmo sollevato alcuna obiezione: in questo senso la nostra proposta alternativa è di mantenere il calendario che noi avevamo immaginato e che lei stesso, signor Presidente, aveva prefigurato) la cosiddetta legge Cirielli.

La domanda che ho cercato di porre e che pongo anche adesso è molto semplice: perché è stato così repentinamente sollecitato l'inserimento nei lavori dell'Aula di questa legge, legge n. 3247, di cui è primo firmatario l'onorevole Cirielli, insieme ad altri colleghi della Camera, che modifica il codice penale e la legge del 1975 in materia di attenuanti generiche, di recidive, e così via?

Ora, non c'è in realtà alcuna ragione plausibile e convincente per richiamare questo provvedimento in Aula; esso sta seguendo un suo corso in Commissione giustizia, la sua discussione era cominciata il 15 gennaio di quest'anno, ne erano stati approvati 4 articoli su 10, erano stati discussi e votati 83 emendamenti, mentre rimanevano da votare 6 articoli e 151 emendamenti. Non era, quindi, un impegno eccessivamente gravoso per la medesima Commissione, tra l'altro senza alcuna forma ostruzionistica da parte nostra, che pure abbiamo contrastato duramente l'approvazione di questo provvedimento. Quindi, non c'è alcun motivo, tanto più in quanto il 15 marzo in Commissione si è sospesa la discussione di questo provvedimento perché la maggioranza medesima, la Casa delle libertà, aveva deciso tale comportamento.

Dunque, perché ora? Mancano poco più di due settimane alla chiusura estiva dei lavori del Senato ed abbiamo molti e gravosi compiti da assolvere, tra cui ricordo la discussione del Documento di programmazione economico-finanziaria, la conversione dei decreti; vi è tra l'altro una legge che sta a cuore al Governo, che noi contrastiamo, ora in discussione presso la Commissione cultura, cioè il provvedimento che modifica lo stato giuridico dei docenti.

La maggioranza invece, per iniziativa del collega Schifani, intende assolutamente discutere – e approvare, suppongo – la legge di cui è primo firmatario l'onorevole Cirielli. Perché questo avviene? Non è stata data nessuna spiegazione ed io penso che neanche in quest'Aula verrà data una spiegazione vera, autentica, che abbia un qualche fondamento.

Io trovo, noi troviamo, signor Presidente, avvilente che alla fine della legislatura, con un Paese allo stremo, perché di questo si tratta, la Casa delle Libertà insista ancora perché sia discussa una legge il cui scopo

vero è come sottrarre dai processi alcuni signori. Questa è stata una legislatura nera, persa a discutere leggi *ad personam*, mentre il carovita colpisce le famiglie e fa crollare i consumi, con un'economia in ginocchio e con i conti dello Stato che vanno a rotoli. La maggioranza che guida questo nostro Paese e che domina la Camera ed il Senato della Repubblica, avendo un vantaggio numerico straripante, è assillata soltanto ed esclusivamente dall'approvazione di leggi *ad personam*, e lo scopo vero della legge Cirielli è quello di sottrarre al giudizio, ed eventualmente alla condanna, in particolare l'onorevole Cesare Previti, insieme ad altri deputati eccellenti.

Questo è lo scopo, questa è la finalità che si prefigge tale legge. Questo è lo scopo vero. Non può essere dichiarato, naturalmente, ma lo dichiariamo noi perché sta scritto a chiare lettere nella vostra iniziativa, è lo scopo vero della vostra iniziativa.

Questo è il primo problema che avete. Tutto il resto viene dopo: l'Italia con i suoi problemi, l'economia che va a rotoli, i conti dello Stato dissestati e quant'altro.

Mi domando se l'atto che viene compiuto oggi al Senato della Repubblica sia il risultato e l'effetto di quella correzione di rotta che avevo sentito echeggiare nella relazione dell'onorevole Follini al congresso dell'UDC o nell'assemblea di Alleanza Nazionale, nelle parole del presidente di quel partito, l'onorevole Fini. Mi sembra che abbiate ottenuto un grande risultato. La grande svolta che avete ottenuto nelle politiche della Casa della Libertà, dopo tutto ciò che avete fatto e detto, dopo quell'elenco incredibile di progetti che avete predisposto per affrontare la crisi italiana, che poi il Governo non ha realizzato, il primo atto che ponete in essere qui in Senato è quello di approvare, su proposta del senatore Schifani, l'inserimento nel calendario dei lavori della cosiddetta legge Cirielli, perché si tratta di provvedimento urgente più di ogni altro, in quanto teso a salvare dai processi l'onorevole Previti.

Penso che ci sia un limite a tutto.

Il collega Schifani, per la verità, l'altro giorno, rispondendo ad una mia dichiarazione, ha detto che ero matto, e questo lo ha sostenuto anche il ministro Castelli, il quale, esprimendo un giudizio personale di grande apprezzamento nei miei confronti, ha sostenuto che ero matto perché avevo prefigurato una sorta di scambio – gli scambisti esistono anche qui al Senato, oltre che alla Camera dei deputati, quindi non sono un'invenzione – tra l'approvazione della riforma dell'ordinamento giudiziario e questa legge. Il Ministro – ripeto – ha detto che Angius era matto; il matto credo di non essere io. Purtroppo credo di essere nel vero, come possiamo constatare oggi guardando lo scambio che c'è stato tra la Lega Nord, il ministro Castelli e il resto della maggioranza della Casa della Libertà: una mano lava l'altra.

Nella giornata di ieri l'onorevole Schifani, per motivare e giustificare l'approvazione di questo provvedimento, ha poi sostenuto che in realtà si tratta di una grande legge, molto importante per la riforma della giustizia in Italia, perché accorcia i processi e aumenta le pene per i recidivi. Non è

vero: questa legge non accorcia di alcunché nessun processo ma in parte aumenta le pene per i recidivi.

Ora, come potrete verificare, questo provvedimento – faccio perdere solo un minuto ai colleghi – consta in realtà di due parti. Vi è una prima parte, che possiamo definire originaria, presentata dal collega Cirielli, nella quale sono contenute norme di carattere repressivo, che – è vero – aumentano parzialmente le pene per i recidivi. Ma, attenzione, tale aumento provoca effetti sicuri e certi sui reati minori per i quali tale norma è configurata e in realtà, trattandosi di reati davvero minori, aumentandosi le pene per i recidivi, a pagare, diciamoci le cose come stanno, saranno i poveracci. Per carità, anche questi vanno puniti, però saranno loro i principali destinatari di tali norme. Invece sui grandi reati, ad esempio la bancarotta fraudolenta, ci si guarda bene dall'intervenire. Quindi, è solo parzialmente vero che tale provvedimento aumenta le pene per i recidivi perché non tutte le pene sono aumentate.

C'è poi un'altra parte della legge, quella più permissiva. Vi è quindi una parte repressiva ed una permissiva, e quest'ultima riguarda la prescrizione dei reati. Anche in questo caso per i reati più gravi la prescrizione viene letteralmente dimezzata. Pensiamo, ad esempio, alla corruzione dei magistrati (a qualcuno di noi, non so a voi, viene in mente Previti), alla concussione, alla bancarotta, all'incendio doloso o all'usura; in tutti questi casi – ripeto – la prescrizione viene dimezzata. Stranamente, per i reati minori, puniti con pene inferiori a cinque anni di detenzione o con la multa, la prescrizione viene invece allungata.

Allora voi capite bene che cosa state facendo. Rifletteteci. Nella scelta che state compiendo non vi è niente di quel moderatismo al quale alcuni di voi hanno fatto appello. C'è un estremismo totale, un radicalismo e anche l'assenza di una visione.

Vi sollecitiamo ancora una volta ad una riflessione alla moderazione. Un domani non troppo lontano potreste pentirvi di queste norme che state approvando. Fermatevi. Fermate questa deriva estremistica. Con un'Italia allo stremo non è questa l'urgenza che una classe dirigente dovrebbe avere verso il proprio Paese. Sono altre le urgenze di cui ha bisogno l'Italia. Può darsi che in questo modo otterrete l'obiettivo di salvare l'onorevole Previti, ma certamente non salverete l'Italia. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, ringrazio il mio Capogruppo, senatore Boco, per avermi consentito di intervenire sull'ordine dei lavori. Soltanto chi ha partecipato, sia pure parzialmente, alla discussione di merito sul provvedimento in questione può comprendere l'assoluta insensatezza di inserire nel calendario dei lavori un testo che bloccherà, per il periodo che rimane fino all'inizio delle vacanze estive, i la-

vori di un Parlamento che dovrebbe, invece, rispondere alle esigenze del Paese in termini di legislazione.

Lo dico perché non esiste alcuna ragione legislativa per inserire questo testo nel calendario dei lavori. Mi rifiuto, onorevoli colleghi, di dare dignità, in un'Aula parlamentare, ad urgenze legate ad un processo in corso presso l'autorità giudiziaria di Milano nei confronti dell'onorevole Previti. È offensivo, nei confronti della dignità di ciascun parlamentare e più in generale di tutta l'Aula, pensare o anche soltanto ipotizzare – ma, ahimè, è una certezza temporale e cronologica vistosa – che le scadenze processuali di chicchessia possano incidere sulle scansioni temporali dei lavori parlamentari.

Vi è un argomento che debbo, tuttavia, utilizzare per contrastare l'inserimento del provvedimento in questione nel calendario dei lavori, associandomi anch'io alla richiesta del senatore Angius di lasciare lo *statu quo*. La ragione principale è la seguente. La norma a favore di determinati imputati, e in particolare a favore dell'onorevole Previti, è, per così dire, annegata ad arte – il senso di vergogna ha dei limiti – in una pluralità di norme che avvantaggiano una categoria abbastanza corposa (ovverosia usurai, corruttori, concussori e bancarottieri), misure in base alle quali i termini prescrizionali saranno tutti ristretti; far valere per i processi in corso la restrizione dei termini processuali, significa, nei fatti, un'amnistia dichiarata per reati gravissimi come quelli di usura, bancarotta, corruzione e concussione.

Si tenta di coprire questa normativa a favore di determinati imputati con misure che, al contrario, saranno dissennatamente repressive per gli ultimi della Terra.

Da un lato si vuole essere indulgenti e dall'altro severi: il conto torna, uno a uno e palla al centro. Questo è un modo di legiferare indecente, signor Presidente e signori colleghi! Non si salva la dignità del legislatore aumentando le pene per gli ultimi della Terra se nel contempo si dà, nei fatti, l'amnistia al reato di usura. Non vi rendete conto di quale piaga sociale sia il reato di usura, purtroppo presente dal Piemonte alla Sicilia! E con la prescrizione voi darete nei fatti l'amnistia a tale reato.

La materia affrontata nei dieci articoli del disegno di legge è complessa, difficile. Era in corso nella Commissione di merito – potrà testimoniare sicuramente anche il Presidente della Commissione, che è persona onesta – un dibattito aspro ma competente rispetto a norme difficili, che mutano veramente l'*iter* del processo e cambiano i rapporti sostanziali rispetto alla sanzione. Ebbene, se era in corso questa discussione di merito, perché interromperla? Perché arrivare in un'Aula del Parlamento, dove è facile prevedere (non siamo troppo ingenui e ormai non lo sono neanche io) che ci sarà una strozzatura della discussione? Perché mai tutto questo, che muterà veramente i termini sanzionatori del processo?

Qual è l'urgenza, quali sono i baratti tra i Gruppi della maggioranza che danno luogo a questa urgenza? Perché la legge è rimasta ferma quando si doveva decidere sull'approvazione della norma sull'ordinamento giudiziario e ora i due provvedimenti ripartono come due treni, an-

che se uno aspetta e l'altro non arriva alla stazione perché è fermo presso l'altra Camera?

Mi chiedo per quale motivo si fa questo gioco, che non risponde ad una corretta scansione dei lavori parlamentari, che è giustificato solamente dall'interesse di persone ben specifiche, ben determinate. Del resto, le scadenze processuali di Milano sono su tutti i quotidiani: tutti conosciamo la scadenza del 18 luglio e siamo quindi informati del fatto che la cronologia del Parlamento è condizionata da quella di un processo.

Come ripeto, se volete devastare la materia penale attraverso un esame estremamente ridotto, non completo, accelerato ed affrettato, se volete arrivare a tutto ciò per favorire una persona, accomodatevi, anche perché lo avete già fatto con altre leggi e per altre persone, in questa legislatura *ad personam*; però, non chiedete l'approvazione dell'opposizione e tanto meno il consenso del Paese.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo ha presentato il Documento di programmazione economico-finanziaria e i dati che vi sono riportati non possono che confermare le vive preoccupazioni che avevamo manifestato in ordine alla congiuntura economica – che non è enfatico definire drammatica – attraversata dal nostro Paese.

Il *deficit* segna un vero e proprio *boom*, avendo raggiunto il 4,3 per cento in rapporto al PIL, laddove la previsione governativa in occasione della finanziaria era del 2,7 per cento. Siamo oltre i dati più pessimistici, che si attestavano intorno al 4 per cento. Contestualmente, in quel Documento dobbiamo registrare anche l'*exploit* del debito pubblico, che dopo anni di politiche faticosamente virtuose, che lo avevano ridotto fino al 106,6 per cento, per la prima volta torna a crescere al preoccupante livello del 108,2 per cento. La differenza, rispetto a quanto aveva affermato il Governo nell'ultima finanziaria, che aveva previsto una riduzione del debito al 104 per cento, è drammatica: c'è uno scostamento di ben 4 punti percentuali.

La crescita economica, in compenso (naturalmente, l'espressione è amaramente ironica), è pari allo zero per cento, lo zero assoluto; la previsione governativa, per quest'anno, era del 2,1 per cento, poi rivista nella relazione trimestrale di cassa all'1,2 per cento.

Sempre nel Documento di programmazione economico-finanziaria si tratteggiano come necessarie misure di recupero dell'evasione fiscale. Ce n'eravamo completamente dimenticati, pensando che l'unico problema del Paese fosse la riduzione delle tasse (più o meno vera, più o meno propagandistica), mentre poi si è scoperto che per rilanciare l'economia sono necessari investimenti infrastrutturali per 5 miliardi di euro: ben vengano. In effetti, pensavamo che questo Paese stesse facendo strepitosi investi-

menti infrastrutturali da quattro anni. E quando pensavamo (lo facevamo perché siamo soliti praticare la malafede, come voi ci dite) che tutte quelle inaugurazioni, quei tagli di nastro erano soltanto delle patetiche messe in scena, voi lo negavate decisamente: oggi scopriamo che era così e che forse, finalmente, avremo un investimento reale nelle infrastrutture del Paese allo scopo di rilanciare l'economia.

Di fronte a questo quadro, estremamente preoccupante, avevamo invano chiesto ripetutamente che il Parlamento affrontasse in una sessione dedicata alla situazione economica le problematiche in essere con i Ministri competenti, al fine di ricevere al riguardo una informazione realistica: ci è sempre stata negata. Se oggi, finalmente, siamo usciti dal mondo dei sogni, delle favole e – diciamolo pure – delle frottole, è soltanto perché dobbiamo risponderne di fronte alla Commissione europea, la quale ha aperto nei nostri confronti una procedura di infrazione: di fronte a ciò, finalmente, siamo costretti ad ammettere questa amara verità, dopo anni di mistificazione.

Si impone, allora, un'ulteriore riflessione. Quell'Europa che dovrebbe essere la causa dei nostri guai è, in realtà, la nostra ancora di salvezza, poiché ci salva dal populismo e da una politica propagandistica scriteriatamente incosciente e ci obbliga a rimanere con i piedi per terra ad amministrare in termini realistici questo Paese.

Eppure, proprio in sede di Parlamento europeo ieri l'Italia ha fatto una pessima figura, contestando il proprio Presidente della Repubblica, protagonista dell'unità europea e dell'ingresso dell'Italia nell'euro. Lo ha contestato in modo volgare, offendendo tutto il Paese insieme al Presidente della Repubblica e tutta una politica fatta di buon senso, di capacità previsionale e di onestà intellettuale. Anche per questo abbiamo chiesto che il Governo venisse a riferire in Aula su quei fatti assolutamente disdicevoli: un partito che fa parte della maggioranza si è reso protagonista di un'offesa al Paese e all'Europa...

CHINCARINI (*LP*). Era il tuo partito!

PERUZZOTTI (*LP*). Era il tuo partito! (*Richiami del Presidente*).

PETRINI (*Mar-DL-U*). E non è un caso che non lo sia più!

PRESIDENTE. Colleghi, per favore.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Ebbene, signor Presidente, come sempre questo Parlamento viene deluso nelle sue aspettative quando chiede di poter affrontare i problemi reali del Paese e di potersi misurare con il Governo, come spetterebbe a qualsiasi Parlamento democratico che nel controllo e nella critica dell'azione dell'Esecutivo vede il suo principale ruolo e la sua essenziale funzione.

Invece, dobbiamo trovarci a dissentire sul programma dei lavori proposto, perché viene inserita all'ordine dei nostri lavori una legge di cui gli

italiani francamente non sanno che farsene; una legge totalmente estranea agli interessi del popolo italiano, ben diversamente da quella situazione economica che invece brucia sulla pelle di milioni di concittadini e di milioni di famiglie, ne condiziona la felicità e la serenità.

Noi, allora, rispondiamo loro introducendo nel nostro programma dei lavori la cosiddetta legge Cirielli, che sarebbe bene definire ex Cirielli, dal momento che il proponente ne disconosce la paternità, essendo stata palesemente stravolta nei suoi intenti e nelle sue finalità. Come è stato abbondantemente illustrato dai miei colleghi, questa legge ha un'unica finalità: quella di rivedere alcuni meccanismi di prescrizione dei reati a favore dei soliti noti, mentre nulla si fa per garantire quanto avevamo stabilito nella riforma costituzionale sul giusto processo, cioè una ragionevole brevità dei tempi dello stesso; mentre non si fa nulla per realizzare quel principio, in compenso si abbreviano i tempi di prescrizione di alcuni specifici reati.

Ora, è evidente che questo Parlamento non è al servizio degli interessi della Nazione, ma al servizio degli interessi di alcuni singoli e di alcune specifiche forze politiche; questo non possiamo non denunciarlo e non possiamo accettarlo. Per tale motivo dobbiamo dissentire fermamente dal programma che ci è stato proposto e preannunciare la nostra ferma opposizione a questi intenti assolutamente non condivisibili. Non soltanto ci opporremo alla realizzazione degli stessi, ma denunceremo con forza al Paese la protervia e l'abiezione di questi stessi intenti. Di fronte alla gravità dei problemi che il Paese deve affrontare, voi vi preoccupate della legge ex Cirielli; non è assolutamente ammissibile, colleghi.

Mi domando, signor Presidente, quale sarà lo spazio che noi, fra decreti-legge e argomenti non conclusi in calendario, riusciremo a dedicare al Documento di programmazione economico-finanziaria. Quale sarà quello spazio? Vedo che abbiamo già il contingentamento dei tempi sui decreti: sono i soliti sedici minuti per il mio Gruppo e poco più per i Gruppi più ampi. Allora, mi domando quale sarà lo spazio che avremo per affrontare i reali problemi del Paese, quale sarà lo spazio per approfondire le tematiche economiche e le eventuali soluzioni e per poter illustrare anche proposte alternative. Saranno trenta minuti? Oppure, trentacinque o quaranta minuti, signor Presidente? Le sembra che comunque sia uno spazio sufficiente e adeguato alla gravità di quei problemi? È a questo che ci opponiamo. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Misto-IdV e del senatore Occhetto*).

SCHIFANI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (*FI*). Signor Presidente, colleghi, mi corre l'obbligo di fare delle precisazioni, perché non mi risulta di aver mai manifestato o espresso degli aggettivi offensivi nei confronti del collega Angius, né mi risulta di avergli mai dato del matto. Mi spiace che il collega in

Aula – mi dispiace anche che sia assente – abbia potuto essere titolare di queste espressioni. Non mi risulta. (*Il senatore Angius entra in Aula*).

ANGIUS (*DS-U*). È nelle agenzie.

SCHIFANI (*FI*). Mi auguro che su questo aspetto si faccia chiarezza e resti agli atti dei nostri resoconti che non è nel mio costume, né nel mio stile, offendere la dignità dei singoli colleghi, vuoi di maggioranza, vuoi di opposizione.

Ci siamo lasciati andare ad alcune battute polemiche ed illazioni su un patto, che sarebbe stato paventato dal collega Brutti, su uno scambio tra Forza Italia e Lega. Tale patto non c'è mai stato, né poteva esserci in quanto la tempistica parlamentare prevedeva che il provvedimento sull'ordinamento giudiziario si sarebbe approvato – se l'Aula lo avesse voluto – prima di altri testi in quanto già in Aula.

Si è trattato dunque di uno scambio di battute sarcastiche e polemiche ma nulla di offensivo nei confronti dei colleghi; non mi risulta – lo ribadisco – di aver adoperato l'espressione che mi è stata attribuita. Mi spiace dunque che il collega Angius abbia voluto fare certe affermazioni.

Non vi è stato e non vi è alcun patto. In caso contrario dovremmo pensare che nella precedente legislatura, tutte le volte in cui un disegno di legge non condiviso dall'opposizione faceva seguito ad altro disegno di legge sempre da essa non condiviso, vi fosse stato un patto all'interno di quella maggioranza. È fuori della logica delle cose, così come lo è il sostenere che ieri nell'ambito della Conferenza dei Capigruppo da parte del sottoscritto non sia stata data una spiegazione relativamente alla richiesta che fosse l'Aula e non più la Commissione ad affrontare questo tema.

Sono pronto a ribadire l'opportunità di questa richiesta accompagnandola anche ad una riflessione che estendo ai colleghi della maggioranza, ai quali chiedo contestualmente il sostegno. Il disegno di legge in esame è stato approvato alla Camera dalla nostra maggioranza lo scorso anno ed assegnato in Commissione sei mesi or sono. È un disegno di legge al quale è stata riconosciuta un'importanza strategica ma che noi non riteniamo un tabù o un totem. È un disegno di legge sul quale chiediamo che sia l'Aula nella sua sovranità a pronunziarsi non senza manifestare eventuali riflessioni, critiche o dissensi. Riteniamo che dopo sei mesi di lavoro infruttifero in Commissione, magari non dipendente dalla volontà di quest'ultima, sia venuto il tempo per l'Aula di occuparsene. Non abbiamo parlato di strozzatura o di blindatura dei tempi e così rispondo a chi mi ha preceduto sulla paventata preoccupazione che questo testo possa restringere ulteriormente i tempi assegnati per la discussione che attiene ai decreti-legge.

Vorrei far leggere al collega Petrini i documenti dai quali risulta quali erano i tempi assegnati nella precedente legislatura per la discussione dei decreti-legge: siamo nell'ordine dei dieci o quindici minuti. Ne prendemmo atto come opposizione e accettammo quelle scelte presidenziali; non le contestammo se non, in maniera corretta e pacata, da

un punto di vista espressamente politico. Non credo che tale consuetudine sia il frutto di questa Presidenza ma di una funzionalità legata ai lavori dell'Aula. Così come accettammo quella scelta come opposizione, riteniamo di doverlo fare come maggioranza, ovviamente nella logica del rispetto delle regole democratiche.

Signor Presidente, abbiamo insistito ed insistiamo su questa calendarizzazione perché si tratta di un testo che, al di là delle considerazioni svolte dal collega Angius, contiene dei concetti per noi condivisibili. Quando affermo che questo testo porterà ad una riduzione dei tempi dei processi, è evidente che non mi riferisco ad una norma specifica che fissa perentoriamente la cadenza dei tempi processuali. Ciò accadrà per il semplice motivo che oggi l'andamento dei processi in larga misura è strettamente correlato ai tempi di prescrizione. In sostanza, la durata della prescrizione involontariamente e in maniera surrettizia condiziona la durata dei processi. Pertanto, siamo convinti che la riduzione dei tempi massimi della prescrizione tenderà ad avviare una fase di accelerazione degli stessi tempi processuali per un lavoro di contenimento della fisiologica dilatazione dei rinvii e dei tempi di conclusione dei dibattimenti processuali.

Questa è la logica che la maggioranza ha condiviso alla Camera e mi auguro che la stessa logica venga condivisa in Senato dalla stessa maggioranza. In ogni caso siamo qui per parlarne, per discuterne e non per arroccarci dietro la difesa di un muro invalicabile. Credo tra l'altro che la sovranità dell'Aula sia la migliore garanzia per affrontare questo tema.

Un altro tema dibattuto è quello dell'inasprimento delle sanzioni per alcuni reati commessi da recidivi. È questo un altro segnale forte che si vuole dare.

Vi è una parte contestata dall'opposizione con riferimento alla riduzione dei tempi di prescrizione. È evidente che ogni forma di intervento che tende a radicalizzare le sanzioni si accompagna sempre storicamente da un lato ad una forma di inasprimento e dall'altro di riduzione.

Questo per il principio – come si suol dire – del giusto equilibrio dell'intervento legislativo e per l'opportuna armonia di intervento in un settore che va ad incidere sulla libertà del cittadino.

In ogni caso, signor Presidente, siamo qui per parlarne e per discuterne. Lo abbiamo chiesto ieri in sede di Conferenza dei Capigruppo e torno a chiederlo anche adesso, ma in maniera del tutto serena e pacata, nella convinzione che opportunamente l'Assemblea non dovrà sottrarsi ad un dibattito articolato e approfondito. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PIROVANO (*LP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIROVANO (*LP*). Signor Presidente, trovo assolutamente legittimo chiedere al Senato di discutere un disegno di legge: incardinare un provvedimento non significa entrare nel merito di esso ed oggi stiamo appunto decidendo se discuterne. Quindi sono in sintonia con la richiesta avanzata

dal senatore Schifani, dando per scontato che il Senato deve discutere dei disegni di legge e che questa non mi sembra assolutamente una forzatura.

TOFANI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI (AN). Signor Presidente, credo che non sfugga ad alcuno che più che ad un dibattito con l'opposizione, ovviamente su posizioni diverse là dove ci sono argomenti che ci dividono, ormai si assiste costantemente ad un urlo all'untore. C'è in atto una sorta di tentativo costante e continuo di far apparire la maggioranza e le forze politiche che sostengono il Governo come qualcosa che ogni mattina si alza e concorre a determinare guasti, disagi, a non interpretare le esigenze dei cittadini, a non rendersi conto delle problematiche e a non dare risposte.

Mi sembra che questo schema, che potrebbe anche reggere se perseguito in tempi ridotti, diventi inutile, quasi un rituale. Ogni volta quindi assistiamo ad un rituale attraverso il quale si vuole a tutti i costi lanciare urla scandalistiche, gridando alla prevaricazione, al non rispetto delle istituzioni, ad azioni personalistiche, dimenticando invece che si sta svolgendo un dibattito.

L'argomento che è diventato oggetto della discussione sul calendario dei lavori che stiamo per approvare è un provvedimento che ha avuto già il via libera dalla Camera dei deputati; il fatto che abbia avuto il via libera non significa in modo pedissequo votare anche in questa Aula il testo che colleghi deputati hanno licenziato presso l'altro ramo del Parlamento, bensì dare atto anche delle numerosissime sedute che hanno avuto luogo nella Commissione di merito, significa non far perdere sei mesi di dibattito che comunque in quella Commissione hanno impegnato maggioranza e opposizione; significa, qualora lo si dovesse ritenere opportuno, anche cogliere l'opportunità di apportare modifiche tali da fugare dubbi e sospetti di qualsivoglia natura.

Quindi, perché – ed in questo è il passaggio iniziale sul quale ho incentrato la mia riflessione – valutare preventivamente in modo negativo ogni situazione e non aspettare il percorso che avrà in Aula questo provvedimento ed anche le posizioni che al riguardo le varie forze politiche assumeranno in riferimento al dibattito, all'approfondimento e alla possibilità di cambiamenti? Infatti, nulla è blindato e del resto lo stesso collega Schifani nel suo intervento è stato al riguardo molto chiaro e dettagliato.

Allora, con grande disponibilità e serenità cerchiamo di lavorare al meglio per far sì che, là dove si rendesse necessaria una correzione che possa riportare la cosiddetta legge Cirielli all'obiettivo iniziale, quello che ai recidivi vengano comminate pene più severe – perché quella era la volontà del provvedimento – tale correzione venga apportata ai fini di un riequilibrio.

Con questo animo affrontiamo serenamente il dibattito e siamo convinti di dare quel contributo che sarà sicuramente necessario anche per una migliore stesura finale. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea.

Verifica del numero legale

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione di proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Angius.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1899) *GUBETTI ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio*

(2287) *DANIELI Paolo. – Riforma dell'istituto della legittima difesa*

(*Relazione orale*) (ore 11,38)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1899 e 2287.

Riprendiamo l'esame dell'unico articolo del disegno di legge n. 1899, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 19 maggio è proseguita la votazione degli emendamenti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.101.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1899 e 2287

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dai senatori Fassone e Calvi.

Non è approvato.

Presidenza del vice presidente DINI (ore 11,41)

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.102.

CARUSO Antonino, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino, *relatore*. Poiché riesaminiamo questo disegno di legge dopo qualche tempo, vorrei far presente che il parere favorevole del relatore sull'emendamento 1.102 era condizionato all'accettazione, da parte dei senatori proponenti, della modifica della parola «legalmente» con la parola «legittimamente».

PRESIDENTE. La correzione è stata già apportata, senatore Caruso. Metto, pertanto, ai voti l'emendamento 1.102 (testo 2), presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.103.

Verifica del numero legale

MACONI (*DS-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1899 e 2287

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.103, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.104, identico all'emendamento 1.105.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, occorre cercare di affrontare una materia molto delicata sul piano sociale in termini di massima razionalità. Con l'articolo 1, lettera *b*), si prevede che si possa resistere, cioè vale la legittima difesa, quando vi è aggressione ai beni propri e altrui, quando non vi è desistenza o pericolo di aggressione.

Allora, mi sembra si possa dire che, se l'aggressione è all'incolumità e alla vita, questa previsione della lettera *b*) è assolutamente inutile perché la previsione della legittima difesa copre sicurissimamente qualsiasi ag-

gressione all'incolumità o alla vita delle persone. Se invece con la formula «i beni propri e altrui» si intendono i soli beni, questa previsione legislativa è assolutamente inaccettabile perché nessun bene vale la risposta alla vita dell'aggressore che attenta esclusivamente ai beni.

Non è possibile sul piano legislativo e non è possibile sul piano della nostra civiltà giuridica accettare che la difesa dei beni, quella che ho definito «la difesa dei lupini», la difesa delle mandrie, per richiamarmi ai film *western*, possa consentire di difendere i beni materiali attentando alla vita e all'incolumità dell'aggressore.

Ciò da un lato non ci è consentito da una nostra acquisita civiltà giuridica e dall'altro avrebbe l'effetto devastante di un ricorso agli armamenti, sia pure legittimi. L'armamento in casa non è affatto una garanzia per chi si è armato; il delinquente – mi spiace doverlo dire, ma è una realtà che ho verificato in decine di casi – è molto più bravo ad aggredire che non chi si difende. Il ricorso all'armamento crea pericolo per l'incolumità dell'aggredito, ma soprattutto non è accettabile ciò che si norma a proposito della cosiddetta mera non desistenza visibile.

Avevo citato all'inizio di questa discussione il ragazzo che ruba sull'albero di ciliegie; il mio esempio era sbagliato esclusivamente quanto al tipo di albero da frutto, perché dopo circa un mese si è sparato ad un ragazzo (che non ricordo se sia stato ferito o ucciso) che stava rubando su un albero di fichi.

L'unico riferimento inesatto del mio esempio era il tipo di albero da frutto, ma non la sostanza del problema. Non può nessun demagogico richiamo alla pancia dei cittadini sostituire quella razionalità che in una tanto delicata materia occorre avere. Non possono degli incongrui richiami a legislazioni straniere, che come sempre debbono essere tarate e verificate a livello nazionale, consentire la creazione della seguente equazione: se si arriva ad aggredire meramente le cose e si entra all'interno di una abitazione o nelle sue immediate pertinenze è possibile rispondere a tale aggressione sparando e quindi mettendo in pericolo addirittura la vita dell'aggressore.

È un passo indietro inaccettabile che non può essere condiviso. Ripeto: secondo la normativa sulla legittima difesa, in particolare dopo la modifica intervenuta con il codice del 1989, che pochi ricordano e conoscono, soprattutto per quanto riguarda l'enorme ambito di applicazione, la legittima difesa putativa equivale alla legittima difesa effettiva. Ciò significa che la persona che ha il fondato timore di un'aggressione alla sua vita e alla sua incolumità può difendersi, perché il putativo, come scriminante, equivale all'oggettivo.

Se allora c'è tutto questo, perché dobbiamo stabilire gravemente in modo positivo e incidente sulla nostra civiltà giuridica che chi attenta esclusivamente ai beni può essere aggredito con modalità tali da togliergli la vita? Per piacere, signori colleghi. Per cortesia, vediamo di riflettere su quali devastanti effetti possono produrre tali norme.

In conclusione del mio intervento, Presidente, su tali emendamenti chiedo la verifica del numero legale.

FASSONE (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole sugli emendamenti 1.104 e 1.105, di identico contenuto, a firma dei senatori del Gruppo dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

La reiezione dell'emendamento 1.101 ha chiuso ogni margine di possibile mediazione che mi ero sforzato di proporre in questa delicata e difficile materia. Per vecchio abito professionale cerco di farmi carico degli argomenti avversari e non mi sottaccio che il problema che il disegno di legge intende affrontare è reale. Credo di comprendere e sintetizzare le motivazioni come segue.

A fronte di una criminalità sempre più aggressiva e spregiudicata, che non rifiuta il sacrificio della vita dell'agredito non si può pretendere che questo subisca senza poter reagire. Di fatto cosa accade? L'agredito non può reagire prima che l'aggressione si espliciti nella sua interezza, perché non si sa appunto se sarà tale e quindi egli rischia l'eccesso colposo di legittima difesa, putativa o meno, non può reagire dopo, perché l'offesa non è più in atto e quindi non saremmo in presenza della scriminante e di regola non può agire nemmeno durante l'aggressione, perché normalmente in situazione di soggezione fisica, e comunque, se è in grado di farlo, è già scriminato dalla legislazione vigente.

Bisogna allora consentirgli una maggiore possibilità di difendere se stesso e i suoi averi. Consentiamogli allora – questo è lo spirito del testo a nostro esame – una difesa preventiva più libera e più sciolta da certe rigidità di bilanciamento.

E come facciamo? Scriviamo che non c'è eccesso colposo quando sussiste il rapporto di proporzione e quest'ultimo è presunto quando l'aggressore è in casa. In tal modo eviteremo – questo è sempre il pensiero dei proponenti – la condanna, eviteremo la pena del processo e dissuaderemo l'aggressore.

Ebbene, credo che tutto questo sia profondamente errato. Intanto la giurisprudenza offre già una equilibrata risposta al dilemma della legittima difesa a fronte della criminalità quale oggi si viene atteggiando. La giurisprudenza fa ciò caricandosi appunto di queste nuove caratteristiche, per cui il ladro non è più quello del sacco e della pila, ma quello che agisce normalmente con un'arma ed è disposto ad usarla.

Mi piace ricordare esempi di eccezionale ed addirittura temeraria liberalità giurisprudenziale, come la soluzione del gioielliere che il 9 maggio 2003, a Roma, ha ucciso due rapinatori che lo stavano affrontando con una pistola. che poi si rilevò finta, esplodendo cinque colpi ad altezza d'uomo, tanto è vero che furono letali.

Un uso rigoroso e tradizionale della scriminante non avrebbe portato all'assoluzione. La sensibilità dei tribunali moderni va evidentemente già dove il disegno di legge intende andare, ma intende andarci con effetti

molto più pericolosi. Quindi, è errato perché scavalca anche la giurisprudenza più oculata ed attenta. È errato perché non raggiunge gli obiettivi.

Il disegno di legge protegge – se così posso dire – l'agredito sul versante dell'eccesso colposo in legittima difesa, quell'eccesso colposo che si verifica appunto quando colpevolmente l'agredito usa strumenti di reazione manifestamente esorbitanti rispetto all'offesa, rispetto all'aggressione. Sotto questo profilo lo tutela perché sancisce senz'altro che la proporzione esiste, e torneremo in un secondo momento sulla dubbia costituzionalità di una presunzione assoluta non razionalmente giustificata. In ogni caso, lo protegge su quel fronte, ma non lo protegge sul fronte della putatività colposa. Con la presunzione di proporzione si supera, infatti, l'eccesso colposo, ma non lo scagiona se per colpa ha ritenuto che ci fosse una aggressione e questa non c'era (articolo 59, comma 4, del codice penale), come, ad esempio, l'ingresso in un giardino per altra ragione.

Sotto questo versante la norma non lo tutela. Ancor meno tutela l'agredito dalla pena del procedimento, perché, per accertare tutti gli estremi previsti dalla legge, il processo sarà necessario. L'indagine non potrà fare a meno di verificare se c'era il pericolo di aggressione, se c'era la mancata resistenza, la stessa qualità del luogo per individuare se fosse o meno una pertinenza dell'abitazione. È errato questo schema, soprattutto sotto il profilo del costume. L'obiettivo di dissuadere l'aggressore produrrà l'effetto contrario: non avremo un aggressore dissuaso dall'aggreddire, ma un aggressore più facilmente armato e più facilmente disposto ad usare l'arma, perché sa che può incontrare una resistenza armata; cioè, sarà disposto a sparare per primo.

Per questo motivo, ritengo che lo schema in esame sia nel complesso da respingere con fermezza.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, vorrei nuovamente ribadire in sede di dichiarazione di voto le insuperabili perplessità che suscita il testo rassegnato all'esame dell'Aula.

Sebbene il collega Fassone abbia giustamente affermato che nella risposta negativa dell'Aula all'emendamento 1.101 è contenuta gran parte della negatività dell'esito finale di questo dibattito, vorrei tentare di far comprendere, ponendoci comunque in un altro e diverso punto di vista, che si può migliorare il testo in esame. Esso, oltre ad essere assolutamente sbilanciato, è infatti anche pericoloso nella sua attuazione e pratica.

Come è già stato più volte ricordato dai colleghi che mi hanno preceduto, la chiave di volta di questo disegno di legge tende a sovvertire o comunque a plasmare la regola fondamentale della legittima difesa, che è il principio di proporzionalità. Va aggiunto che, secondo questa regola

fondamentale, il principio di proporzionalità deve essere verificato in concreto, come a molti di noi insegna l'attività professionale che svolgiamo.

Tutte le norme del codice che tendono ad incidere sugli elementi del reato (tra cui vi è appunto la legittima difesa) devono essere verificate attraverso un esame concreto, che tecnicamente – mi perdoneranno i colleghi per questa noiosa digressione – si chiama meccanismo di sussunzione. Solamente l'interprete, attraverso un processo valutativo, verifica se la fattispecie concreta, il fatto, può essere assunto nella previsione normativa. In questo caso, la previsione normativa è quella dell'applicazione del principio di proporzionalità.

Incidere su questo principio, sovvertirlo attraverso l'introduzione di un principio di presunzione (è anch'esso un principio giuridico, che peraltro raramente appartiene al diritto penale, proprio perché esso si basa interamente e intrinsecamente sui processi di sussunzione concreta) è estremamente pericoloso ed il motivo è già stato spiegato. Si rischia infatti di approdare ad un risultato diametralmente opposto a quello verso il quale ci si propone di andare.

In primo luogo, questa presunzione, che deve considerarsi una semplice presunzione legale, può essere vinta a mio parere – e non potrebbe essere diversamente – attraverso una prova contraria; quindi, in realtà l'introduzione di un principio di presunzione non riesce comunque a garantire se non che l'interprete dovrà poi svolgere, se in questo caso il reo lo chiede, un'analisi accertativa e puntuale del fatto.

Ma esiste un altro elemento di gravissima pericolosità. Infatti, oltre a sovvertire il principio di proporzione attraverso l'introduzione del principio di presunzione, si aggiungono, attraverso due tipologie distinte di applicazione del principio, da un lato, la parametrizzazione del principio di proporzione (che è contenuto nella lettera *a*) del comma aggiunto all'articolo 52 del codice penale) e, dall'altro, il sovvertimento del principio di proporzione.

In sostanza, si afferma che si introduce solo un principio interpretativo – diciamo così – di presunzione, ma in realtà attraverso la lettera *b*) si introduce un parametro che non ha nulla dell'applicazione del principio di proporzione. È noto, persino in questi tempi di incertezza sui valori morali, che i beni propri o i beni altrui, dei quali peraltro non si individua neppure la consistenza, non possono essere mai paragonati al bene della vita, non hanno con esso alcuna proporzione.

Fra l'altro, ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che, dopo aver dichiarato di interpolare semplicemente il principio di proporzione, lo cancella, lo tradisce, lo svilisce, perché introduce il principio che non c'è proporzione; invece, il legislatore attua un procedimento per cui quella fattispecie concreta viene considerata proporzionale, anche se essa non lo è né in natura, né secondo il comune sentire del cittadino.

Segnalo che vi è un altro limite molto pericoloso. Parleremo, quando sarà il momento, dell'emendamento del collega Bobbio che tende ad introdurre un ulteriore ampliamento dello spazio fisico di attuazione, ma abbiamo un altro problema. Infatti, non solo sono previsti una minaccia ar-

mata e un pericolo fisico per l'incolumità, ma addirittura si introduce un altro elemento di ambiguità e incertezza: quello dell'uso di un altro mezzo idoneo per minacciare l'incolumità di qualcuno.

Ora mi domando – anche qui – come possiamo introdurre una norma (rilevo che molti di noi e di voi, della maggioranza, sono sicuramente giuristi di valore) nella quale interpoliamo il codice penale, così da ritenere che faccia offesa a qualcuno non soltanto un'arma (che, come è noto, può già essere distinta in arma propria e in arma impropria, quindi nella quale, fra l'altro, tutti gli strumenti atti ad offendere possono essere ricompresi, secondo altre norme presenti in altri articoli del codice penale), ma persino ogni altro mezzo idoneo, dovendosi interrogare su quale possa essere tale mezzo idoneo: urla particolarmente forti, un atteggiamento aggressivo o, che so, una mole, una stazza fisica particolarmente invasiva.

Mi domando e chiedo all'Assemblea come sia possibile introdurre nelle norme del codice penale elementi che, fra l'altro, sono così spuri rispetto alla sistematica tecnica del codice penale e che produrranno a carico dell'interprete ulteriori difficoltà, molto maggiori di quelle che gli interpreti non abbiano già affrontato e risolto (come ha ricordato il collega Fassone) in decine e decine di casi nei quali mai la giurisprudenza ha avuto un atteggiamento ostile, disponendo della figura della legittima difesa putativa, verso un ampliamento forte di tutte le possibilità di autodifesa.

Mi avvio a concludere la mia dichiarazione di voto osservando che va tenuto conto del fatto, che comunque è intrinseco ad uno Stato democratico e civile, che l'autodifesa sia marginale, costituisca un fenomeno residuale rispetto alla capacità e alla possibilità dello Stato di difendere i propri cittadini.

Fra gli elementi costitutivi di un patto sociale moderno vi è la capacità dello Stato di impedire che incrudelisca la lotta sociale e che i cittadini debbano venire alle armi (*ne cives ad arma veniant*, si diceva in questo luogo non da poco), proprio perché attraverso l'interposizione della statualità si ottiene il risultato, ad un tempo, di introdurre il principio giuridico e di salvaguardare l'incolumità personale. Ogni norma che attenti a questo sacrosanto principio deve essere vista come eccezionale e quindi da contenere nei suoi effetti e non, piuttosto, da dilatare.

Per questo, nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento e nell'associarmi alla richiesta di verifica del numero legale, credo per l'ennesima volta che si debba ripensare seriamente l'intero impianto del provvedimento in esame. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

CALVI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare di non voler votare, perché sono profondamente critico, più di quanto non lo sia se votassi in senso contrario.

Cercherò di spiegare brevemente quali sono le ragioni per cui questa norma mi crea un profondo disagio. È una norma liberticida, che aggrava enormemente la condizione di colui che sarà imputato nel processo. È una norma che penalizzerà tutti coloro che si troveranno in quelle situazioni di difficoltà, per cui reagiranno supponendo che essi possano agire resistendo ad un'azione ingiusta fatta nei loro confronti e con questa legge, come ho già avuto occasione di dire più volte, incorreranno non soltanto nel processo ma quasi sicuramente in una condanna.

Cercherò brevemente di spiegarlo, anche se l'ho fatto più volte.

Questa norma, quando fu presentata in Commissione, era dissennata e prevedeva addirittura che si avesse diritto all'autotutela quando si vedevano minacciati i propri o gli altrui beni, constatata l'inefficacia di ogni invito a desistere dall'azione criminosa.

Credo che tutti comprendano la follia di tale proposta. Infatti, di fronte ad una aggressione supposta, l'agredito avrebbe dovuto constatare l'inefficacia di ogni invito a desistere. In sostanza, si pensi, ad esempio, a colui che vede arrivare in casa una persona non conosciuta oppure a un negoziante che vede entrare nel suo esercizio una persona che sospetti, magari, di essere un rapinatore: di fronte a queste situazioni la legge chiedeva addirittura che si dovesse constatare l'inefficacia di ogni invito a desistere. Ma vi rendete conto che a questo punto si richiede all'agredito di dire all'aggressore «scusa, desisti», due o tre volte, ma poi, dopo aver constatato l'inefficacia di questo invito, gli spara? È una situazione comica, se non fosse tragica; comica nel senso che disegni di legge di questo genere non possono avere legittimazione.

Naturalmente in Commissione, dopo una lunga discussione, ci siamo resi conto di questa situazione e allora è stata apportata una modifica, ma non in meglio, perché il testo proposto dalla Commissione stabilisce che si ha diritto all'autotutela in un privato domicilio quando vi è la minaccia o il fine di difendere «i propri beni o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione». Quindi, siamo di fronte alla stessa circostanza, perché io aggredito a questo punto dovrò provare che non vi è stata desistenza e che vi è un pericolo di aggressione. Invece l'istituto della putatività mi consente di non avere né desistenza, né pericolo di aggressione, ma il sospetto terribile che l'aggressore voglia effettivamente compiere un'azione violenta nei miei confronti o prendere beni miei o altrui nell'abitazione, quindi io reagisco.

L'attuale sistema è collaudato da decenni e decenni, questo istituto funziona dal codice del 1930. Se debbo fare una critica alla giurisprudenza, è quella di essere stata eccessivamente tollerante nei confronti della punibilità dell'aggressore. A me risulta che nessuno sia mai stato condannato e non lo è mai stato perché il nostro sistema consente, attraverso la legittima difesa putativa, di risolvere problemi così drammatici.

Cosa prevede il nostro sistema attuale? Cos'è il principio in diritto della legittima difesa? Essa si ha quando vi è il presupposto essenziale della scriminante della legittima difesa, che è costituita da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima: questa è la legittima difesa. Vi è un individuo che si presenta con un bastone, rispondo colpendolo per impedire che egli mi colpisca: questa è la legittima difesa.

È stato elaborato qualcosa di più, la legittima difesa putativa, che si ha quando vi è una situazione di pericolo che non sussiste obiettivamente, ma è supposta dalla gente sulla base di un errore scusabile o non nell'apprezzamento dei fatti, determinato da una situazione obiettiva tale da far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza di un pericolo attuale e di un'offesa ingiusta.

Entra una persona nel negozio o in casa con una mano in tasca e io suppongo che egli abbia una pistola e che voglia colpirmi; io reagisco, rispondo, ma poi si scopre che in realtà egli non aveva nulla in tasca e in mano. Io legittimamente ho supposto che volesse aggredirmi, e quindi legittimamente ho risposto a quella possibile aggressione: questo è l'istituto della legittima difesa putativa, che è un istituto correntemente praticato, tant'è vero – vi ricordo ancora – che nessun aggredito, che ha risposto anche senza che l'aggressione vi fosse, è stato mai condannato. Anche di recente, un mese fa, è stato assolto un tabaccaio che sparò ad un rapinatore che non voleva assolutamente fare una rapina, perché supponeva legittimamente che la condotta di questo presunto aggressore fosse finalizzata a commettere una rapina. Quindi, questa è la legislazione attuale.

Invece introduciamo una norma che prevede che si possa avere, appunto, questa esimente quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione, quindi sarà onere che incomberà sulla parte offesa, sull'aggredito dimostrare che non vi è stata desistenza; perché non vi sia desistenza, occorre che io preavverta l'aggressore dicendo: fermati, altrimenti ti sparo; attendi un attimo.

Se per caso egli non è un rapinatore avrà il tempo di chiarire la sua posizione, ma se sta per compiere effettivamente un'azione violenta nei miei confronti, il mio preavvertimento si tradurrà sicuramente in un incentivo ad aggredirmi. Pertanto, la desistenza o il pericolo di aggressione che devo provare nel processo sono elementi ulteriori che gravano sull'aggredito e siccome non sarà sempre facile dimostrarlo, la legittima difesa putativa verrà cancellata dal nostro ordinamento e la situazione dell'aggredito diventerà straordinariamente più complessa, difficile e non più esercitabile.

Ma pensateci un attimo a quello che volete fare! Avete fatto questa legge per facilitare la risposta a coloro che subiscono un'aggressione. Voi non solo la rendete complicata, ma drammaticamente finalizzata ad una possibile, anzi certa, condanna. Questa legge ha due finalità: da un lato, far credere alla gente che è possibile armarsi e sparare, senza sapere che così facendo saranno condannati. Oggi invece possono fare la stessa cosa e possono sperare, attraverso l'istituto della legittima difesa putativa, in un esito meno infausto del processo.

Per questo motivo credo che l'emendamento in esame, che a mio avviso riuscirebbe in qualche modo a risolvere la situazione, eliminando la lettera *b*) o quanto meno eliminando, quando non vi è desistenza, un pericolo di aggressione, introduca surrettiziamente, perché ci si rende conto che si è rotto l'equilibrio tra l'azione e la reazione e la proporzione che vi deve necessariamente essere tra le due, un concetto giuridicamente devastante e processualmente destinato ad incidere negativamente sulla sorte dell'agredito.

Invito i colleghi, soprattutto i giuristi, gli avvocati e i magistrati, a riflettere su una norma così dissennata, finalizzata a rendere veramente più difficoltosa la difesa del cittadino quando è aggredito o presuppone di esserlo.

Per tali ragioni, signor Presidente, per un dissenso così radicale non voterò questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di verifica del numero legale, in precedenza avanzata dal senatore Zancan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.104, presentato dal senatore Cavallaro, identico all'emendamento 1.105, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.106.

MACONI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACONI (*DS-U*). Domando di parlare. Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

MARITATI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (*DS-U*). Signor Presidente, con il disegno di legge al nostro esame si sta intervenendo sull'ormai consueta distrazione della maggioranza su uno dei più antichi e delicati istituti, che attengono al rispetto e alla tutela dell'integrità fisica della persona. Si tratta di una scelta di fondo, operata da sempre dal legislatore, sulla possibilità di riconoscere la non illegalità di ledere la altrui integrità fisica, in presenza però di condizioni di obiettivo e attuale pericolo per la persona che versi in stato di

legalità a danno di chi, operando illegalmente, mette in pericolo i valori costituzionalmente protetti.

Perché tale discriminante trovi attuazione in concreto, il legislatore ha sempre preteso la sussistenza di presupposti fondamentali che io non esito a definire espressione di alta civiltà giuridica.

L'integrità fisica o la vita sono valori essenziali, colleghi della maggioranza, che nessuno è legittimato a ledere, neppure – per il nostro ordinamento e per tutti quelli più evoluti – lo Stato. Tali presupposti – vale la pena ricordarli – sono: una situazione di obiettivo e grave pericolo per l'integrità fisica di una persona che non abbia dato causa a quella situazione di pericolo, l'attualità di tale situazione non altrimenti evitabile e in assenza di altri rimedi a disposizione e la proporzione tra la natura e l'entità dell'offesa rispetto all'azione difensiva.

Oggi gli amici della maggioranza, spinti esclusivamente da intenti demagogici ed elettoralistici, sfruttando lo stato di comprensibile inquietudine e di paura in cui versano strati della società, insistono nel voler modificare le norme che riguardano l'istituto della legittima difesa facendo cadere uno dei presupposti fondamentali dell'istituto, forse il più importante, quello della proporzione che deve comunque sussistere tra l'offesa e la risposta difensiva. Tale proporzione, come è stato per altro più volte ricordato dalla Corte costituzionale, non può mai essere presunta, ma verificata in concreto caso per caso; ne consegue che questo è un *vulnus* che lasciate nel presente disegno di legge.

Con l'approvazione dell'emendamento 1.106 si potrebbe invece attenuare il danno che con la norma proposta verrà consumato nel nostro ordinamento giuridico, riportando l'istituto sul terreno della scriminante sorretta dal fondamentale rispetto della equazione di proporzionalità tra difesa del bene protetto e azione illegale rivolta a danno dei beni della stessa natura. Richiamo ancora una volta la pericolosità di aprire irresponsabilmente le maglie dell'istituto della legittima difesa proprio per le ricadute dannose che ciò potrebbe determinare sul piano della cultura del rispetto della persona e sulle conseguenze incontrollabili che si verrebbero a determinare nel nostro Paese in merito al possesso e all'uso delle armi.

Badate, il nostro è ancora un Paese in cui il possesso e l'uso delle armi è considerato eccezionale ed è sottoposto a rigido controllo; la norma che invece insistete a voler varare produrrà inevitabilmente, se non verrà corretta in modo adeguato, ingenti danni proprio sul terreno dell'ordine pubblico a danno di quell'interesse che volete, o per lo meno dite di voler preservare. In sostanza si avrà una delega ampia che lo Stato potrà in essere nei confronti dei cittadini ad attuare la difesa che è uno dei presupposti, una delle prerogative non delegabili ai cittadini, se non in casi eccezionali.

Un'ultima considerazione sulla coerenza, amici della maggioranza, argomento sul quale vorrei infatti richiamarvi. Di recente, astenendovi dal voto nell'ambito di un importante appuntamento elettorale, mi riferisco al *referendum* in materia di procreazione assistita, avete difeso a spada tratta la vita, o per lo meno avete dichiarato di volerla difendere. Ebbene,

il presente provvedimento se passerà nel testo attuale abiliterà e renderà possibile una serie di vere e proprie esecuzioni e soppressioni della vita in modo legale.

Che fine ha fatto allora il vostro anelito e la vostra volontà di difesa della vita che avete dimostrato verso l'embrione o verso le cellule pre-embriionali, visto che in questo caso varate a cuor leggero una norma che legittimerà l'esecuzione sul campo? Ebbene, almeno un po' di coerenza non guasterebbe! (*Applausi dei senatori Fassone e De Zulueta*).

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di verifica del numero legale, precedentemente avanzata dal senatore Macconi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (I senatori Zancan e Piloni fanno notare che tra i banchi della maggioranza vi sono delle luci accese cui non corrisponde alcun senatore).

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Dietro al banco del senatore De Corato vi sono cinque luci e due senatori, mi sembra veramente troppo!

PRESIDENTE. Colleghi, mi stanno segnalando che, dietro ai banchi dove siedono rispettivamente il senatore Malan e il senatore De Corato e accanto al senatore Cantoni, vi sono alcune luci accese cui non corrisponde alcun senatore. Chiedo quindi di rimuovere le relative schede.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1899 e 2287

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.106, presentato dal senatore Maritati.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.107.

MACONI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACONI (*DS-U*). Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

BOBBIO Luigi (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (*AN*). Signor Presidente, come presentatore dell'emendamento, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale e chiedo ai colleghi di voler aderire alle nostre motivazioni, votando a favore dell'emendamento.

Credo sia giusto e doveroso, nello spiegare il perché di questo emendamento, prendere atto di una purtroppo ormai usuale evenienza: alcuni mesi fa, quando il Senato ha iniziato a lavorare già in Commissione, prim'ancora che si arrivasse all'esame in Aula, sulla modifica dell'articolo 52 del codice penale, puntualmente sui giornali comparve il solito comunicato dell'Associazione nazionale magistrati, la quale si dichiarava (già durante i lavori della Commissione) contraria – bontà sua, ci ha abituati anche a questo – alla modifica dell'articolo 52 del codice penale nel senso di cui oggi trattiamo.

Ebbene, da quella dichiarazione, e considerato l'elevatissimo tasso di adesione dei magistrati italiani all'Associazione nazionale di categoria, è purtroppo ben facile prevedere che, una volta entrata in vigore la normativa, ci troveremo di fronte ad una brusca inversione di tendenza della interpretazione giurisprudenziale. Questa è una norma che, nella sua importanza e centralità, fonda uno dei suoi punti di riferimento sul richiamo dei casi previsti dall'articolo 614 del codice penale (violazione di domicilio).

Fino ad oggi – è triste e doloroso dirlo – la giurisprudenza, per costante lettura della norma, ha incluso nel concetto di domicilio, di cui all'articolo 614, anche i luoghi dove si esercitano attività commerciali, professionali ed imprenditoriali. Ebbene, mettendo insieme le due cose, è facile e dolorosa previsione che, nel momento in cui il Parlamento avrà approvato il testo normativo che prevede la possibilità che vi sia legittima difesa, ed in proporzione, anche quando ci si trovi a doversi difendere all'interno del luogo di cui all'articolo 614, ebbene, dicevo, è facile prevedere che la giurisprudenza si affretterà ad espungere dal concetto di domicilio proprio quei luoghi che non sono direttamente ed espressamente suscettibili in questa nozione.

Ci troviamo allora come Parlamento – e da qui l'emendamento – di fronte ad una necessità. Vorrei evidenziare – e mi avvio alla conclusione – che è grave e doloroso che il Parlamento abbia ormai instaurato questa prassi, preoccupandosi continuamente di apprestare forme di autotutela e di protezione, nell'esercizio della propria legittima potestà costituzionale, nei confronti di previste, annunciate e dichiarate future prassi giurisprudenziali spesso, troppo spesso, improntate al dichiarato intento di stravolgere nell'applicazione pratica gli intenti normativi del Parlamento.

Allora, proprio per evitare questo, non ce la sentiamo di abbandonare, allorquando ridisegniamo una norma fondamentale come questa sottraendo l'attuale formulazione ai veri e propri abusi giurisprudenziali ad un'annunciata e perversa mutazione della giurisprudenza, quelle categorie più esposte di cittadini quali i commercianti, i gioiellieri, i tabaccai, tutta la congerie di professionisti che quotidianamente subisce l'onta, l'insulto e l'impatto della criminalità perché domani un giudice, in odio politico a questa modifica normativa, deciderà che non rientra più nel concetto di domicilio la gioielleria o la tabaccheria del poveraccio che sbarca il lunario vendendo qualche oggetto al pubblico.

Questi sono i motivi per cui dichiaro il voto favorevole di Alleanza Nazionale all'emendamento in esame. (*Applausi del senatore Meduri*).

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, non starò ad aggettivare la pericolosità sociale dell'emendamento che stiamo per votare. Mi basterà esemplificare che «ogni altro luogo» in cui viene esercitata un'attività commerciale è, ad esempio, un supermercato, dove possono essere presenti 2.000 o 3.000 persone. Nella casa di abitazione solo in casi eccezionali possono esserci 200 o 300 persone, ma in un supermercato o in un altro luogo in cui si esercita attività imprenditoriale, ad esempio la mensa FIAT, possono essere presenti anche 2.000 o 3.000 persone.

Ora, con ogni rispetto per l'estensore di questo emendamento, è criminale accettare e volere l'uso delle armi in presenza di 2.000 o 3.000 persone. Qui si trasferisce un *bellum*, l'un contro l'altro armati, in presenza di clienti inermi, in presenza di privati inermi. I *vigilantes* del supermercato apriranno il fuoco ben protetti dal giubbotto antiproiettile, ben protetti da una casamatta ove si terranno nascosti e, cercando di colpire gli autori del furto, colpiranno la collettività pacifica che si trova all'interno del supermercato.

C'è un limite alla decenza: non possiamo proporre questo tipo di risposta armata all'interno di un luogo pubblico! Non possiamo dire alla collettività che tutto questo è accettabile! Non possiamo far correre dei pericoli a gente che pacificamente sta facendo degli acquisti, a gente che pacificamente sta lavorando in un luogo imprenditoriale o commerciale! Non possiamo non comprendere, rispetto all'esempio del tabaccaio, che un luogo commerciale non ha limiti nelle dimensioni e vede la massiccia presenza di cittadini inermi e non armati.

E allora, consentire che difese armate da parte del proprietario o del gestore dell'esercizio commerciale, da parte del proprietario o del gestore dell'attività imprenditoriale, possano lecitamente intervenire e sparare, e quindi mettere in pericolo la vita e l'incolumità dei cittadini, è una follia, signori del Senato.

Vi invito a respingere un emendamento che è al di fuori di qualsiasi razionalità e di qualsiasi logica, anche sotto il profilo difensivo! (*Applausi della senatrice De Zulueta*).

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, esprimo una netta contrarietà sull'emendamento illustratoci dal collega Bobbio. La sua illustrazione non fa che confermare che vi sono molte buone ragioni, sia endogene, cioè rispetto al contenuto intrinseco dell'emendamento, sia esogene, cioè di politica legislativa quali egli qui le ha enunciate, per essere assolutamente contrari a questa proposta.

La proposta tecnicamente prevede, come emerge chiaramente dal suo dettato, di ampliare genericamente la nozione di privato domicilio prevista dall'articolo 614 del codice penale a tutte le pertinenze ove si eserciti un'attività commerciale di impresa o professionale. Peraltro, per una mancanza di coordinamento tra l'emendamento e il testo non c'è il collegamento che invece esiste nel caso del privato domicilio, per cui si potrebbe ipotizzare che in questo caso la norma possa essere applicata – a differenza di quanto avviene per quanto riguarda la residenza con il richiamo puntuale dell'articolo 614 del codice penale – ad un'attività difensionale non posta in essere nel corso di un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale di colui che si difende, ma in una qualunque attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Il collega Zancan non casualmente faceva l'esempio dell'operatore che si difende attraverso mezzi professionali all'interno di una struttura professionale. Quindi, c'è anzitutto una certa indeterminatezza: si fa un elenco dei luoghi senza alcuna chiarezza, non si capisce a che titolo essi debbano essere equiparati fisicamente al privato domicilio e soprattutto si introduce un'ulteriore equiparazione con la residenza privata dove, seppure con quelle limitazioni e per quelle ragioni distorte che abbiamo messo in evidenza, è pur comprensibile che ci sia un'immediatezza nella percezione del pericolo.

Ben diversamente deve dirsi per quelle realtà ove si svolge un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale e ciò per due ordini di ragioni. In questi casi vi è innanzi tutto la necessità di valutare – e ciò non può che essere affidato all'interprete, al contrario di quanto sostiene il collega Bobbio, che sembra sia qui in Parlamento per fare le leggi a dispetto dei giudici, ma di questo parlerò dopo – se possa esistere quel principio di proporzione e quell'ulteriore principio di presunzione, di cui abbiamo prima parlato, che deve caratterizzare la natura e la dimensione di un'organizzazione siffatta.

Un conto è il caso della grande impresa commerciale, industriale o economica, che deve avere i mezzi per difendersi professionalmente e,

al tempo stesso, salvaguardare l'incolumità dei suoi utenti, altro canto è il caso, più volte richiamato (tra l'altro senza mai dire, come è stato invece più volte da noi ricordato, che poi la giurisprudenza ha quasi sempre assolto i soggetti che hanno avuto questo tipo di problemi) del piccolo esercizio commerciale, nel quale la tensione umana e la preoccupazione sono praticamente simili a quelle che si provano nel privato domicilio.

Fra l'altro, l'emendamento in oggetto pone in essere una sorta di *aberratio ictus*, che non casualmente è una figura tipica del diritto penale, poiché si pone un certo obiettivo rischiando però di raggiungere il risultato opposto. Infatti, occorre poi verificare se nel caso concreto si sia in presenza di una condizione che possa essere attuata mediante il principio di presunzione e soprattutto attraverso la dimostrazione che ricorrono le circostanze per l'attuazione di tale presunzione.

Il secondo punto che vorrei evidenziare è il seguente. Non so se ho ben compreso l'illustrazione che il collega Bobbio ha fatto di questo emendamento, ma se, come dichiara, egli è ben consapevole che la giurisprudenza ha più volte costruito la fattispecie di cui all'articolo 614 del codice penale non come ristretta tutela del proprio domicilio inteso in senso fisico, cioè come abitazione residenziale, ma come luogo nel quale si svolgono le proprie attività commerciali, professionali o imprenditoriali, non si capisce per quale motivo, quasi come anticipazione di un'ostilità della magistratura, che sarebbe incomprensibile e immotivata, verso la prosecuzione di una linea interpretativa che già la stessa dimostra di avere, dovremmo, con una sorta di processo alle intenzioni – fra l'altro non ho capito bene se a singoli magistrati, all'Associazione nazionale magistrati o a chicchessia – dare una sorta di segnale di avvertimento alla magistratura attraverso tale emendamento.

Mi auguro di non aver compreso bene, ma temo di averlo fatto, e questo fra l'altro è un motivo completamente privo di *ratio legis*. Quest'ultima, infatti, sarebbe contenuta nella sua non esistenza. In sostanza, consapevoli come siamo che nell'articolo 614 può essere ricompresa, attraverso una interpretazione del tutto normale, anche una nozione diversa di domicilio privato, dovremmo riscrivere in qualche misura calligraficamente la norma. Ciò solo perché, secondo lo spirito che anima la proposta, dovremmo in qualche modo diffidare i magistrati dall'essere liberi di interpretare la norma, tra l'altro, come meglio credono. Le opinioni del collega Bobbio sono assolutamente inaccettabili se intendono limitare il diritto di interpretazione dei magistrati.

Vorrei per l'ultima volta evidenziare quanto è pericolosa la china per la quale la maggioranza sta nuovamente precipitando. L'idea che le leggi debbano essere fatte per regolare i conti fra corpi sociali o fra la politica e la magistratura è assolutamente errata, e non porta che ad un'incrudimento della legislazione, che non sarà utilizzabile; sarà un ciarpame ideologico che non riuscirà a risolvere alcuno dei problemi che pure dichiara di essere capace di risolvere.

Quindi, se è questo il punto – e continuo a sperare che non lo sia – in ogni caso sgombriamo il campo dall'equivoco ed eventualmente diciamo

che, per l'ennesima volta, il testo della legge, così come ci è stato rassegnato, non risolve proprio quei problemi che dichiaratamente voleva risolvere. Infatti, delle due l'una: o il testo, persino quello elaborato in Commissione, non soddisfa anche a questo proposito e ci sarà una motivazione – come ripeto – solida, perché altro è la difesa della propria dimora, l'abitazione dove si è con i propri cari, con la propria famiglia; o si tratta genericamente di difendere le attività di impresa che possono essere assicurate da ben diversa attività professionale di tutela.

Se questo non fosse e se si è consapevoli che l'ampliamento può essere possibile in via giurisprudenziale, vi è la necessità di non introdurre una norma equivoca, eventualmente con una motivazione ancora più equivoca.

È per queste specifiche ragioni che dichiaro la mia contrarietà all'emendamento in questione.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Signor Presidente, comprendo il senso dell'emendamento illustrato dal collega Bobbio perché, se si tiene conto delle intenzioni che hanno mosso alla presentazione del disegno di legge in esame nel testo pervenuto in Aula, esisteva una lacuna. Non si prevedeva esplicitamente l'applicazione di questa norma nuova al caso specifico del titolare di un esercizio commerciale che avverta la sua attività e i suoi beni minacciati da un'offesa esterna.

Ma se comprendo bene la logica dell'emendamento, non posso contemporaneamente non ribadire il fatto che voteremo contro e che siamo fermamente contrari al disegno di legge e alla logica che lo ispira.

Che cosa si vuole realizzare attraverso questo disegno di legge? Lascio da parte l'esercitazione sul rapporto tra norma ed interpretazione, ormai consueto negli interventi del collega Bobbio e di altri senatori. In verità, le vostre proposte di legge esprimono gravi contraddizioni anche su questo terreno. Se, da un lato, abbiamo un continuo ed insistente proclama dai banchi della maggioranza, la volontà di scrivere norme che restringano l'ambito di valutazione discrezionale dei giudici, dall'altro, ci troviamo di fronte a proposte che vanno, quando ciò corrisponde agli interessi e agli obiettivi della maggioranza, in senso diametralmente opposto. Come va in senso diametralmente opposto la norma che reintroduce il reato di plagio nel nostro ordinamento.

Comunque, al di là della questione dell'interpretazione della norma, fermiamoci sul significato e sulle finalità di questa innovazione normativa, di questa riscrittura della legittima difesa. Noi ci opponiamo fermamente alla proposta e all'aggiunta illustrata dal senatore Bobbio, semplicemente per il fatto che in queste norme si legittima l'uso delle armi come modalità di esercizio della legittima difesa, dichiarando legittima la reazione a

un'offesa ingiusta sulla base di una proporzionalità presunta tra la reazione di colui che si sente minacciato o aggredito e l'offesa che nei suoi confronti si prospetti.

Con questo disegno di legge così breve si dà un colpo di piccone, si introduce una grave lacerazione dei principi generali che hanno regolato un aspetto così rilevante del diritto penale ormai da molto tempo. C'è un antico postulato del pensiero giuridico europeo intorno al quale hanno ruotato le diverse forme di disciplina della legittima difesa: *vim vi repellere licet*, cioè è lecito respingere la violenza con la violenza. Ma quando si equiparano, quando si mettono sullo stesso piano questi due comportamenti, qualificandoli entrambi violenza, è evidente che la scriminante può intervenire, può funzionare soltanto se fra questi due comportamenti vi sia una simmetria, un rapporto di proporzionalità, che deve essere provato di volta in volta in relazione al fatto concreto.

Anche il codice del 1930, che in questa parte recepisce principi generali del pensiero giuridico liberale, aveva assunto come base della legittima difesa questo criterio della proporzionalità da provare, da dimostrare ogni volta. Voi introducete una norma che è eversiva rispetto ai principi fissati dallo stesso codice del 1930. Non è eversiva perché introduce qualche garanzia in più delle libertà degli individui; è eversiva perché legittima l'uso delle armi anche soltanto contro una minaccia, senza che vi sia alcuna proporzione tra la reazione e l'offesa.

Occorre poi ricordare gli aspetti segnalati dal collega Calvi, sui quali richiamo ancora una volta la vostra attenzione. Questo commerciante, questo imprenditore di cui tanto si preoccupa il senatore Bobbio, nel momento in cui avrà reagito all'offesa o alla minaccia e sarà portato in giudizio, per potersi valere della scriminante della legittima difesa, dovrà dimostrare il pericolo di aggressione, che è evidentemente cosa diversa dalla convinzione soggettiva che possa esservi nei suoi confronti un'aggressione. Costui dovrà inoltre provare che non vi sia stata da parte dell'aggressore una desistenza, un'esitazione, cioè un atteggiamento tale da far pensare che egli in fondo non era poi tanto pericoloso.

Insomma, ancora una volta state introducendo un pasticcio normativo, che ha finalità e ragioni esclusivamente ideologiche. La ragione ideologica è che un po' di ferocia non guasta, fa bene all'ordinamento. La ragione politica è che questo Governo e questa maggioranza oggi si vedono costretti a dichiarare il proprio fallimento sul terreno delle politiche della sicurezza: i reati aumentano, le rapine oggi sono ad un livello mai toccato negli ultimi decenni, i furti negli appartamenti sono in crescita, la sicurezza si incrina. Invece nel 2001 avevate basato tutta la campagna elettorale sui temi della sicurezza e il candidato alla Presidenza del Consiglio aveva promesso che l'esercito del bene avrebbe trionfato sull'esercito del male.

Quali sciocchezze, quale propaganda puerile! E adesso, di fronte al fallimento della vostra politica della sicurezza, ve la cavate mettendo una pistola nelle mani dei commercianti o degli imprenditori, senza capire che questo imbarbarisce i rapporti tra le persone, che questa è una norma

criminogena... (*Commenti dai banchi della maggioranza. Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di lasciar concludere il senatore Massimo Brutti.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). ...che farà sì che un rapinatore si premunisca rispetto ad una possibile risposta violenta da parte dell'agredito. Questo è il risultato della legge che state per introdurre, frutto di insipienza e di ideologismo. Andate molto al di là dei tratti autoritari del vecchio codice penale. State buttando in aria un punto essenziale di quel codice, che era anche una garanzia di rispetto delle persone.

Con questa norma pasticciata farete in modo che non possa essere applicata correttamente neanche la norma sulla legittima difesa putativa a tutela delle persone che si sentono aggredite. I risultati della vostra politica della giustizia sono in tutto fallimentari: insicurezza dei cittadini, compressione delle garanzie, barbarie. Non ve ne rendete conto, perché quando arriva l'indicazione proveniente dal gruppo di comando della maggioranza, bisogna obbedire: non vi rendete conto di quali norme state introducendo nell'ordinamento.

Spero che questo provvedimento non sia approvato, così come spero che altri disegni di legge si fermino per strada, per il vostro e per il nostro bene, cari colleghi. È utile che alcuni di questi provvedimenti, i più gravi, non vengano approvati: rappresentano un utile terreno di propaganda per voi e danno luogo ad esercitazioni brillanti, ma noi faremo tutto il possibile perché questi provvedimenti (e in particolare quello che stiamo discutendo, sulla legittima difesa, questo scempio rispetto all'istituto della legittima difesa) non diventino legge e non vengano definitivamente approvati.

PRESIDENTE. Senatore Massimo Brutti, la prego di concludere.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). L'impegno dell'opposizione è di impedire questi piccoli esperimenti di scempio del diritto: impedirli. Spero che ci riusciremo, forse anche con il contributo che potrà provenire dalla resipiscenza di alcuni di voi; sarebbe davvero un episodio fortunato e gradevole per tutti se qualcuno si sottraesse alla disciplina di maggioranza, ragionasse autonomamente e ci aiutasse – qui non è tanto la politica che conta, ma il diritto – ad impedire innovazioni deleterie e devastanti.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di verifica del numero legale, precedentemente avanzata dal senatore Macconi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Data l'ora, rinvio il seguito del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,52*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana, con Allegato, fatto a New Delhi il 28 novembre 2003 (3299)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indiana, con Allegato, fatto a New Delhi il 28 novembre 2003.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 295.985 per l'anno 2005, di euro 283.280 per l'anno 2006 e di euro 295.985 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base

di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003 (3366)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Approvato*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 6.500 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2003 (3405)

ORDINI DEL GIORNO

G1

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge di ratifica del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel campo della difesa,

impegna il Governo:

ad assumere tutte le iniziative possibili per assicurare un pieno e rigoroso controllo sulle operazioni di scambio di armamenti effettuate tra imprese private autorizzate dai Governi dell'Italia e del Kuwait e a presentare, nell'ambito della relazione al Parlamento di cui all'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185, un rapporto nel quale siano dettagliatamente specificate, con riferimento al Memorandum in esame, le attività progettate e realizzate e tutte le operazioni svolte tra le imprese private autorizzate dai Governi dell'Italia e del Kuwait.

G2

MARTONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

in relazione alla ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Kuwait l'11 dicembre;

considerata la necessità di garantire la trasparenza ed il controllo pubblico dei trasferimenti di materiali della difesa e delle correlate transazioni bancarie come specificato nella legge 185/90;

considerata l'esigenza di prevenire la possibilità di eventuali operazioni di triangolazione verso paesi in conflitto o nei quali vengono compiute violazioni dei diritti dell'uomo nonché la necessità di assicurare un regime di controlli e verifiche stringenti in materia,

impegna il Governo:

ad assicurarsi che in tutte le operazioni di esportazione e trasferimento di armi e materiali per la difesa svolte con il Kuwait venga prodotta adeguata certificazione di destinazione ed uso finale, nonché la documentazione relativa alle correlate transazioni bancarie.

(*) Accolto dal Governo.

G3

IL RELATORE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo:

ad esercitare, nell'ambito delle proprie competenze in materia, un controllo stringente sulle imprese private eventualmente autorizzate ad ef-

fettuare operazioni di scambio di armamenti con imprese private autorizzate dal Governo del Kuwait;

a riferire, in occasione della relazione al Parlamento prevista dall'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185, in merito alle operazioni intergovernative ed alle operazioni svolte tra imprese private autorizzate dai governi dell'Italia e del Kuwait in attuazione del Memorandum in esame, fornendo in particolare le informazioni previste dall'articolo 5.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLI 1 E 2 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2003.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 del Memorandum stesso.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.100 (testo 2)

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ai fini dell'esecuzione di quanto previsto dal Memorandum di cui all'articolo 1 della presente legge sono stipulate, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, apposite intese intergovernative per ciascuna operazione ai sensi dell'articolo 9, comma 4 della legge 9 luglio 1990, n. 185».

ARTICOLI 3 E 4 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 16.585 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra - atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975 e sua esecuzione (3468)

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(*Autorizzazione all'adesione*)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975.

Art. 2.

Approvato

(*Ordine di esecuzione*)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VIII, paragrafo 4, della Convenzione stessa.

Art. 3.

Approvato*(Registro nazionale di immatricolazione)*

1. È istituito il Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico.

2. L'Agenzia spaziale italiana (ASI) cura l'istituzione e la custodia del Registro di cui al comma 1, nonché le annotazioni, che discendono dall'applicazione della Convenzione di cui all'articolo 1.

3. Sul Registro di cui al comma 1 è annotato ogni oggetto lanciato nello spazio extra-atmosferico:

a) da persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana o dalle stesse commissionato;

b) da una base di lancio situata in territorio nazionale o sotto il controllo italiano ad opera di persone fisiche o giuridiche di altra nazionalità.

4. I soggetti di cui al comma 3 notificano all'ASI i lanci effettuati nello spazio extra-atmosferico, comunicando alla stessa:

a) il nome dello Stato o degli Stati di lancio, come definiti all'articolo I, lettera a), della Convenzione;

b) il nome o un appropriato appellativo dell'oggetto spaziale o il suo numero di immatricolazione;

c) la data, il territorio o il luogo di lancio;

d) la funzione generale e i parametri orbitali basilari dell'oggetto spaziale, inclusi il periodo nodale, l'inclinazione, l'apogeo e il perigeo.

5. I soggetti di cui al comma 3 notificano all'ASI l'eventuale abbandono dell'orbita terrestre da parte di oggetti iscritti nel Registro nazionale di immatricolazione.

6. L'ASI comunica le annotazioni effettuate sul Registro di cui al comma 1 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministero delle attività produttive e al Ministero degli affari esteri, che provvede agli adempimenti di carattere internazionale previsti dalla Convenzione.

Art. 4.

Approvato*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 2003 alla Convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un Fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, fatto a Londra il 16 maggio 2003, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (3425)

ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione all'adesione)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo del 2003 alla Convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un Fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, fatto a Londra il 16 maggio 2003.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, di seguito denominato «Protocollo», a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, paragrafo 2, del Protocollo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Adempimenti dei destinatari di idrocarburi e del Ministero delle attività produttive)

1. Ai fini dell'adempimento degli obblighi imposti dagli articoli 12, paragrafo 1, e 13, paragrafo 1, del Protocollo, si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504.

2. Il Ministero delle attività produttive trasmette le informazioni previste dall'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 1978 anche al direttore del Fondo complementare di cui all'articolo 1.

Art. 4.

Approvato

(Competenze giurisdizionali)

1. Le cause promosse per i danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi nei confronti del Fondo complementare sono di competenza del tribunale nella cui circoscrizione si è verificato l'inquinamento. Nell'ipotesi di inquinamento di acque territoriali o di luoghi appartenenti alla circoscrizione di più tribunali è competente il tribunale preventivamente adito.

Art. 5.

Approvato

(Sanzioni pecuniarie)

1. In caso di mancato pagamento del contributo dovuto al Fondo complementare entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'importo da versare, come determinato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del Protocollo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari all'importo insoluto, aumentabile fino al triplo nei casi di particolare gravità.

2. Alla violazione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 12, commi dal quarto al nono, del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504.

Art. 6.

Approvato

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
27 maggio 1978, n. 504)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «convenzione sulla responsabilità civile» e: «convenzione sul Fondo per l'indennizzo», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Convenzione sulla responsabilità civile del 1992» e: «Convenzione sul Fondo per l'indennizzo del 1992»;

b) il nono comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Per quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano gli articoli 6, 7, 14, 16, 17, 18 e da 22 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

Art. 7.

Approvato

(*Disposizione finanziaria*)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 8.

Approvato

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (414-B)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 1 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(*Finalità*)

1. In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, la presente legge detta le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile

quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine.

EMENDAMENTO

1.1

FRANCO Vittoria, FASSONE, MARITATI, ACCIARINI, PILONI, PAGANO, STANISCI, BONFIETTI, DI GIROLAMO, ROTONDO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «la presente legge» fino alla fine del comma con le seguenti: «la Repubblica tutela i diritti delle donne immigrate nel territorio nazionale, ivi compreso il diritto alla salute e all'integrità psicofisica. Tale diritto è garantito, in particolare, dalla prevenzione e dalla eliminazione delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 2 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Attività di promozione e coordinamento)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità promuove e sostiene, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, il coordinamento delle attività svolte dai Ministeri competenti dirette alla prevenzione, all'assistenza alle vittime e all'eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale, sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati.

EMENDAMENTI

2.1

FRANCO Vittoria, FASSONE, MARITATI, ACCIARINI, PILONI, PAGANO, STANISCI, BONFIETTI, DI GIROLAMO, ROTONDO

Improcedibile

Al comma 1, dopo la parola: «sostiene», inserire le seguenti: «, attraverso un apposito gruppo di lavoro».

2.100

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE

Improcedibile

Al comma 1, dopo la parola: «sostiene» inserire le seguenti: «, attraverso un apposito gruppo di lavoro».

2.101

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE

Improcedibile

Al comma 1, sopprimere le parole: «, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio».

2.102

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE

Improcedibile

Al comma 1, sostituire le parole: «all'assistenza» con le seguenti: «, alla protezione, all'assistenza, alla riabilitazione».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 3 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato con un emendamento

(*Campagne informative*)

1. Allo scopo di prevenire e contrastare le pratiche di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale, il Ministro per le pari opportunità, d'intesa con i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e dell'interno e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone appositi programmi diretti a:

a) predisporre campagne informative rivolte agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale, al momento della concessione del visto presso i consolati italiani e del loro arrivo alle frontiere italiane, dirette a diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine, e del divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile;

b) promuovere iniziative di sensibilizzazione, con la partecipazione delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni *no profit*, delle strutture sanitarie, in particolare dei centri riconosciuti di eccellenza dall'Organizzazione mondiale della sanità, e con le comunità di immigrati provenienti dai Paesi dove sono praticate le mutilazioni genitali femminili per sviluppare l'integrazione socio-culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine;

c) organizzare corsi di informazione per le donne infibulate in stato di gravidanza, finalizzati ad una corretta preparazione al parto;

d) promuovere appositi programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole dell'obbligo, anche avvalendosi di figure di riconosciuta esperienza nel campo della mediazione culturale, per aiutarli a prevenire le mutilazioni genitali femminili, con il coinvolgimento dei genitori delle bambine e dei bambini immigrati, e per diffondere in classe la conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine;

e) promuovere presso le strutture sanitarie e i servizi sociali il monitoraggio dei casi pregressi già noti e rilevati localmente.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.

EMENDAMENTI

3.2

FRANCO Vittoria, FASSONE, ACCIARINI, PILONI, MARITATI, STANISCI, BONFIETTI, DI GIROLAMO, ROTONDO, PAGANO

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano», inserire le seguenti: «ferme restando le specifiche competenze regionali in materia.».

3.1

FRANCO Vittoria, FASSONE, MARITATI, ACCIARINI, PILONI, PAGANO, STANISCI, BONFIETTI, DI GIROLAMO, ROTONDO

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «predisporre», inserire le seguenti: «, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

3.3

FRANCO Vittoria, FASSONE, ACCIARINI, PILONI, MARITATI, STANISCI, BONFIETTI, DI GIROLAMO, ROTONDO, PAGANO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e del loro arrivo alle frontiere italiane.».

3.4

FRANCO Vittoria, FASSONE, MARITATI, ACCIARINI, PILONI, PAGANO, STANISCI, BONFIETTI, DI GIROLAMO, ROTONDO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «del divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile» con le seguenti: «delle disposizioni della presente legge.».

3.100

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «nonché delle modalità di accesso ai servizi socio-sanitari».

3.101

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «di sensibilizzazione» fino a: «in particolare dei» con le seguenti: «di informazione, sensibilizzazione e dissuasione dal continuare la pratica delle mutilazioni genitali femminili dirette alle comunità di immigrati – leader comunitari, uomini, donne, adolescenti – condotte con metodologie diverse a seconda dei destinatari da organizzazioni non governative di cooperazione, dalle organizzazioni di volontariato, dalle organizzazioni no profit e dalle strutture sanitarie, in particolare dai».

3.5

FRANCO Vittoria, FASSONE, ACCIARINI, PILONI, MARITATI, STANISCI, BONFIETTI, DI GIROLAMO, ROTONDO, PAGANO

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «delle organizzazioni no profit», inserire le seguenti: «delle organizzazioni delle donne immigrate».

3.102

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE

Sost. id. em. 3.5

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «organizzazioni no profit» inserire le seguenti: «delle associazioni di donne immigrate».

3.103

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «e per facilitare l'accesso ai servizi socio-sanitari».

3.104

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) fornire un'adeguata formazione sui diversi aspetti delle mutilazioni genitali femminili ai mediatori culturali, agli operatori sanitari, agli assistenti sociali, agli psicologi che operano nei consultori e nelle scuole, nonché ad altri soggetti ritenuti idonei in quanto operanti con le comunità di immigrati affinché abbiano una padronanza degli argomenti e possano dissuadere i genitori e i familiari dall'effettuare la pratica sulle loro figlie».

3.6

FRANCO Vittoria, FASSONE, MARITATI, ACCIARINI, PILONI, PAGANO, STANISCI, BONFIETTI, DI GIROLAMO, ROTONDO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) organizzare con continuità corsi di informazione per le donne vittime di mutilazioni genitali femminili e che sono in stato di gravidanza, finalizzati alla programmazione di una corretta assistenza al parto e ad aiutarle ad affrontare un parto naturale».

3.105

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) programmare nei consultori familiari e nei centri nascita, per le gestanti che abbiano subito mutilazioni genitali femminili, apposite attività informative e assistenziali finalizzate al miglior espletamento del parto e alla riabilitazione dopo il parto».

3.7

FRANCO Vittoria, FASSONE, ACCIARINI, PILONI, MARITATI, STANISCI, BONFIETTI, DI GIROLAMO, ROTONDO, PAGANO

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «donne infibulate», inserire le seguenti: «o che abbiano subito mutilazioni degli organi genitali».

3.8

FRANCO Vittoria, FASSONE, ACCIARINI, MARITATI, STANISCI, DI GIROLAMO, PILONI, PAGANO, BONFIETTI, ROTONDO

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «promuovere», inserire le seguenti: «, d'intesa con le Regioni».

3.9

FRANCO Vittoria, FASSONE, ACCIARINI, PILONI, PAGANO, BONFIETTI, MARITATI, STANISCI, DI GIROLAMO, ROTONDO

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «dell'obbligo», inserire le seguenti: «e secondarie».

3.10

FRANCO Vittoria, FASSONE, ACCIARINI, MARITATI, STANISCI, PILONI, PAGANO, BONFIETTI, DI GIROLAMO, ROTONDO

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «promuovere», inserire le seguenti: «d'intesa con le Regioni».

3.11

FRANCO Vittoria, FASSONE, MARITATI, ACCIARINI, PILONI, PAGANO, STANISCI, BONFIETTI, DI GIROLAMO, ROTONDO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e-bis) sostenere e diffondere le prassi di integrazione socio-culturale rivelatesi maggiormente efficaci a livello territoriale.».

3.12

FRANCO Vittoria, FASSONE, MARITATI, ACCIARINI, PILONI, PAGANO, STANISCI, BONFIETTI, DI GIROLAMO, ROTONDO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I programmi e le campagne informative di cui al comma 1 vengono aggiornati annualmente».

3.200

I RELATORI

Approvato

Al comma 2, sostituire la parola: «2004» con la seguente: «2005».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 4 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato con un emendamento

(Formazione del personale sanitario)

1. Il Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida destinate alle figure professionali sanitarie nonché ad altre figure professionali che operano con le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate le pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale per realizzare un'attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.

EMENDAMENTI

4.2

FRANCO Vittoria, FASSONE, MARITATI, ACCIARINI, PILONI, PAGANO, STANISCI, BONFIETTI, DI GIROLAMO, ROTONDO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le attività di cui al comma 1 in particolare prevedono:

a) corsi di formazione e aggiornamento per tutto il personale sanitario che può venire a contatto, nelle strutture pubbliche o private, con donne mutilate o a rischio di mutilazioni genitali;

b) corsi di formazione e informazione per le vittime di mutilazioni genitali in stato di gravidanza, finalizzati alla programmazione di una corretta assistenza al parto e per aiutarle ad affrontare un parto naturale;

c) programmi di educazione sanitaria presso i consultori familiari, rivolti alle donne immigrate, per aiutarle a riconoscere e curare le patologie derivanti dalle mutilazioni genitali e per disincentivare l'uso di tali pratiche nei confronti delle figlie o parenti minori.».

4.100

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE

Improcedibile

Al comma 2, sostituire le parole: «2,5 milioni» con le seguenti: «5 milioni».

4.200

I RELATORI

Approvato

Al comma 2, sostituire la parola: «2004» con la seguente: «2005».

4.1

FRANCO Vittoria, FASSONE, MARITATI, ACCIARINI, PILONI, PAGANO, STANISCI, BONFIETTI, DI GIROLAMO, ROTONDO

Precluso dalla reiezione dell'em. 4.2

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Informazione e formazione in ambito sanitario)».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.2

FRANCO Vittoria, FASSONE, MARITATI, ACCIARINI, PILONI, PAGANO, STANISCI, BONFIETTI, DI GIROLAMO, ROTONDO

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Status di rifugiate)

1. È concesso lo status di rifugiate alle donne che intendono sottrarsi o sottrarre le figlie minori al rischio di mutilazioni genitali in quanto il Paese di origine o di provenienza consenta tali pratiche.

2. A coloro che collaborano alla prevenzione dei reati previsti dall'articolo 583-bis del codice penale introdotto dalla presente legge e a coloro che si sottraggono ai medesimi, si applicano le misure di assistenza e protezione sociale previste dall'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40».

4.0.1

FRANCO Vittoria, FASSONE, MARITATI, ACCIARINI, PILONI, PAGANO, STANISCI, BONFIETTI, DI GIROLAMO, ROTONDO

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Status di rifugiate)

1. È concesso lo status di rifugiate alle donne che intendono sottrarsi o sottrarre le figlie minori al rischio di mutilazioni genitali in quanto il Paese di origine o di provenienza consenta tali pratiche.».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 5 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato con un emendamento

(Istituzione di un numero verde)

1. È istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'interno, un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza della effettuazione, sul territorio italiano, delle pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale, nonché a fornire informazioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle strutture sanitarie che operano presso le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate tali pratiche.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.

EMENDAMENTI

5.100

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «ricevere segnalazioni» fino a: «nonché».

5.101

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «di volontariato» con le seguenti: «pubbliche e del privato sociale».

5.102

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE

Improcedibile

Al comma 2, sostituire le parole: «0,5 milioni» con le seguenti: «1 milione».

5.200

I RELATORI

Approvato

Al comma 2, sostituire la parola: «2004» con la seguente: «2005».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.100

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE

Improcedibile

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis. 1. - Le donne che intendano sottrarsi o sottrarre figlie minori al rischio di mutilazioni genitali femminili sono considerate aventi diritto allo *status* di rifugiate.

2. A coloro che collaborano alla prevenzione dei reati di cui al comma 1 si applicano i benefici di cui all'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40».

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 6.

Approvato con emendamenti

(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

1. Dopo l'articolo 583 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 583-bis. - (*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*). - Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente

in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, in deroga agli articoli 9 e 10, è sufficiente la sola richiesta del Ministro della giustizia».

EMENDAMENTI

6.100

IL RELATORE DALLA CHIESA

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis», primo comma, sostituire la parola: «sei» con la parola: «quattro».

6.101

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis» primo comma, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Qualora imputati siano gli esercenti la patria potestà, la pena massima è di tre anni».

6.102

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis» primo comma, sopprimere il secondo periodo.

6.10

FRANCO Vittoria, FASSONE, ACCIARINI, PILONI, MARITATI, STANISCI, BONFIETTI, DI GIROLAMO, ROTONDO, PAGANO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis» nel primo comma, secondo periodo, dopo le parole: «genitali femminili», inserire le seguenti: «la sunna,».

6.6

FASSONE

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis», nel primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «che cagioni effetti dello stesso tipo», con le seguenti: «che cagioni un intervento sugli stessi particolarmente invasivo».

6.7

FASSONE

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis», nel primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «che cagioni effetti dello stesso tipo», con le seguenti: «che cagioni un intervento sugli stessi particolarmente lesivo».

6.103

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis» sostituire il secondo comma, con il seguente: «Quando per le modalità, le circostanze e le conseguenze dell'azione, i fatti previsti dal primo comma sono di lieve entità, la pena è diminuita da un terzo alla metà».

6.11FRANCO Vittoria, FASSONE, ACCIARINI, PILONI, MARITATI, STANISCI, BONFIETTI,
DI GIROLAMO, ROTONDO, PAGANO**Respinto**

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis», nel secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli» con le seguenti: «effettua lesioni o manipolazioni a scopi culturali degli».

6.104

IL RELATORE DALLA CHIESA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis», seconda comma, sopprimere le parole: «, al fine di menomare le funzioni sessuali.».

6.8

FASSONE

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis», nel secondo comma, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «al fine di menomare le funzioni sessuali.».

6.105

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis» secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «nella mente» con le seguenti: «una sofferenza mentale.».

6.106

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis» terzo comma, sostituire le parole: «un minore» con le seguenti: «una minore.».

6.107

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis», sostituire il quarto comma con il seguente:

«Le disposizioni del presente articolo, si applicano altresì, a sola richiesta del Ministro della giustizia, quando il fatto è commesso all'estero

da cittadino italiano o da cittadino straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di cittadino straniero residente in Italia».

6.108

FASSONE

Approvato

Al comma 1, «Art. 583-bis», ivi richiamato, al quarto capoverso, sostituire le parole: «in deroga agli articoli 9 e 10, è sufficiente la sola» con le seguenti: «il colpevole è punito a».

6.109

FASSONE

Ritirato

Al comma 1, «Art. 583-bis», ivi richiamato, dopo il quarto capoverso, inserire il seguente: «La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dal presente articolo importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 9.

6.100a

IL RELATORE BOSCIETTO

Approvato

Al comma 1, dopo l'articolo 583-bis, ivi richiamato, inserire il seguente:

«Art. 583-ter.

(Pena accessoria)

1. La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri».

Conseguentemente nell'alinea sostituire le parole: «è inserito il seguente», con le altre: «sono inseriti i seguenti».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 9.

6.110

I RELATORI

Approvato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 604 del codice penale, al primo comma, primo periodo, le parole: "da cittadino straniero" sono sostituite con le seguenti: "dallo straniero" e al secondo periodo le parole: "il cittadino straniero" sono sostituire con le seguenti: lo straniero».

6.111

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le minori che abbiano subito mutilazioni genitali femminili e le loro famiglie sono seguite dai servizi sociali territoriali, con progetti individuali e specifici, fino alla maggiore età».

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 7 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Approvato

(Programmi di cooperazione internazionale)

1. Nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo condotti dal Ministero degli affari esteri e in particolare nei programmi finalizzati alla promozione dei diritti delle donne, in Paesi dove, anche in presenza di norme nazionali di divieto, continuano ad essere praticate mutilazioni genitali femminili, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, sono previsti, in accordo con i Governi interessati, presso le popolazioni locali, progetti di formazione e informazione diretti a scoraggiare tali pratiche nonché a creare centri antiviolenza che possano eventualmente dare

accoglienza alle giovani che intendano sottrarsi a tali pratiche ovvero alle donne che intendano sottrarre le proprie figlie o le proprie parenti in età minore.

EMENDAMENTI

7.1

FRANCO Vittoria, FASSONE, MARITATI, ACCIARINI, PILONI, PAGANO, STANISCI, BONFIETTI, DI GIROLAMO, ROTONDO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Cooperazione allo sviluppo*). – 1. Nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo condotti dal Ministero degli affari esteri, in accordo con i governi locali e in particolare nei programmi finalizzati alla promozione dei diritti delle donne, sono predisposti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi progetti tesi a prevenire e sradicare le pratiche di mutilazioni genitali femminili. Tali progetti in particolare prevedono:

a) campagne di formazione e informazione rivolte alle popolazioni locali nei Paesi in cui, anche in presenza di norme nazionali di divieto, continuano ad essere praticate mutilazioni genitali femminili;

b) realizzazione di centri di accoglienza per le giovani che intendano sottrarsi a tali pratiche ovvero per le donne che intendano sottrarre le proprie figlie o parenti in età minore.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'incremento dello 0,5 per cento che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà applicato alle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».

7.100

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE

Improcedibile

Al comma 1 sopprimere le parole: «e comunque senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato».

7.101

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono previsti», fino a: «popolazioni locali», con le seguenti: «è data priorità, in accordo con i Governi interessati, presso le popolazioni locali, ai».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 8 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Dopo l'articolo 25-*quater* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-*quater*. 1. (*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*). 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

EMENDAMENTO

8.100

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE

Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 25-*quater*», sopprimere il comma 2.*

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 9.

Non posto in votazione (*)

(Sanzioni accessorie)

1. All'esercente la professione sanitaria che commette i delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applica la pena accessoria della interdizione per dieci anni dall'esercizio della professione. Della sentenza irrevocabile di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

(*) Approvato l'emendamento 6.100a soppressivo dell'articolo.

EMENDAMENTI

9.101

IL RELATORE DALLA CHIESA

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «per dieci anni», con le parole: «fino a dieci anni».

9.100

FASSONE

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «per dieci anni», con le parole: «da tre a dieci anni».

9.3

FASSONE

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci», con la parola: «cinque».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.1 (testo 2)

FRANCO Vittoria, FASSONE, MARITATI, ACCIARINI, PILONI, PAGANO, STANISCI,
BONFIETTI, DI GIROLAMO, ROTONDO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Osservatorio)

1. Il Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce un Osservatorio contro le mutilazioni genitali femminili, con la presenza di una o più persone esperte, un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti, tre rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità.

2. L'Osservatorio effettua con continuità la raccolta dei dati relativi alle vittime di mutilazioni genitali femminili, valuta l'efficacia delle misure di prevenzione e di contrasto di cui agli articoli 2, 3, 4, e 5, effettua il monitoraggio sui risultati della presente legge.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2005. Ai relativi oneri pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'incremento dello 0,5 per cento che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica alle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI
RIUNITE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 10 APPROVATO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato con un emendamento

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 2, e 5, comma 2, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

10.100

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE

Improcedibile

Al comma 1, sostituire le parole da: «dagli articoli 2, comma 2», fino a: «5, comma 2,», con le seguenti: «dalla presente legge».

10.101

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE

Improcedibile

Sostituire le parole: «5 milioni di euro», con le seguenti: «15 milioni di euro».

10.200

I RELATORI

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 2004» con le seguenti: «a decorrere dal 2005», le parole: «2004-2006» con le seguenti: «2005-2007» e le parole: «per l'anno 2004» con le seguenti: «per l'anno 2005».

DISEGNO DI LEGGE

Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio (1899)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Diritto all'autotutela in un privato domicilio)

1. All'articolo 52 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

«Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma o altro mezzo idoneo al fine di contrastare la minaccia e al fine di difendere:

- a) la propria o altrui incolumità;
- b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione».

EMENDAMENTI

1.101

FASSONE, CALVI

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«Nei casi preveduti dall'articolo 614, primo e secondo comma, non è punibile colui che, legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati,

usa un mezzo idoneo a contrastare l'offesa, che non sia manifestamente sproporzionato alla stessa».

1.102

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

V. testo 2

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «un'arma», aggiungere le seguenti: «legalmente detenuta».

1.102 (testo 2)

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Approvato

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «un'arma», aggiungere le seguenti: «legittimamente detenuta».

1.103

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI

Approvato

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «al fine di contrastare la minaccia e».

1.104

CAVALLARO

Respinto

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera b).

1.105ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI,
RIPAMONTI**Id. em. 1.104**

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera b).

1.106

MARITATI

Respinto

Al comma 1, capoverso, alla lettera b), sostituire le parole: «non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.» con le parole: «persista un comportamento che oggettivamente prelude all'aggressione».

1.107

BOBBIO Luigi

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente capoverso:

«La disposizione di cui al comma che precede si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Disegno di legge n. 414-B. votazione finale	183	182	009	173	000	092	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
 il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0835 del 06-07-2005 Pagina 1

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
ACCIARINI MARIA.C	F	
AGOLIATI ANTONIO	F	
AGONI SERGIO	F	
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	M	
ANGIUS GAVINO	F	
ANTONIONE ROBERTO	M	
ARCHIUTTI GIACOMO	F	
ASCIUTTI FRANCO	F	
AZZOLLINI ANTONIO	F	
BAIO DOSSI EMANUELA	F	
BALBONI ALBERTO	F	
BARATELLA FABIO	F	
BARELLI PAOLO	F	
BASILE FILADELFIO GUIDO	F	
BATTAGLIA ANTONIO	F	
BATTAGLIA GIOVANNI	F	
BERGAMO UGO	F	
BETTA MAURO	F	
BETTAMIO GIAMPAOLO	M	
BIANCONI LAURA	F	
BISCARDINI ROBERTO	F	
BOBBIO LUIGI	F	
BOLDI ROSSANA LIDIA	M	
BONATESTA MICHELE	M	
BONAVITA MASSIMO	F	
BONFIETTI DARIA	M	
BONGIORNO GIUSEPPE	F	
BOREA LEONZIO	F	
BOSchetto GABRIELE	F	
BOSI FRANCESCO	M	
BRIGNONE GUIDO	F	
BRUTTI MASSIMO	F	

Seduta N. 0835 del 06-07-2005 Pagina 2

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
BRUTTI PAOLO	F	
BUCCIERO ETTORE	F	
BUDIN MILOS	F	
CALDEROLI ROBERTO	M	
CALLEGARO LUCIANO	F	
CALVI GUIDO	F	
CAMBER GIULIO	F	
CAMBURSANO RENATO	F	
CANTONI GIAMPIERO CARLO	F	
CARELLA FRANCESCO	M	
CARRARA VALERIO	F	
CARUSO ANTONINO	F	
CASTAGNETTI GUGLIELMO	F	
CASTELLANI PIERLUIGI	F	
CASTELLI ROBERTO	M	
CHINCARINI UMBERTO	F	
CHIRILLI FRANCESCO	F	
CHIUSOLI FRANCO	F	
CICCANTI AMEDEO	F	
CICOLANI ANGELO MARIA	F	
CIRAMI MELCHIORRE	F	
COMINCIOLI ROMANO	F	
COMPAGNA LUIGI	M	
CONSOLO GIUSEPPE	F	
CONTESTABILE DOMENICO	F	
CORRADO ANDREA	F	
COSTA ROSARIO GIORGIO	M	
COZZOLINO CARMINE	M	
CREMA GIOVANNI	F	
CURSI CESARE	M	
CURTO EUPREPIO	F	
CUTRUFO MAURO	M	

Seduta N. 0835 del 06-07-2005 Pagina 3

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
D'ALI' ANTONIO	M	
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	F	
D'AMBROSIO ALFREDO	F	
D'AMICO NATALE	F	
DANIELI PAOLO	F	
DANZI CORRADO	F	
DATO CINZIA	A	
DEBENEDETTI FRANCO	F	
DE CORATO RICCARDO	F	
DELL'UTRI MARCELLO	F	
DELOGU MARIANO	F	
DE PAOLI ELIDIO	F	
DE PETRIS LOREDANA	F	
DE RIGO WALTER	F	
DE ZULUETA CAYETANA	F	
D'IPPOLITO VITALE IDA	F	
D'ONOFRIO FRANCESCO	F	
EUFEMI MAURIZIO	F	
FABBRI LUIGI	F	
FABRIS MAURO	F	
FALCIER LUCIANO	F	
FALOMI ANTONIO	A	
FASOLINO GAETANO	F	
FASSONE ELVIO	F	
FAVARO GIAN PIETRO	F	
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	F	
FERRARA MARIO FRANCESCO	F	
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	F	
FORLANI ALESSANDRO	F	
FORTE MICHELE	M	
FRANCO PAOLO	F	
GABURRO GIUSEPPE	F	

Seduta N. 0835 del 06-07-2005 Pagina 4

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
GENTILE ANTONIO	F	
GIULIANO PASQUALE	M	
GRILLO LUIGI	F	
GRILLOTTI LAMBERTO	F	
GRUOSSO VITO	F	
GUASTI VITTORIO	M	
GUBERT RENZO	F	
GUBETTI FURIO	F	
GUZZANTI PAOLO	M	
IANNUZZI RAFFAELE	F	
IERVOLINO ANTONIO	F	
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	F	
IOVENE ANTONIO	F	
IZZO COSIMO	A	
KAPPLER DOMENICO	F	
LA LOGGIA ENRICO	M	
LIGUORI ETTORE	M	
LONGHI ALEANDRO	M	
MAFFIOLI GRAZIANO	F	
MAGNALBO' LUCIANO	F	
MALABARBA LUIGI	A	
MALAN LUCIO	F	
MANCINO NICOLA	F	
MANFREDI LUIGI	F	
MANIERI MARIA ROSARIA	M	
MANTICA ALFREDO	M	
MANUNZA IGNAZIO	F	
MANZELLA ANDREA	F	
MARANO SALVATORE	F	
MARINO LUIGI	M	
MARITATI ALBERTO	F	
MARTONE FRANCESCO	A	

Seduta N. 0835 del 06-07-2005 Pagina 5

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
MASCIONI GIUSEPPE	F	
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	F	
MEDURI RENATO	F	
MELELEO SALVATORE	F	
MENARDI GIUSEPPE	F	
MICHELINI RENZO	F	
MINARDO RICCARDO	F	
MODICA LUCIANO	F	
MONCADA LO GIUDICE GINO	F	
MONTI CESARINO	F	
MONTICONE ALBERTO	F	
MONTINO ESTERINO	F	
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	
MORO FRANCESCO	F	
MORSELLI STEFANO	F	
MUGNAI FRANCO	F	
MULAS GIUSEPPE	F	
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	
NESSA PASQUALE	F	
NIEDDU GIANNI	F	
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	A	
NOVI EMIDDIO	M	
OCCHETTO ACHILLE	A	
OGNIBENE LIBORIO	F	
PACE LODOVICO	F	
PALOMBO MARIO	F	
PAPANIA ANTONINO	F	
PASINATO ANTONIO DOMENICO	F	
PASQUINI GIANCARLO	F	
PASSIGLI STEFANO	F	
PASTORE ANDREA	F	
PEDRAZZINI CELESTINO	F	

Seduta N. 0835 del 06-07-2005 Pagina 6

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
PEDRIZZI RICCARDO	F	
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	F	
PELLICINI PIERO	F	
PERA MARCELLO	P	
PERUZZOTTI LUIGI	F	
PESSINA VITTORIO	F	
PETERLINI OSKAR	F	
PETRINI PIERLUIGI	F	
PIANETTA ENRICO	F	
PIATTI GIANCARLO	F	
PICCIONI LORENZO	F	
PILONI ORNELLA	F	
PIROVANO ETTORE	F	
PONTONE FRANCESCO	F	
PONZO EGIDIO LUIGI	F	
RIGONI ANDREA	M	
RIPAMONTI NATALE	F	
RIZZI ENRICO	F	
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.	M	
ROTONDO ANTONIO	F	
SALINI ROCCO	F	
SALZANO FRANCESCO	M	
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	F	
SANZARELLO SEBASTIANO	M	
SAPORITO LEARCO	F	
SCARABOSIO ALDO	F	
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	F	
SCOTTI LUIGI	F	
SEMERARO GIUSEPPE	F	
SERVELLO FRANCESCO	F	
SESTINI GRAZIA	M	
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M	

Seduta N. 0835 del 06-07-2005 Pagina 7

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
SODANO CALOGERO	F	
SODANO TOMMASO	A	
SOLIANI ALBERTINA	F	
STANISCI ROSA	F	
STIFFONI PIERGIORGIO	F	
SUDANO DOMENICO	F	
TAROLLI IVO	F	
TATO' FILOMENO BIAGIO	M	
TESSITORE FULVIO	F	
TIRELLI FRANCESCO	F	
TOFANI ORESTE	F	
TOGNI LIVIO	A	
TRAVAGLIA SERGIO	F	
TREDESE FLAVIO	F	
TUNIS GIANFRANCO	F	
TURCI LANFRANCO	F	
ULIVI ROBERTO	M	
VALDITARA GIUSEPPE	F	
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	F	
VEGAS GIUSEPPE	M	
VENTUCCI COSIMO	F	
VICINI ANTONIO	F	
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	
VIVIANI LUIGI	F	
ZANCAN GIAMPAOLO	F	
ZANOLETTI TOMASO	F	
ZAPPACOSTA LUCIO	F	
ZICCONI GUIDO	M	
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	M	

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Biscardini Roberto

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di regolarizzazione di lavoratori stranieri (3527)
(presentato in data 05/07/2005)

Sen. Morando Enrico, Azzollini Antonio, D'Amico Natale Maria Alfonso
Legge per la concorrenza (3528)
(presentato in data 06/07/2005)

Governo, trasmissione di documenti

Con lettere in data 1° luglio 2005, il Ministro dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Civitavecchia (Roma), San Martino in Rio (Reggio Emilia), Mondolfo (Pesaro e Urbino), Rognano (Pavia), Sant'Eusanio Forconese (L'Aquila), Canistro (L'Aquila), Montù Beccaria (Pavia), Rende (Cosenza), Savona, Nerviano (Milano), Fossombrone (Pesaro e Urbino), Guidizzolo (Mantova), Capua (Caserta), Pignataro Maggiore (Caserta), Crotone (Crotone), Cutro (Crotone), Serra San Bruno (Vibo Valentia), Lioni (Avellino), Cesenatico (Forlì-Cesena).

Regioni, trasmissione di relazioni

Il presidente della regione Veneto, con lettera in data 30 giugno 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, la relazione sullo stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, riferita alla stagione venatoria 2004-2005 (*Doc. CXCIX*, n. 27).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9^a e alla 13^a Commissione permanente.

Parlamento Europeo, trasmissione di documenti

Il Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 14 giugno 2005, ha inviato il testo di sei posizioni e di cinque risoluzioni, approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 9 al 12 maggio 2005:

una posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo quadro fra la Comunità europea e la Repubblica

d'Albania sui principi generali della partecipazione della Repubblica d'Albania ai programmi comunitari (*Doc. XII, n. 472*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente;

una posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo quadro fra la Comunità europea e la Bosnia Erzegovina sui principi generali della partecipazione della Bosnia Erzegovina ai programmi comunitari (*Doc. XII, n. 473*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente;

una posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo quadro fra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Croazia ai programmi comunitari (*Doc. XII, n. 474*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente;

una posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un Protocollo all'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia sui principi generali della partecipazione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia ai programmi comunitari (*Doc. XII, n. 475*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente;

una posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo quadro fra la Comunità europea e la Serbia e Montenegro sui principi generali della partecipazione della Serbia e Montenegro ai programmi comunitari (*Doc. XII, n. 476*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente;

una posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (*Doc. XII, n. 477*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 13^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione del Parlamento europeo sulla violenza e i crimini commessi in Irlanda del Nord dall'autoproclamato «Esercito Repubblicano Irlandese» (IRA), in particolare l'assassinio di Robert McCartney (*Doc. XII, n. 478*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1^a, alla 2^a, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia dell'Unione europea in vista della Conferenza di Almaty sulla Convenzione di Aarhus (*Doc. XII, n. 479*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'arti-

colo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 13ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione del Parlamento europeo sul Seminario di esperti governativi sui cambiamenti climatici (*Doc. XII, n. 480*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 13ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione del Parlamento europeo sul sessantesimo anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa (8 maggio 1945) (*Doc. XII, n. 481*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª, alla 4ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione del Parlamento europeo sulla valutazione del ciclo di negoziati di Doha a seguito dell'accordo raggiunto in seno all'OMC il 1º agosto 2004 (*Doc. XII, n. 482*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Danzi, Cortiana e Massucco hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00340, dei senatori Rollandin ed altri.

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LAURO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

risulta all'interrogante che il Prefetto di Rimini ha imposto al Sindaco di Riccione di sospendere la licenza al Casinò Show di Riccione, in viale Ceccarini 92, organizzato dalla Onlus Progetto Handicap di Bologna, ravvisando motivazioni di ordine pubblico con riferimenti a fatti ed atti che non si sarebbero mai verificati;

i Casinò di San Vincent, Campione, San Remo e Venezia sono autorizzati ad esercitare il gioco in regime di sospensione del reato, non essendoci una legge che regoli il settore;

la giurisprudenza e la Suprema Corte di Cassazione, a seguito di diversi ricorsi, non hanno ravvisato ipotesi di reato e gioco di azzardo quando il gioco del casinò è finalizzato al finanziamento di partiti ed onlus, senza vincite in danaro,

si chiede di sapere:

se quanto sopra esposto risponda al vero;

per quali ragioni sia stata ordinata la sospensione dell'attività del Casinò Show di Riccione, i cui proventi avrebbero contribuito al finanziamento di una scuola di musica con attività riservate ai diversamente abili;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover valutare l'opportunità di autorizzare il prosieguo della manifestazione benefica, e di intervenire presso gli organi istituzionali al fine di rimuovere ogni ostacolo e dare una corretta interpretazione della normativa vigente, in coerenza con le sentenze della Suprema Corte.

(4-09006)

DALLA CHIESA, LONGHI, MALABARBA. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

nello scorso mese di maggio è stata messa in liquidazione l'azienda «Moltini la Piombifera» di Genova;

tale azienda, ricca di 135 anni di storia, è specializzata nella produzione di cavi elettrici isolati a bassa e media tensione;

la annunciata chiusura creerebbe più di sessanta disoccupati, prevalentemente concentrati nello stabilimento di Genova Molassana;

la stampa locale ha dato notizia di possibili soluzioni di acquisto dell'azienda da parte di interlocutori esterni, riferendo anche di numerosi incontri tra i rappresentanti dei lavoratori e i massimi esponenti degli enti locali (Comune, Provincia, Regione) nonché dell'Associazione degli industriali liguri, intesi a ricercare nuove opportunità d'impiego per le maestranze;

nel corso di tali incontri, in particolare, è stata data disponibilità da parte della Regione Liguria a finanziare anticipazioni volte a garantire il ricorso alla cassa integrazione per i dipendenti dell'azienda;

negli scorsi giorni un imprenditore toscano ha manifestato al liquidatore concreto interesse alla rilevazione dell'azienda medesima;

il termine ultimo della fase liquidatoria è il 25 luglio 2005,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano al corrente della situazione della Moltini di Genova;

in caso positivo, se ritengano di assumere un'iniziativa di concerto con la Regione Liguria per assicurare possibilità di reimpiego delle maestranze;

se tale iniziativa non debba essere tanto più sollecitata in presenza del concreto interesse dell'imprenditore di cui sopra ad aprire un nuovo ciclo aziendale, interesse che i firmatari ritengono debba essere incoraggiato in termini logistici e di mercato;

se, in questa direzione, sia possibile offrire all'azienda nuove commesse pubbliche, specie nel settore dei cavi navali, anche subordinate all'osservanza di condizioni relative a precisi impegni di rilancio industriale e tecnologico;

in quale altra direzione i Ministri in indirizzo intendano eventualmente muoversi.

(4-09007)

CORTIANA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

a seguito del progetto S9 «Cintura Sud» di raddoppio sulla linea Milano-Mortara i rappresentanti di oltre 200 famiglie che abitano in 14 vie collocate a ridosso del tratto ferroviario interessato si sono costituiti in Comitato «Ferrovia Milano-Mortara»;

i lavori per attuare il raddoppio della linea, con la conseguente chiusura della stazione di Porta Genova, sono previsti per il 2007/2008, e che ciò porterà al passaggio giornaliero di 220 treni (anche merci) ogni 10-15 minuti, che creeranno elevatissimo rumore e vibrazioni a pochi metri dalle abitazioni;

il Comitato, non contrario alla realizzazione della rete ferroviaria S9 «Cintura Sud» come «metropolitana leggera» per le tratte urbane, si pone come obiettivo quello di evitare che la stessa incida negativamente sulla qualità della vita dei cittadini interessati;

considerato che:

proprio la funzione di ferrovia come metropolitana urbana di superficie richiede buon senso nell'attuazione per la particolarità del tessuto urbano attraversato;

la destinazione d'uso delle stazioni liberate, il sedime e l'architettura industriale non dovrebbero diventare speculazione immobiliare ma dovrebbero consentire interventi a favore dei cittadini;

pertanto l'intervento del privato dovrebbe produrre qualificazione per il territorio, in coerenza con la collocazione attigua all'area vincolata dei Navigli;

l'inquinamento acustico e le vibrazioni causano fastidio e disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute pubblica, deterioramento degli ecosistemi, dell'ambiente abitativo e dei beni materiali;

tale necessità è prioritaria rispetto a qualsiasi altro intervento del progetto;

il Comitato si è impegnato per trovare soluzioni tecniche atte, in particolare, ad abbattere il fenomeno delle vibrazioni e dell'inquinamento acustico;

la soluzione prospettata consisterebbe nella realizzazione di un tunnel chiuso fonoassorbente, con un elevato livello di qualità architettonica e materiali trasparenti, che va da via Bazzi a piazza Belfanti (circa un chilometro);

dall'analisi dei dati raccolti sul territorio, ed in base a studi tecnici acustici effettuati, è emerso che le normali barriere antirumore proposte da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) (ogni 4 o 5 metri) sono insufficienti a tutelare dal rumore i cittadini che abitano nelle immediate vicinanze della ferrovia;

anche la valutazione d'impatto acustico presentata dalla RFI concorda con l'impossibilità di far rientrare nei limiti i piani alti delle abitazioni più vicine con le misure di sole barriere acustiche;

evidenziato che:

si ritengono, in accordo con la comunità locale, indispensabili alcuni interventi quali la costruzione di un tunnel antirumore trasparente, con elevato livello di qualità architettonica, nella tratta più problematica (da via Bazzi a piazza Belfanti); la soddisfazione delle richieste specifiche per limitare l'inquinamento acustico di Via Pompeo Leoni e Via Spadolini; la verifica e messa in opera di sistemi di attenuazione delle vibrazioni, con particolare attenzione agli stabili d'epoca prospicienti i binari; i lavori specifici di contenimento acustico e delle vibrazioni sul ponte in ferro del Naviglio Pavese e per la nuova stazione ferroviaria che il progetto prevede di costruire in Viale Tibaldi; l'insonorizzazione dei binari, con verifica e messa in opera di sistemi di attenuazione delle vibrazioni; la realizzazione di opere tese alla valorizzazione del contesto urbano; la garanzia che non vi siano treni merci e che la linea per il tratto urbano sia esclusivamente utilizzata come metropolitana leggera di superficie, come previsto dal Piano Urbano della Mobilità (PUM); la garanzia della salvaguardia del riposo notturno; la garanzia sui limiti di velocità del transito dei treni; l'analisi del problema delle micropolveri e la tutela dalle medesime; la garanzia dell'inserimento delle nuove stazioni ferroviarie di Romolo e Tibaldi nel contesto urbano, come risorse del quartiere, per evitare che diventino nuove aree di degrado ed attrazione per la criminalità; un incontro con il Comitato passante e la segreteria tecnica (Comune di Milano, Regione Lombardia e RFI) per presentare i dati tecnici puntuali e l'inserimento delle richieste del Comitato Ferrovia Milano-Mortara nel bando che la RFI emetterà a breve;

tali richieste si basano anche su quanto prescritto dal decreto del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, per la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), decreto ministeriale n. 7583 del 3 settembre 2002;

in sede di Commissione consiliare l'assessore Goggi si è dichiarato concorde con la necessità che la linea ferroviaria sia dotata di tutte le misure idonee ad abbattere il disagio acustico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto suddetto e se, nel rispetto delle autonomie locali, intenda verificare la possibilità di rispondere alle esigenze e richieste summenzionate;

quali azioni intenda il Ministro mettere in campo, per la qualità della vita dei cittadini, di fronte ad una modificazione dell'urbanistica così significativa.

(4-09008)

DE PAOLI. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e per la funzione pubblica.* – Premesso che:

il comune di Cortemaggiore (Piacenza) adottava il 25/2/2003 una variante al piano regolatore generale che, per le sue problematiche urbanistico-territoriali, per problemi di legalità e per le sue anomalie, è stato

oggetto di interventi di alcune associazioni di tutela ambientale, di alcune interrogazioni del sottoscritto e di ricorsi di cittadini;

fra le anomalie risultanti all'interrogante si segnala un'inserzione commerciale sulla stampa locale con la quale un'Opera Pia preannunciava la vendita di 17 ettari di terreno agricolo dichiarandolo classificato «produttivo di nuovo impianto» quando l'*iter* della variante era ancora in corso e alla sua conclusione quel terreno risultò fra quelli cassati;

rientra altresì nelle anomalie risultanti all'interrogante che il Vice-Sindaco abbia votato atti riguardanti la variante che prevedevano, tra l'altro, una classificazione, richiesta da un suo parente, di area da agricola ad industriale;

la Giunta provinciale di Piacenza, il 9/6/2004, in fase di approvazione definitiva della variante, decurtava la stessa di circa 500.000 metri quadri, autorizzandone 250.000 metri quadri contro i 750.000 circa richiesti in adozione perché la classificazione richiesta era in contrasto con il PTCP ed il PAI vigenti;

successivamente hanno cominciato a circolare voci, riprese anche in riunioni pubbliche e senza alcuna smentita in quelle sedi, secondo cui proprietari di terreni rientranti nella parte della variante cassata avevano già versato l'imposta sulla plusvalenza, che sarebbe originata dalla variazione del terreno stesso da agricola a produttiva;

il comune di Cortemaggiore il 26/11/2004 adottava una nuova variante specifica al piano regolatore generale, senza alcuna richiesta nei piani industriali validi, proponendo, di nuovo, la classificazione da «agricola produttiva» di una superficie di circa 192.000 metri quadri, individuati tra quelli cassati pochi mesi prima dalla Provincia;

parte integrante della nuova variante specifica, come deliberato con atto n. 58/04 del Consiglio comunale di Cortemaggiore, in fase di adozione, era lo studio di analisi del rischio idraulico ai sensi della normativa PAI, per la quale il Comune è inadempiente dal marzo 2002;

dopo l'esame della variante specifica da parte della Provincia, il Comune di Cortemaggiore ha modificato sostanzialmente la delibera del Consiglio comunale n. 58/04 revocando lo studio di analisi del rischio idraulico, parte integrante di ciò che era già stato votato e indispensabile per l'avvio dell'*iter* della variante stessa,

si chiede di sapere:

se risulti per quali ragioni l'Amministrazione provinciale di Piacenza non abbia provveduto a respingere la variante specifica approvata con delibera del Consiglio comunale n. 58/04, visto che la stessa prevedeva già classificazioni di area produttiva in eccedenza al momento dell'adozione, in contrasto con la normativa di riferimento citata dallo stesso Comune (art. 15, comma 4, lettera *c*) della legge regionale n. 47/78, secondo la quale deve essere rispettata la percentuale del 6% come incremento possibile);

se risulti per quali ragioni l'Amministrazione provinciale di Piacenza non provveda ora a respingere la variante specifica facendo ripartire l'*iter*, visto che il Consiglio comunale ha revocato pochi mesi fa (con de-

libera n. 7/05) l'analisi del rischio idraulico che era parte integrante della variante stessa;

se non si ritenga opportuno attivare un controllo per verificare se le aree agricole di cui la variante specifica adottata il 26/11/2004 propone la classificazione a produttive siano di proprietà di soggetti che hanno già versato negli anni 2002, 2003, 2004 imposte o altri tributi a titolo di plusvalenza per il cambio d'uso.

(4-09009)

SPECCHIA, CURTO. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che nei territori di Brindisi e di Mesagne, nei giorni scorsi, sono stati riscontrati numerosi focolai di infezione da virusi per le piante di pomodoro «Tomato Spot»;

che la virusi in questione è una delle principali cause di gravi danni alla produzione del pomodoro;

che vi sono stati già incontri per prevenire e combattere questo grave fenomeno;

che si sta verificando l'entità dell'infezione, anche per risarcire i produttori agricoli;

che la produzione del pomodoro rappresenta una importante attività per l'economia agricola nei comuni di Brindisi e di Mesagne e in altre zone della provincia di Brindisi,

si chiede di conoscere:

quale sia l'entità dell'infezione da virusi del pomodoro nelle zone innanzi citate;

quali urgenti iniziative si intenda assumere, anche presso la Regione Puglia, per prevenire il grave fenomeno e per indennizzare gli agricoltori colpiti.

(4-09010)

CUTRUFO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive e della salute.* – Premesso:

che il decreto interministeriale 14 gennaio 2005 sull'etichettatura obbligatoria del latte fresco obbliga ad indicare il luogo di provenienza del latte, la stalla di mungitura e lo stabilimento di confezionamento;

che dal 7 giugno 2005 è entrato in vigore tale obbligo, comprendente anche il riferimento territoriale degli allevamenti di origine del latte impiegato;

che una etichetta trasparente contribuisce a fare chiarezza sul latte commercializzato in Italia dopo che, nel 2004, sono salite a 17 milioni di quintali le importazioni di latte sfuso (+3%), proveniente da mucche «straniere», trasportato in Italia per essere lavorato e trasformato in formaggi, yogurt e latte alimentare *made in Italy*;

che sul totale del latte consumato in Italia si stima che una busta su tre sia confezionata in Italia, ma contiene in realtà prodotto importato dall'estero, senza alcuna informazione per i consumatori;

che l'obbligo di etichettatura di origine consente di fare uscire la produzione agricola nazionale dall'anonimato e permette ai consumatori di fare scelte di acquisto consapevoli, senza cadere nell'inganno del falso *made in Italy*. Inoltre, di fronte agli allarmi sanitari che si rincorrono nell'Europa allargata, l'etichettatura di origine è anche una necessità per intervenire tempestivamente e togliere dal mercato prodotti a rischio, come nel recente caso della diossina nel latte individuata in Olanda, Belgio e Germania;

che la violazione dell'obbligo di indicazione dell'origine è sanzionata con una multa compresa tra i 1.600 e i 9.500 euro,

si chiede di sapere:

come mai ad oggi molte confezioni di latte fresco non contengano ancora l'etichettatura di provenienza citata;

quali iniziative si intenda intraprendere affinché vengano rispettate le norme sull'etichettatura di origine obbligatoria;

se non si ritenga di aumentare gli importi delle sanzioni.

(4-09011)

SODANO Tommaso. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

il Monte Comune, sito nel Comune di Vico Equense, è un'enorme terrazza naturale, ricca di verde, costituita da prati e alberi da frutto, al centro e in cima alla costiera sorrentina e amalfitana, con vista sui golfi di Napoli e Salerno;

è in atto un contenzioso giudiziario tra alcuni imprenditori e il comune di Vico Equense per stabilire la proprietà della montagna, in quanto i primi vanterebbero un diritto di enfiteusi per aver versato 600.000 lire nelle casse del comune nel 1997 e dopo anni di fitto e miglioria del terreno;

i privati sono difesi dall'avv. Dilengite, sindaco di Vico Equense dal 2001 al marzo 2005;

la pretura di Sorrento ha dato ragione ai privati perché l'amministrazione comunale di Vico Equense non avrebbe tentato, come prevede la legge, la conciliazione;

il Consiglio comunale di Vico Equense ha deliberato l'indirizzo di proporre appello contro questa sentenza e la giunta ha dato mandato ad un legale solo grazie all'insistenza e al voto delle opposizioni, mentre la maggioranza si asteneva e il sindaco Avv. Dilengite si allontanava dall'Aula;

intanto i 30 ettari di Monte Comune sono nelle mani dei privati e i segni devastanti lasciati dagli scellerati interventi di spianata dei terrazzamenti preesistenti da parte delle ruspe aumentano sempre di più, con fenomeni di dilavamento ed erosione dei suoli. Gli antichi gradoni sono diventati fertile terreno per l'attecchimento di praterie di narcisi, lillium e di particolarissime succulente piante grasse. L'intervento, a giudizio dell'in-

terrogante scriteriato, operato con potenti mezzi meccanici, oltre a causare un danno naturalistico per la perdita di microambienti particolarissimi, ha esponenzialmente aumentato il rischio idrogeologico gravante non solo sull'area ma anche sulle frazioni montane di Ticciano, Mandrone, Arola, ecc. Oramai sono presenti profonde spaccature nei terreni di Monte Comune, immensi valloni hanno inciso il fianco occidentale della montagna ed ad ogni pioggia ingenti quantitativi di fango, terra e pomici vengono trasportati giù dai valloni fino alla Via Raffaele Bosco e ai borghi collinari. Inoltre, in alcune zone del Monte, si sono formati veri e propri «laghetti» di liquami provenienti, attraverso pompe che partono dal basso, da un impianto zootecnico sito ai piedi della montagna,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intendano intraprendere al fine di verificare i danni causati al patrimonio paesaggistico;

come intendano evitare che vadano avanti la privatizzazione e gli scempi di un territorio, ad uso e consumo di un unico cittadino;

se intendano attivare i nuclei operativi ecologici dei Carabinieri per reprimere i reati ambientali in corso.

(4-09012)

